

RESOCONTO STENOGRAFICO

609.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	81429, 81482	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
Missioni vevoli nella seduta del 20 marzo 1991	81518	S. 1286-1594-1605. — Senatori MACIS ed altri; ACONE ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Governo — Istituzione del giudice di pace (<i>approvato, in un testo unificato, dal Senato</i>) (5251) e delle concorrenti proposte di legge: FRACCHIA ed altri (3422), VAIRO ed altri (3575).	
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa .	81430	PRESIDENTE . . . 81435, 81436, 81439, 81440, 81441, 81444, 81445, 81447, 81448, 81449, 81450, 81451, 81455, 81456, 81457, 81459, 81460, 81461	
Disegni di legge:		BARGONE ANTONIO (<i>gruppo comunista-PDS</i>)	81443, 81460
(Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere ai sensi del comma 3- <i>bis</i> dell'articolo 93 del regolamento)	81518	FRACCHIA BRUNO (<i>gruppo comunista-PDS</i>)	81444
(Trasmissione dal Senato)	81518		
Disegno di legge di conversione:			
(Autorizzazione di relazione orale) .	81583		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

PAG	PAG
GARGANI GIUSEPPE (<i>gruppo DC</i>), <i>Presidente della II Commissione</i> 81436, 81439, 81440, 81441, 81443	TESSARI ALESSANDRO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 81511
LANZINGER GIANNI (<i>gruppo verde</i>) . . . 81444, 81447, 81451, 81456, 81460	Proposte di legge:
MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81447, 81448, 81459	(Annunzio) 81518
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 81444, 81445, 81447, 81449, 81450, 81455, 81456, 81457, 81459, 81461	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa):
RIZZO ALDO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 81445	PRESIDENTE 81483, 81484, 81485
SORICE VINCENZO <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 81436, 81439, 81440, 81441, 81443, 81445, 81447, 81449, 81450, 81456, 81459, 81461	MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 81484, 81493
	PELLEGATTA GIOVANNI (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) . . . 81429, 81483, 81484
	SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81485
	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 81482
	(Per l'assegnazione a Commissione in sede legislativa):
	PRESIDENTE 81429, 81430
	PELLEGATTA GIOVANNI (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81429
Disegno di legge di conversione (Discussione):	(Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento) 81518
Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (5496).	(Stralcio di disposizioni da parte di una Commissione in sede referente) . . 81482
PRESIDENTE . . . 81434, 81469, 81473, 81476, 81478, 81482, 81485, 81488, 81493, 81495, 81498, 81500, 81504, 81505, 81507, 81511, 81513	Proposte di legge (Seguito della discussione):
BIONDI ALFREDO (<i>gruppo liberale</i>) . . . 81476, 81478	FUMAGALLI CARULLI ed altri: Istituzione delle preture circondariali equiparate (4582) e della concorrente proposta di legge: PEDRAZZI CIPOLLA ed altri (4758).
CARIA FILIPPO (<i>gruppo PSDI</i>) 81498	PRESIDENTE 81462, 81463, 81464
CECCHETTO COCO ALESSANDRA (<i>gruppo verde</i>) 81504	CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 81463
FRACCHIA BRUNO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 81500	GARGANI GIUSEPPE (<i>gruppo DC</i>), <i>Presidente della II Commissione</i> 81462, 81463
GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubblicano</i>) 81505	MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 81462
GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>gruppo DP</i>) . . 81485	
MARTELLI CLAUDIO, <i>Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro di grazia e giustizia ad interim</i> 81473	Interpellanze e interrogazioni:
MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81473	(Annunzio) 81518
MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 81469	
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 81488	Dimissioni del deputato Filippo Fiorino:
NEGRI GIOVANNI (<i>gruppo federalista europeo</i>) 81507	PRESIDENTE 81483
RIZZO ALDO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 81493, 81495	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

PAG.	PAG
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE . . . 81464, 81465, 81466, 81467, 81468, 81469	dine alla situazione determinatasi nell'area del golfo Persico (<i>appro- vato dal Senato</i>) (5473).
BIONDI ALFREDO (<i>gruppo liberale</i>) . . . 81468	PRESIDENTE 81430, 81432
CAPRIA NICOLA (<i>gruppo PSI</i>) 81466	SALVOLDI GIANCARLO (<i>gruppo verde</i>) . . 81431
CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 81465	Votazione finale del disegno di legge:
GITTI TARCISIO (<i>gruppo DC</i>) 81465	S. 2611. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante dispo- sizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contri- butivi nel Mezzogiorno (<i>Approvato dal Senato</i>) (5503).
MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81468	PRESIDENTE 81433, 81434
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista eu- ropeo</i>) 81467	COLUCCI GAETANO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81433
RIZZO ALDO (<i>gruppo sinistra indipen- dente</i>) 81466	Votazione segreta 81434
STERPA EGIDIO, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i> 81464	Votazioni nominali 81447, 81460
VIOLANTE LUCIANO (<i>gruppo comunista- PDS</i>) 81464, 81465	Ordine del giorno della seduta di do- mani 81514
Votazione finale del disegno di legge:	
S. 2610. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulte- riori provvedimenti urgenti in or-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

La seduta comincia alle 9,30.

ALDO RIZZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Bianco, Botta, Cristofori, Facchiano, Faraguti, Fausti, Fincato, Fornasari, Foschi, Foti, Gei, Lega, Napoli, Rossi, Emilio Rubbi, Ferdinando Russo, Sacconi, Sarti e Senaldi son in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

MAURO MELLINI. Lo spirito missionario aumenta!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei sa che oggi è una giornata un po' particolare, a causa di eventi che credo lei conosca.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Per l'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla IV Commissione (Difesa):

S. 2625. — Senatori VALIANI ed altri: «Contributo dello Stato a favore delle Associazioni combattentistiche» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (5515) (con parere della I e della V Commissione);

GIOVANNI PELLEGATTA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor Presidente, prima ancora di oppormi all'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 5515 vorrei sottoporle un quesito di una certa rilevanza. Le riferirò innanzitutto i fatti, in modo che lei sia in grado di dare una risposta.

Il 7 marzo 1991 ci è stata trasmessa dal Senato la proposta di legge n. 5515 il cui primo firmatario è il signatore Valiani e che ora la Presidenza ci propone sia esaminata in sede legislativa. Il 9 luglio 1990

era stata presentata allo stesso senatore Valiani una proposta di legge di identico contenuto; essa è stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento — dispongo dei resoconti delle relative sedute — ed è poi stata trasmessa dalla Presidenza della Camera dei deputati alla Commissione difesa, di cui faccio parte, per l'esame in sede legislativa. Si tratta della proposta di legge n. 4951. In quella sede sono state successivamente raccolte 67 firme per la rimessione in Assemblea del provvedimento, sulla base dei problemi emersi durante la discussione e per l'importanza della materia in esame.

Dunque, mentre nell'ambito della Commissione difesa della Camera sono già state raccolte le firme per rimettere in Assemblea il provvedimento n. 4951, presentato nel 1990, in data 7 marzo 1991 ne arriva un altro, di identico contenuto e da parte degli stessi presentatori. Il titolo di quest'ultimo è: «Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche»; mentre il precedente si intitolava: «Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche».

Signor Presidente, non avendo tanta esperienza quanto lei, le chiedo come sia possibile che, mentre la competente Commissione esamina in sede legislativa un certo provvedimento e sono state raccolte 67 firme per la sua rimessione in Assemblea, l'altro ramo del Parlamento ci trasmetta una analoga proposta di legge.

Penso che tutto ciò non sia possibile. Chiedo anche che, in attesa di una risposta, non si adotti una deliberazione, anche per rispetto alle 67 firme dei colleghi deputati raccolte. Le sarò grato, signor Presidente, se vorrà fornirmi una risposta al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, credo che debba essere compiuto un accertamento al riguardo.

Mi riservo pertanto di disporre i necessari accertamenti e di pronunciarmi nel prosieguo della seduta odierna, sospendendo fino a quel momento l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 5515.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla XI Commissione (Lavoro):

Disegno di legge e proposte di legge d'iniziativa dei deputati POLI BORTONE ed altri; MIGLIASSO ed altri; TURCO ed altri; FRANCESE ed altri e BIONDI: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» (*già approvato, in un testo unificato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla XI Commissione del Senato*) (1818-1192-1316-1378-1379-3828/B) (*con parere della II Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione finale del disegno di legge: S. 2610. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico (approvato dal Senato) (5473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.

Ricordo che nella seduta del 14 marzo scorso si è concluso l'esame del disegno di legge di conversione n. 5473.

Poiché la votazione nominale finale avrà luogo mediante procedimento elettronico avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti pre-

visto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvoldi. Ne ha facoltà.

GIANCARLO SALVOLDI. Signor Presidente, siamo oggi chiamati a saldare il conto dei costi economici della guerra che l'Italia e gli alleati hanno combattuto nel Golfo Persico per giungere alla liberazione del Kuwait occupato dal regime dispotico di Saddam Hussein.

Abbiamo discusso molto di questa crisi e i deputati del gruppo verde fin dall'inizio hanno sempre ritenuto errato il ricorso alle armi per raggiungere l'obiettivo della liberazione del Kuwait e risolvere il conflitto che si andava prefigurando.

Eravamo contrari al ricorso alle armi nella consapevolezza, nella profonda convinzione che in tal modo avremmo sicuramente raggiunto l'obiettivo di aggravare molti problemi e forse di renderne insolubili molti altri. Purtroppo i fatti ci hanno dato ragione e dobbiamo registrare come nel mondo arabo, nel mondo islamico sia montata, potente, una ondata antieuropea, antiamericana. Questa ondata si è fatta forte dei temi religiosi e del nazionalismo, poiché purtroppo il conflitto (come era prevedibile) è stato visto anche come una guerra della cristianità contro l'Islam.

Dobbiamo saldare i conti dei costi economici della guerra, i quali, pur rappresentando il problema minore, non sono certo un aspetto irrilevante se pensiamo alla distruzione immensa di risorse causata dal conflitto e che con l'equivalente del costo per ogni giorno di guerra si sarebbero potuti risolvere molti dei grandi problemi che affliggono il mondo arabo.

Se pensiamo inoltre che le cause della crisi che minacciano di trasformarsi in scontri armati sono dovute molte volte ai problemi dell'ingiustizia e del sottosviluppo, ci rendiamo conto dell'importanza di questo aspetto. Si è preferito tuttavia bruciare queste immense risorse nella guerra anziché destinarle a scopi costrut-

tivi ed utili che avrebbero favorito la soluzione dei problemi presenti e migliorato i rapporti tra il nord e il sud del mondo.

Ciò detto, bisogna considerare come tra le ferite più gravi che si sono aperte con la guerra — e quindi tra i costi da pagare — quella più importante riguarda il dialogo tra il mondo arabo e l'Europa. Per l'Italia il problema è particolarmente grave ed acuto perché noi siamo i vicini più prossimi all'Africa settentrionale e quindi ai paesi che nel mondo arabo oggi hanno sviluppato un atteggiamento di ostilità, alimentato in maniera sproporzionata dalla guerra.

Abbiamo dovuto registrare i guasti profondi derivanti dal ricorso alle armi per risolvere la crisi anziché attivare gli strumenti che pure noi ritenevamo esistere ed essere praticabili. Fin dall'inizio abbiamo ritenuto che l'*embargo* avrebbe potuto piegare l'economia irachena e quindi la macchina bellica dell'Iraq. Naturalmente l'*embargo* non avrebbe dovuto riguardare solo le esportazioni del petrolio, ma anche l'importazione clandestina di armi da parte di questo paese. È stato dimostrato come, non solo prima della guerra, ma anche durante l'*embargo* e a guerra iniziata, molti paesi europei hanno esportato armi verso l'Iraq, persino quelle chimiche. Con ciò si è dimostrato chiaramente che in assenza di una precisa volontà non si può pensare di rendere effettivo un *embargo* limitandosi a controllare il punto di arrivo delle armi. È mancata, infatti, la volontà di controllare il traffico all'origine per cui, lasciando spazio libero al commercio anche clandestino delle armi, poi si è potuto dire che l'*embargo* non aveva funzionato e quindi si rendeva necessario il ricorso alla guerra.

Si tratta di una grave contraddizione, anzi il segno di una profonda ipocrisia; se, infatti, vi fosse stata una precisa volontà, il controllo sull'esportazione delle armi sarebbe stato possibile.

Nei giorni scorsi in Commissione difesa abbiamo ascoltato i capi di stato maggiore delle forze armate e dall'audizione è risultato con chiarezza un dato sconcertante: il dispiegamento di armamenti (aerei, navi e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

forze di terra) alleati nel Golfo era assolutamente inutile e sproporzionato rispetto alle esigenze reali; certamente lo era rispetto all'esigenza di liberazione del Kuwait e probabilmente anche nei confronti di un altro obiettivo, cioè quello della distruzione della potenza militare irachena.

È chiaro che il secondo obiettivo — discutibile finché si vuole — non era previsto dalle risoluzioni dell'ONU. Tuttavia, perfino rispetto a tale obiettivo è stato assolutamente sproporzionato il ricorso agli armamenti dispiegati nel Golfo, in cui la marina irachena non è esistita, l'aviazione si è levata in volo solo per fuggire in Iran e l'esercito si è dissolto rapidamente.

MARIO PERANI. Lo abbiamo constatato dopo!

GIANCARLO SALVOLDI. Certo, lo abbiamo constatato dopo, ma ricordiamoci che l'Iraq è stato nostro alleato per dieci anni e tutti noi gli abbiamo fornito armamenti. La sua situazione militare era pertanto nota ed ora non si può invocare un'eventuale carenza di *intelligence* nei confronti di uno Stato tutt'altro che sconosciuto.

Per tale motivo non è possibile comprendere, se non in funzione del conseguimento di obiettivi diversi da quelli dichiarati, perché si sia proceduto ad un tale dispiegamento di armi. Ma il dato più drammatico è che la guerra non è finita; continua anzi a produrre disastri ambientali: il mare e l'aria del Golfo sono assolutamente inquinati, mentre una terra un tempo fertile, per altro circondata dal deserto, appare ora gravemente compromessa dall'inquinamento. L'Iraq è in questi giorni sconvolto dalla guerra civile; dinanzi a questo nuovo capitolo della crisi del Golfo dobbiamo prendere atto della radicale insufficienza, anzi di quanto sia stato controproducente il ricorso alle armi per risolvere il conflitto.

Dopo un decennio di guerra contro l'Iran fondamentalista e dopo aver costruito un argine per nostro conto nei con-

fronti della temuta valanga Khomeinista, Saddam Hussein sta ora assumendo il ruolo di macellaio dell'opposizione interna sciita.

Vi erano due tipi di opposizione in Iraq: quella curda al nord, quella sciita al sud. Nei confronti della prima il Governo italiano ha intrapreso una positiva azione, per la quale gli siamo grati; in relazione alla seconda siamo invece in una condizione di impotenza. A quali strumenti si può ricorrere, infatti, per evitare il massacro? Quali mezzi possiamo usare se abbiamo già schierato nella zona l'esercito? Quali strumenti possiamo attivare se l'Iraq meridionale è militarmente occupata? Quale voce possiamo levare? Quali strumenti possiamo utilizzare per impedire a Saddam Hussein di continuare una guerra chimica che non ha osato scatenare contro gli eserciti alleati (grazie a Dio!) ed alla quale fa ricorso contro l'opposizione interna?

Il Governo oggi è impotente: non può intervenire di fronte a questo massacro. Ma l'impotenza è la conseguenza, il limite derivante dal ricorso alle armi. Per questo ci si consenta almeno di esprimere la nostra forte denuncia e la nostra angosciata protesta per il nuovo crimine che Saddam Hussein oggi compie in danno delle popolazioni sciite del suo paese (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del regolamentare termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 9,55,
è ripresa alle 10,10.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

**Votazione finale
di un disegno di legge**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elet-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

tronico, sul disegno di legge di conversione n. 5473.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 39.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 38 risultano assenti, resta confermato il numero di 38 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2610. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico» *(approvato dal Senato)* (5473).

Presenti	290
Votanti	289
Astenuti	1
Maggioranza	145
Hanno votato <i>si</i>	187
Hanno votato <i>no</i>	102

Sono in missione 38 deputati.

(La Camera approva).

Votazione finale del disegno di legge: S. 2611. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (approvato dal Senato) (5503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Ricordo che nella seduta del 16 marzo scorso si è concluso l'esame del provvedimento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gaetano Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente, anche perché il gruppo del Movimento sociale italiano destra-nazionale ha già espresso il suo orientamento in ordine a questo provvedimento nel corso della discussione sulle linee generali.

Come tutti sappiamo, si tratta di un decreto-legge in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali che torna all'esame di quest'Assemblea dopo quattordici anni e il cui testo ci appare quasi una fotocopia dei precedenti. Il primo provvedimento in materia era stato adottato nel 1977.

Devo rilevare che il testo che ci apprestiamo a votare appare ancora carente sotto molti aspetti, in quanto è disorganico e comporta una fortissima sperequazione tra le varie categorie produttive su tutto il territorio nazionale. Esso è particolarmente penalizzante per l'imprenditoria del Mezzogiorno, anche se, a giudicare dal titolo, dovrebbe introdurre agevolazioni per le attività produttive della parte meridionale del nostro paese.

Le sperequazioni sono già state evidenziate dal nostro gruppo ed attengono essenzialmente all'edilizia, all'impiantistica e alle piccole e micro imprese del terziario che abbiano non più di quindici dipendenti. Queste ultime, infatti, sono del tutto escluse dai benefici previsti dal provvedimento in questione.

Nel corso della discussione sulle linee generali si è verificato un fatto nuovo: abbiamo assistito ad una sostanziale coincidenza di orientamenti tra il Governo, la maggioranza e le minoranze. Sono stati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

infatti accolti dal Governo ben tre ordini del giorno predisposti da tutti i gruppi in sede di XII Commissione; l'esecutivo si è quindi impegnato a rivedere tutta la materia da un punto di vista organico e ai fini di una armonizzazione.

In virtù di tale coincidenza di orientamenti e dell'impegno assunto dal Governo il gruppo del Movimento sociale italiano - destra nazionale — ferma restando la sua posizione critica — ritiene di poter dichiarare la sua astensione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5503.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2611. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (*approvato dal Senato*) (5503).

Presenti	315
Votanti	194
Astenuti	121
Maggioranza	98
Hanno votato sì	189
Hanno votato no	5

Sono in missione 37 deputati.

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (5496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dai deputati Russo Franco ed altri e Mellini ed altri.

Procediamo pertanto alla votazione delle questioni pregiudiziali. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Franco Russo e Mellini.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	55
Voti contrari	259

Sono in missione 37 deputati.

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito su questo disegno di legge è rinviato ad un successivo momento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Seguito della discussione dei progetti di legge: S. 1286-1594-1605. - Senatori Macis ed altri; Acone ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo: Istituzione del giudice di pace (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (5251); e delle concorrenti proposte di legge Fracchia ed altri (3422) e Vairo ed altri (3575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei progetti di legge, già approvati in un testo unificato dal Senato, d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo: Istituzione del giudice di pace e delle concorrenti proposte di legge Fracchia ed altri e Vairo ed altri.

Ricordo che nella seduta del 18 marzo si è conclusa la discussione congiunta sulle linee generali dei progetti di legge nn. 5251, 3422, 3575, 4582, 4758 e 5393 e hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione.

Passiamo all'articolo 1:

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni del giudice di pace).

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-

colo 1, e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 2.

(Sede degli uffici del giudice di pace).

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del progetto di legge 5251, nel testo della Commissione:

ART. 3.

(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace).

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

3. 1.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al Presidente della Commissione di esprimere sull'emendamento il parere della Commissione stessa.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Il parere della Commissione è contrario all'emendamento Maceratini 3.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 4.

(Nomina nell'ufficio).

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata congiuntamente dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti. Il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competenti. Il Consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati procuratori in seduta congiunta formulano le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giu-

diziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte di appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla

base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso del titolo di preferenza di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte di appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. 3.

Governo.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: un congruo termine con le seguenti: sessanta giorni.

0. 4. 3. 1.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio di giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

sussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. 4.

Governo.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da tre rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso del titolo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del Consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della Corte di appello al Consiglio superiore della magistratura».

4. 5.

Il Governo.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: un congruo termine con le seguenti: sessanta giorni.

0. 4. 5. 1.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: entro un congruo termine inserire le seguenti: comunque non inferiore a sessanta giorni.

4. 1.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: indicando fino alla fine del comma con le seguenti: in base ai criteri e ai titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

4. 2.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 3 e 4.

0. 4. 2. 1.

La Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati, sospendo brevemente la seduta per consentire al Comitato dei nove di approfondire l'esame degli stessi.

**La seduta, sospesa alle 10,40,
è ripresa alle 10,50.**

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

«Parere contrario
sugli articoli aggiuntivi Andò 46.01, 46.02 46.03, che comportano maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Nulla osta
sui restanti emendamenti».

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di stato per la giustizia*. Il Governo ritira i suoi emendamenti 4.4 e 4.5.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentato all'articolo 4?

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. La Commissione ritira i suoi subemendamenti 0.4.5.1 e 0.4.2.1, raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.3.1 e accetta l'emendamento 4.3 del Governo nel testo così modificato.

L'approvazione dell'emendamento del Governo 4.3, così subemendato, risulterebbe preclusiva dei restanti emendamenti all'articolo 4, sui quali esprimo comunque parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo raccomanda all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 4.3 ed accetta il subemendamento della Commissione 0.4.3.1. Concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.4.3.1 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.3, nel testo modificato dal subemendamento approvato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Maceratini 4.1, e 4.2.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare il Presidente della II Commissione, onorevole Gargani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, chiedo che il successivo articolo 5 venga accantonato, per consentire al Comitato dei nove un più approfondito esame degli emendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo pertanto all'articolo 6 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

ART. 6.

(Corsi per i giudici di pace).

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 800.000.000, di cui lire 300.000.000 per spese di personale e lire 500.000.000 per acquisto di beni e servizi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole: lire trentamila con le seguenti: lire cinquantamila.

6. 1.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Sopprimere il comma 6.

6. 2.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al presidente della II Commissione di esprimere su di essi il parere della Commissione.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Maceratini 6.1 e parere favorevole sull'emendamento 6.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*, Raccomando l'approvazione dell'emendamento 6.2 del Governo ed esprimo parere contrario sull'emendamento Maceratini 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 7.

(Durata dell'ufficio).

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

fermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una sola volta per uguale periodo con le seguenti: due sole volte per uguali periodi.

7. 1.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al presidente della II Commissione di esprimere su di esso il parere della Commissione.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Maceratini 7.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario sull'emendamento Maceratini 7.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'articolo 8.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, chiedo

che l'articolo 8 venga accantonato, per consentire al Comitato dei nove un più approfondito esame degli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo quindi all'articolo 9 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 9.

(Decadenza e dispensa).

1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'articolo 10.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, chiedo che i successivi articoli 10 ed 11 vengano accantonati essendo collegati agli articoli 5 ed 8 già accantonati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Passiamo quindi all'articolo 12 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 12.

(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario).

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nelle qualifiche funzionali I dirigenziale, IX, VIII, VI, V, IV e III e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.212 unità di cui:

12 I	qualifica dirigenziale;
100 IX	livello;
1.000 VIII	livello;
1.780 VI	livello;
955 V	livello;
1.910 IV	livello;
1.455 III	livello.

3. Le funzioni di ausiliari del giudice di pace sono esercitate dai messi di conciliazione comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990, ai quali vengono attribuite le funzioni di ufficiali giudiziari di giudice di pace.

4. È fatto obbligo ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare in un apposito ruolo organico i messi di conciliazione non dipendenti comunali.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

6. Alla copertura dei posti in organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990, che continuerà ad esercitare le proprie rispettive funzioni presso gli uffici del giudice di pace, con inquadra-

mento automatico nei relativi livelli e profili del personale del Ministero di grazia e giustizia. Il requisito richiesto ai cancellieri è il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale. Le modalità relative alla immissione in ruolo saranno stabilite con decreto del Ministero di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del ministero di grazia e giustizia inquadrato nelle qualifiche funzionali I dirigenziale, IX, VIII, VI, V, IV e III.

12. 2.

La Commissione.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e dai messi di conciliazione con le funzioni di ufficiali giudiziari del giudice di pace.

12. 1.

Bargone, Recchia, Fracchia, Violante, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Ciconte, Sinatra.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge le modalità di copertura dei posti in organico recati in aumento dal presente articolo secondo i principi e i criteri di seguito indicati:

a) copertura dei posti di cui al comma 2 prioritariamente con il transito nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990;

b) subordinazione della immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia all'accertamento del possesso dei requisiti

culturali e professionali richiesti per l'accesso alle corrispondenti qualifiche funzionali;

c) istituzione di apposita commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica per l'accertamento delle corrispondenze tra i profili professionali appartenenti ai diversi comparti.

12. 3.

Il Governo.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 12. 1.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al presidente della II Commissione di esprimere su di essi il parere della Commissione.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 12.2 della Commissione ed esprimo il parere contrario sull'emendamento 12.3 del Governo che ritengo sia in contraddizione con quanto stabilito dall'emendamento 12.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei ha certamente inteso che la Commissione, oltre ad aver raccomandato l'approvazione del suo emendamento 12.2, ha espresso parere contrario sull'emendamento 12.3 del Governo.

Di fronte a tale parere il Governo intende ritirare il proprio emendamento?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, trattandosi di questione molto delicata che coinvolge anche questioni di bilancio, propongo di accantonare l'articolo 12 per consentire su di esso un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo possa rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 13 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 13.

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precepto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: gli ufficiali giudiziari fino alla fine del comma con le seguenti: i messi di conciliazione in servizio alla data del 1° ottobre 1990, indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 12.

13. 3.

La Commissione.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ed i messi di conciliazione con le funzioni di ufficiali giudiziari del giudice di pace.

13. 1.

Fracchia, Recchia, Bargone, Violante, Orlandi, Ciconte, Sinatra, Finocchiaro Fiddelbo, Pedrazzi Cipolla.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere notificato, ovvero dalla parte direttamente mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento.

3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

13. 2.

Lanzinger, Scalia, Russo
Franco, Cecchetto Coco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, faccio presente che l'approvazione dell'emendamento 13.3 della Commissione comporterebbe la preclusione dell'emendamento Fracchia 13.1 nonché la parziale preclusione dell'emendamento Lanzinger 13.2, almeno nella sua attuale formulazione.

Ho inteso fare queste precisazioni affinché i presentatori degli emendamenti 13.1 e 13.2 abbiano il modo di esprimersi.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIANNI LANZINGER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, la sostanza sulla quale si fonda questo emendamento — che peraltro è la riproposizione del testo originario del Senato — non riguarda tanto l'estensione delle possibilità di notificazione anche ai messi di conciliazione (nel testo dell'emendamento della Commissione vi è un evidente errore di stampa poiché si parla di «mesi di conciliazione» e non di messi), quanto quell'altra forma di notifica che può essere autorizzata, in caso di comprovata necessità, che prescinde dalla attività del messo di conciliazione, che peraltro è un impiegato comunale. Il mio emendamento 13.2 prevede anche che la notificazione possa essere eseguita — con le garanzie del servizio postale — anche «dalla parte direttamente mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento».

Alla luce di questa considerazione ed essendo diversi la funzione ed i soggetti

che opererebbero l'attività di notificazione, se può sussistere una preclusione per la parte in cui si fa riferimento ai messi comunali, essa non sussiste per la parte finale del mio emendamento 13.2, dove si prevede espressamente: «ovvero dalla parte direttamente mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento».

PRESIDENTE. Onorevole Lanzinger, il suo emendamento 13.2 fa riferimento all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario. L'emendamento 13.3 della Commissione, fa invece, riferimento esclusivamente ai messi di conciliazione.

Quindi, in sede di coordinamento formale del testo si potrà eliminare il riferimento alle figure dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, in conseguenza dell'eventuale approvazione dei due emendamenti.

GIANNI LANZINGER. Ne prendo atto, signor Presidente. Si tratta infatti di un problema di coordinamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 13.3 della Commissione ed invito il collega Lanzinger a ritirare il suo emendamento 13.2.

La Commissione ha modificato il testo dell'articolo 12 quale ci era pervenuto dal Senato; è stato creato un altro impianto della norma ed è stata soppressa la figura dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario, nei cui ruoli transitavano i messi di conciliazione attualmente in servizio. Se fosse approvato l'emendamento Lanzinger 13.2 potrebbe essere compromessa la bontà dell'intuizione avuta dalla Commissione circa la possibilità di disporre di un ruolo unico dei messi di conciliazione presso i comuni.

Ribadisco pertanto il mio invito al collega Lanzinger affinché ritiri il suo emen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

damento 13.2, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 13.3 della Commissione ed esprime parere contrario sull'emendamento Lanzinger 13.2.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, credo sia opportuno procedere all'accantonamento anche dell'articolo 13.

Vorrei far presente che l'emendamento 13.3 della Commissione fa riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 12, che abbiamo precedentemente accantonato. Penso che la soluzione adottata in riferimento a tale norma non potrà non avere influenza sulle decisioni che dovremo assumere in merito all'articolo 13 e, in particolare, alla valorizzazione o meno della figura dei messi di conciliazione.

PRESIDENTE. Anche alla Presidenza sembra opportuna una pausa di riflessione al fine di armonizzare i vari aspetti del problema. Pertanto, non essendovi obiezioni, ritengo possa rimanere stabilito di accantonare l'articolo 13.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 14 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

Art. 14.

(Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace).

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'onere annuo derivante dalla norma di cui al comma 1 è valutato in lire 26.970.000.000, e quello derivante dalla norma di cui al comma 2 in lire 28.215.000.000.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

14. 1.

Governo.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento 14.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 14.1 del Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

Art. 15.

(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza,

il più anziano, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

Art. 16.

(Sorveglianza).

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 17.

(Competenza del giudice di pace).

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 7. — *(Competenza del giudice di pace).* — Il giudice di pace è competente

per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: prodotto dalla circolazione *fino a:* non superi *con le seguenti:* escluso il danno alle persone, nelle controversie di valore non superiore a.

17. 1.

Maceratini, Valensise, Berselli, Trantino.

Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il numero 4).

17.2.

Lanzinger, Scalia, Russo
Franco, Cecchetto Coco.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Maceratini 17.1 e Lanzinger 17.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti Maceratini 17.1 e Lanzinger 17.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 17.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, il mio emendamento 17.2 si basa su alcune argomentazioni, che desidero esporre.

Il quarto comma del capoverso dell'articolo 17 prevede una serie di ipotesi nelle quali si prescinde dal valore della causa, ipotizzando dunque una competenza assoluta del giudice di pace. La suddetta norma non fa riferimento soltanto a casi che possono definirsi coerenti rispetto alla delineata figura del giudice di pace, ma anche ad un'ipotesi che mi sembra del tutto in contrasto con le competenze «di giustizia minore» dello stesso giudice. Infatti, il numero 4) del suddetto capoverso dice che si prescinde per competenza dal valore nelle cause di opposizione alle sanzioni ammini-

strative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico n. 309 del 1990.

Tale previsione comporterebbe certamente una profonda deroga rispetto all'ambito di giustizia affidato al giudice di pace. Infatti, egli sarebbe chiamato a decidere in cause nelle quali è profondamente presente il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Tali cause possono essere — ed in molti casi saranno — di eccezionale entità dal punto di vista del valore patrimoniale in gioco.

In sostanza, non mi so spiegare le motivazioni per cui, mentre a livello ordinario la competenza del giudice di pace viene limitata a cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni di lire, nel caso di contenzioso fra cittadino e pubblica amministrazione quella competenza diviene senza limiti.

Ritengo che il mio emendamento 17.2, pur se non in grado di incidere sul disegno complessivo della legge, credo sia giustificato dal fine di riportare la normativa nei limiti propri per quanto concerne il rapporto fra il giudice di pace e l'insieme della magistratura. Diversamente, avremmo un giudice di pace che emette sentenze dal punto di vista della qualità di valore pari o superiore a quelle del pretore. Non mi pare che ciò rientri fra le intenzioni di chi ha proposto questa normativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo la votazione nominale per l'emendamento Lanzinger 17.2.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 17.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	310
Votanti	309
Astenuto	1
Maggioranza	155
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	286

Sono in missione 36 deputati.

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, credo che l'articolo 17, uno dei fondamentali del provvedimento, in quanto fissa la competenza in materia civile della nuova figura del giudice di pace e quindi prospetta le modalità di funzionalità dell'istituto, sia stato approvato in prima lettura dal Senato e stia per essere varato da questo ramo del Parlamento in maniera un po' sbrigativa. Questo aggettivo non vuole essere offensivo, ma sembra a me non sia stata fatta eccessiva e ponderata considerazione del ruolo che può essere affidato al giudice nell'impianto generale della funzione giurisdizionale svolta a questi livelli.

L'aver introdotto il principio che tale giudice è competente per le cause di risarcimento del danno fino a un valore di 30 milioni è senza dubbio condivisibile. Tuttavia si sarebbe dovuta compiere — e non è stata compiuta — una distinzione tra la causa risarcitoria per danni a cose, il cui valore è sicuramente individuabile fin dall'inizio del giudizio (e dunque una causa del genere può essere affidata a questa figura di giudice) e la causa risarcitoria per danni a persone. Infatti, il più delle volte all'inizio del giudizio un danno del genere non è quantificabile; evidentemente accertamenti medici nel corso del

tempo possono comportare una modificazione dell'entità del danno. Si correrebbe pertanto il pericolo di arrivare ad una conclusione contraria all'ispirazione della legge, consistente nella volontà di «deflazionare» l'attività dei tribunali, oberati da troppo lavoro. Gli avvocati sarebbero infatti ugualmente costretti ad investire il tribunale del tipo di cause richiamato; essi non possono, rischiando sulla pelle dei loro clienti, stabilire in anticipo un tetto per il risarcimento dovuto, posto che l'indennizzo non è inizialmente individuabile nella sua precisa entità.

Sarebbe stato più logico e coerente con le funzioni del giudice di pace stabilire la sua competenza esclusiva per tutti i casi di risarcimento del danno, anche non proveniente da circolazione stradale, con un limite di valore di 30 milioni, e lasciare il danno alle persone, che ha una importanza che non può sfuggire ad alcuno, alla competenza del tribunale.

Sarebbe stato il sistema per dare razionalità e sistematicità alla riforma. Non viene invece colta questa opportunità; non è stato recepito il suggerimento contenuto nel nostro emendamento.

Per le ragioni indicate voteremo contro l'articolo 17. Ci auguriamo che il Senato, evidentemente entro i limiti di quanto già deciso, possa nuovamente modificare la norma che a nostro avviso vulnera in maniera grave la funzionalità del nuovo istituto che si vuole introdurre nell'ordinamento giudiziario italiano. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 18.

(*Competenza del pretore*).

1. Il primo comma dell'articolo 8 del

codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: quindici milioni con le seguenti: venti milioni.

18. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo alla Commissione se abbia qualcosa da aggiungere.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 18.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 18.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.1 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 19.

(Connessione).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo

40 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

«Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del terzo comma, sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del terzo comma, sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'ultimo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti.

* 19. 1.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'ultimo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

* 19. 2.

Il Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 19.1 della Commissione, identico all'emendamento 19.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 19.2, identico all'emendamento 19.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 19.1 della Commissione e 19.2 del Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 20.

(Patrocinio).

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 82 — *(Patrocinio)*. — Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 21.

(Giudizio secondo equità).

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire un milione».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.

21. 1.

Lanzinger, Scalia, Russo
Franco, Cecchetto Coco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 21 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore ad esprimere su tale emendamento il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione ha unanimemente espresso parere favorevole sull'emendamento Lanzinger 21.1, che permette al giudice di pace di decidere secondo equità le cause il cui valore non ecceda i due milioni di lire.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzinger 21.1, poiché esso tende a diminuire l'onere ed il lavoro dei magistrati ordinatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 21.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, desidero solo ricordare che le ragioni iniziali che mi hanno indotto a presentare l'emendamento sono quelle di avvicinare la giustizia al cittadino, rendendo semplice e celere il risultato delle controversie ed evitando di affaticare, per ragioni non certe formalistiche, la giustizia. Il parere favorevole della Commissione e del Governo mi incoraggiano nel ritenere opportuna la proposta di modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lanzinger 21.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 del testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico quello approvato dal Senato.

ART. 22.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: «Titolo II. — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE» è sostituita dalla seguente: «Titolo II. — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 311. — *(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).* — Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23 del progetto di legge 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 23.

(Poteri istruttori del giudice).

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 312. — *(Poteri istruttori del giudice).* — Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 24.

(Querela di falso).

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 313. — *(Querela di falso).* — Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

ART. 25.

(Forma della domanda).

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: «CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE» è sostituita dalla seguente: «CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito da seguente:

«ART. 316. — *(Forma della domanda).* — Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 26.

(Rappresentanza davanti al giudice di pace).

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 317. — *(Rappresentanza davanti al giudice di pace).* — Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 27.

(Contenuto della domanda).

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 318. — *(Contenuto della domanda).* — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica, un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 28.

(Costituzione delle parti).

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 319. — *(Costituzione delle parti).* — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 29.

(Trattazione della causa).

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 320. — *(Trattazione della causa).* — Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30 del progetto di

legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 30.

(Decisione).

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 321. — *(Decisione).* — Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 31.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART. 322. — *(Conciliazione in sede non contenziosa).* — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Passiamo all'articolo 32 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 32.

(Termini per le impugnazioni).

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 33.

(Impugnazione).

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 34.

(Giudice dell'appello).

1. All'articolo 341 del codice di proce-

dura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

CAPO III

COMPETENZA E PROCEDIMENTO
PENALE DEL GIUDICE DI PACE

ART. 35.

(Delega al Governo in materia penale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 36 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 36.

*(Competenza in materia penale
del giudice di pace).*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che presentino le seguenti caratteristiche:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

a) siano puniti con la pena dell'arresto o con quella della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, ovvero con la pena dell'ammenda, sola o congiunta con quella dell'arresto;

b) siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative;

c) non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 37.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, propongo di accantonare l'articolo 37, onde consentire al Comitato dei nove un approfondimento delle questioni da esso poste.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito l'accantonamento dell'articolo 37, secondo la proposta avanzata dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 38 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 38.

(Entrata in vigore del decreto legislativo).

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Coordinamento).

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, a nome del Comitato dei nove, propongo di accantonare gli articoli 40 e 41, al fine di consentire un ulteriore approfondimento di una materia estremamente delicata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito l'accantonamento degli articoli 40 e 41, secondo la proposta avanzata dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 42 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

ART. 42.

(Norme di coordinamento e di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 43 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

Art. 43.

(Cause pendenti).

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

43. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 43 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Rela-*

tore. La Commissione accetta l'emendamento 43.1 del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 43.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 43.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

Art. 44.

(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori).

1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla discussione sull'articolo 44.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, vorrei esprimere più che altro una perplessità sul contenuto dell'articolo 44, che spero il Governo o la Commissione possano fugare.

Nella norma al nostro esame si prevede la soppressione degli uffici dei giudici conciliatori immediatamente dopo l'approvazione del progetto di legge in esame. tuttavia, è inevitabile un lasso di tempo più o meno lungo prima dell'istituzione del giu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

dice di pace, in quanto è necessario organizzare una struttura giudiziaria che oggi non esiste.

Mi domando pertanto che cosa succederà in questo intervallo di tempo e se non sia necessario che la Commissione o il Governo sottopongano all'attenzione dell'Assemblea l'ipotesi di un regime transitorio che protragga la competenza del giudice conciliatore fino a quando non sarà operante l'istituto del giudice di pace.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'articolo 49 del disegno di legge al nostro esame prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 47 abbiano effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992.

Il relatore intende chiarire ulteriormente questo punto all'onorevole Lanzinger?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, concordo con la sua precisazione: queste norme entreranno in vigore dal 2 gennaio 1992 ed è quindi prevista una fase transitoria, così come richiesto dall'onorevole Lanzinger.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 44 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 45 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 45.

(Dei giudici).

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale ordinario;

- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 46 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 46.

(Regime fiscale).

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di un milione di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio; le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di un milione di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudici di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: il cui valore non eccede la somma di un milione di lire, con le seguenti: di competenza del giudice di pace.

46. 1.

Maceratini, Trantino, Berselli,
Valensise.

Al comma 1, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.

46. 3.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

46. 4.

Governo.

Sopprimere il comma 3.

46.2.

Maceratini, Trantino, Berselli,
Valensise.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno d'età e che siano stati nominati giudici di pace ai sensi della presente legge.

46. 01.

Andò, Mastrantuono. Alagna.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anti-

cipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno d'età e che siano stati nominati giudici di pace ai sensi della presente legge, conferendo ai dipendenti pubblici non più di cinque anni di anzianità convenzionale ai fini del computo del trattamento pensionistico secondo l'ordinamento delle singole carriere di appartenenza, e prevedendo per gli avvocati ed i notai un incremento del 10 per cento delle pensioni che ad essi spetterebbero in base alle norme vigenti.

46. 02.

Andò, Mastrantuono, Alagna.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno d'età e che siano stati nominati giudici di pace ai sensi della presente legge.

2. Qualora l'agevolazione consista nell'attribuzione di anzianità convenzionale o di periodi di contribuzione figurativa finalizzati al conseguimento di trattamenti pensionistici più favorevoli rispetto a quelli che sarebbero dovuti in base all'anzianità maturata al momento del collocamento a riposo anticipato, tali attribuzioni non possono essere riferite ad un periodo superiore a cinque anni.

46. 03.

Andò, Mastrantuono, Alagna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 46, sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Maceratini 46.1; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 46.3; accetta l'emendamento 46.4 del Governo ed esprime parere contrario sull'emendamento Maceratini 46.2.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Andò 46.01, 46.02 e 46.03, la Commissione chiede siano accantonati per consentirne l'approfondimento in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 46.3 della Commissione, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 46.4 e concorda, per il resto, con il parere espresso dal relatore, anche per quanto riguarda la richiesta di accantonamento degli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che gli articoli aggiuntivi Andò 46.01, 46.02 e 46.03 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 46.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, ci rendiamo conto che l'emendamento non ha un contenuto semplice. Con esso, infatti proponiamo che tutta la materia devoluta al giudice di pace sia esente dall'imposta di bollo e che quindi non sia introdotto il limite di 2 milioni previsto dal successivo emendamento 46.3 della Commissione.

Ritengo occorra essere coerenti con le dichiarazioni rese soprattutto fuori di quest'aula, che spesso vengono tradite dai giochi procedurali che si fanno al suo interno. In occasione dell'esame dell'ultima legge finanziaria, il bilancio della giu-

stizia, come è noto, è stato gratificato da un modestissimo incremento di 400-500 miliardi; peraltro, mentre si operava questo intervento, commendevole anche se insufficiente, con l'altra mano si chiedeva la restituzione di tale somma attraverso l'introduzione dell'imposta di bollo per un valore di 10 mila lire. Tale intervento rappresenta un autentico ladrocinio ai danni dei cittadini che devono ricorrere alla giustizia italiana.

In Italia, appena sei anni fa, nel 1985, l'imposta di bollo ammontava a 600 lire; oggi è arrivata a 10 mila lire, con un incremento pari a 1.430 volte, il che supera veramente ogni «traguardo». Vorrei che il ministro, che è impegnato su questa materia oggi in aula, giustificasse di fronte agli operatori della giustizia questo incredibile aumento dell'imposta di bollo; un aumento che praticamente nega la giustizia ai cittadini non abbienti, facendone una sorta di quartiere separato, al quale possono accedere solo i ricchi. In tal modo, si viola il diritto alla difesa che, come lor signori mi insegnano, dovrebbe essere costituzionalmente garantito.

Vogliamo allora cominciare a dare un piccolo segno di resipiscenza in questa materia? Vogliamo fare in modo che nella giustizia minore affidata al giudice di pace non esistano balzelli né imposte, e che il cittadino possa chiedere, con un semplice pezzo di carta, senza bolli di alcun genere, quella giustizia di cui ha bisogno? Ci vogliamo rendere conto che l'Italia è l'unico paese d'Europa in cui ancora esistono balzelli che impediscono di fatto al cittadino di ottenere giustizia? Come possiamo parlare di sessione della giustizia in questo Parlamento, se non ci si occupa dei problemi pratici e concreti, che pure sono importantissimi?

Nelle preture, nei tribunali vi è una vera e propria rivolta e a ragione. Non è ammissibile, infatti, l'incredibile aumento da 600 lire a 10 mila lire dell'imposta di bollo! Questa è l'occasione per dare un piccolo segno di resipiscenza. Bisogna rendersi conto che, se si vuole veramente aiutare la giustizia, è questa una delle strade da percorrere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, il nostro gruppo è favorevole all'emendamento Maceratini 46.1. Le argomentazioni svolte poc'anzi dall'onorevole Maceratini ci appaiono infatti convincenti; in effetti, l'obiettivo che ci proponiamo di perseguire con i provvedimenti oggi in discussione non è solo quello di ridurre la distanza tra le istituzioni giudiziarie e i cittadini, decongestionando così gli uffici e rendendo più rapida la risposta alle richieste di giustizia, ma anche di rendere la giustizia meno costosa: e questo è uno dei problemi più seri e più gravi che abbiamo di fronte.

Il cittadino che chiede giustizia alle istituzioni competenti viene scoraggiato da costi sempre più elevati. Soprattutto negli ultimi tempi abbiamo assistito ad aumenti che gravano in particolare sui cittadini meno abbienti, il che rende disuguale, di fatto, la risposta della giustizia alle richieste della gente. Mi sembra che l'emendamento in questione dia un contributo, sia pure minimo, nella direzione indicata.

Le obiezioni relative alla copertura finanziaria, che immagino saranno avanzate dal Governo, non dovrebbero avere valore in questo caso.

Qui ci troviamo, infatti, di fronte ad una scelta di fondo: o perseguiamo l'obiettivo di far funzionare la giustizia e, soprattutto, di renderla più vicina ai cittadini, in particolare modo ai meno abbienti, oppure rinunciando a tale scopo, che pure è sempre dichiarato dal Governo.

Per questi motivi voteremo a favore dell'emendamento Maceratini 46.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Il mio gruppo condivide l'emendamento Maceratini 46.1 e pertanto esprimerà su di esso voto favorevole. Ci pare sia questo un atto di civiltà dovuto.

È fuori di dubbio, infatti, che l'onere economico di un processo rappresenti un fondamentale deterrente per l'accesso alla giustizia da parte del cittadino. Noi vogliamo che vi sia un sistema pubblico di giustizia, che non vi sia la scappatoia dell'arbitrato o, peggio, che si faccia ricorso a soluzioni pasticciate tra privati. Crediamo sia fondamentale che nel processo di avvicinamento dell'apparato dello Stato al cittadino «l'azienda giustizia» sia in grado di mettere in atto una risposta efficiente e, in quanto tale, accessibile.

Da questo punto di vista, a fronte della lentezza con la quale il Parlamento approverà o non approverà le norme in materia di patrocinio gratuito a favore dei non abbienti, abbiamo il dovere di applicare in questo momento l'articolo 3, comma 2, della Costituzione che sancisce che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale alla effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese e, evidentemente prima di tutto, al sistema di garanzia dei diritti.

Ecco perché ci pare che l'emendamento Maceratini 46.1 possa essere accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Maceratini 46.1 è stata chiesta la votazione nominale.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 46.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Votanti	318

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Astenuti 3
 Maggioranza 160
 Hanno votato sì 116
 Hanno votato no 202

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 46.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 46.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Macerati 46.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Andò 46.01, 46.02 e 46.03 sono stati accantonati.

Passiamo all'articolo 47 nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 47.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto dall'articolo 44.

47. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 47 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere sullo stesso il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento 47.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario per la grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 47.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 47.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 47, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Propongo l'accantonamento degli articoli 48 e 49, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo logica la sua richiesta, onorevole relatore, in quanto gli articoli 48 e 49 fanno riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento di legge, così come gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 46, che sono già stati accantonati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Se non vi sono obiezioni, può rimanere dunque così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

Seguito della discussione della proposta di legge: Fumagalli Carulli ed altri: Istituzione delle preture circondariali equiparate (4582) e della concorrente proposta di legge: Pedrazzi Cipolla ed altri (4758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fumagalli Carulli ed altri: Istituzione delle preture circondariali equiparate e della concorrente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedrazzi Cipolla ed altri.

Ricordo che nella seduta del 18 marzo scorso si è conclusa la discussione congiunta sulle linee generali dei progetti di legge nn. 5251, 3422, 3575, 4582, 4758 e 5393 e hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

«Parere contrario

su tutti gli emendamenti che paiono suscettibili di ampliare ulteriormente la portata finanziaria del provvedimento senza tuttavia fornire indicazioni circa i relativi maggiori oneri e la corrispondente copertura finanziaria».

Rilevo che si tratta di un parere singolare in quanto esso lascia alla interpretazione della Presidenza la decisione di stabilire quali siano gli emendamenti suscettibili di ampliare ulteriormente la portata finanziaria del provvedimento!

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II*

Commissione. Signor Presidente, nutro le stesse perplessità da lei manifestate!

Prima di procedere nell'esame degli articoli, le chiedo una breve sospensione della seduta per consentire al Comitato dei nove di valutare il parere espresso dalla Commissione bilancio in ordine agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Su questa richiesta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e uno a favore.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, credo che il parere della Commissione bilancio faccia sostanzialmente riferimento alla totale mancanza di finanziamento per l'istituzione delle presunte preture circondariali ed equiparate. Non so se il Governo mi ascolti...

PRESIDENTE. Onorevole ministro Martelli, onorevole sottosegretario Castiglione, l'onorevole Mastrantuono chiede l'attenzione del Governo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Il parere della Commissione bilancio è contrario al progetto di legge nel suo complesso, il quale, nella previsione di modifica della legge n. 30 e con l'istituzione delle cosiddette preture equiparate — con le quali si ripristinano in parte le ex preture mandamentali — pone in essere problemi di organizzazione di uffici e di magistrati.

Il parere, dunque, non si riferisce ai singoli emendamenti ma postula — ed il gruppo socialista la invoca — l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Prescindo in questo momento dalle questioni di merito che ho già avuto modo di sollevare in Commissione e che riguardano sostanzialmente aspetti procedurali. Infatti, istituiremmo una nuova pretura nella quale si svolgerebbero insieme l'atti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

vità di indagine e quelle di dibattito, contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 30 e prima ancora dall'articolo 550 del codice di procedura penale il quale, per l'appunto, stabilisce che l'attività delle indagini si svolga in una sede accentrata, qual è la pretura circondariale, e il dibattito invece nelle sezioni distaccate.

Per questi motivi chiediamo che il progetto di legge venga rinviato in Commissione per i necessari approfondimenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuto in questo momento alla Presidenza il parere della Commissione bilancio sul provvedimento. Prima avevo dato lettura del parere della medesima Commissione sugli emendamenti ed avevo osservato che non era chiaro se si riferisse a tutti gli emendamenti oppure soltanto a quelli che, a giudizio della Presidenza o del relatore o del Governo, potevano apparire suscettibili di ampliare ulteriormente la portata finanziaria del provvedimento.

Il parere della Commissione bilancio sul provvedimento è estremamente chiaro e si muove nella direzione indicata dall'onorevole Mastrantuono. Ne do lettura:

«La Commissione bilancio, rilevata la necessità di definire preliminarmente il quadro complessivo delle risorse disponibili per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli uffici giudiziari e, conseguentemente, di identificare gli interventi che si intendono finanziare a carico delle predette risorse, evitando quindi di prospettare frammentariamente singoli progetti di legge a carattere settoriale; rilevato altresì che il provvedimento, privo di disposizione finanziaria, prescinde del tutto dall'esigenza di quantificare e dare copertura ai relativi oneri; ricordato inoltre di avere già sollecitato la Commissione di merito a fornire gli elementi necessari a quantificare gli oneri derivanti dal progetto di legge, esprime, allo stato, per le suddette considerazioni:

Parere contrario».

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, chiedo la sua attenzione e quella dell'Assemblea per esprimere il mio pensiero in ordine a quella che è stata chiamata la «settimana della giustizia».

La Commissione giustizia ha alacramente lavorato — devo rivolgere un plauso ai suoi membri — impegnandosi ad approfondire questioni di fondo quali il giudice di pace e le preture circondariali equiparate (quest'ultima in risposta alle richieste giustamente avanzate da popolazioni che vogliono giustizia). La Commissione dunque si è adeguatamente preparata a questa settimana di attività dell'Assemblea, nel senso prospettato dal Presidente della Camera.

Chiedo pertanto che questi argomenti vengano discussi; in caso contrario finiremo per approvare soltanto il decreto-legge, come avremmo fatto, a prescindere dalla «sessione giustizia».

Circa il merito del problema, rilevo che abbiamo più volte risposto alla Commissione bilancio, di cui naturalmente rispettiamo il parere. La II Commissione ha ribadito all'unanimità che non vi è bisogno di nuove spese, tutto risolvendosi nell'ambito della gestione del personale esistente, salvo eventuali successive modifiche ritenute necessarie dal Governo.

Ritengo pertanto che, dopo una breve sospensione dei lavori dell'Assemblea, che consenta alla Commissione una pausa di riflessione per le determinazioni da adottare, si debba procedere nell'esame del provvedimento, esaurendone l'iter.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

il Governo ha più volte rappresentato in Commissione l'inopportunità di procedere all'esame di questo provvedimento, indicando a sostegno di tale ipotesi due ragioni: perché contemporaneamente è in fase di avanzata discussione al Senato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino delle circoscrizioni giudiziarie (secondo quella visione organica che è stata sollecitata dalla Commissione bilancio); e perché il Governo ritiene che il provvedimento in esame, se accolto nel testo in discussione, risulterà sconvolgente per l'assetto dell'amministrazione della giustizia, mancando la copertura finanziaria e non sussistendo le condizioni per reperire il nuovo personale necessario.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il provvedimento serve a far funzionare la giustizia periferica!

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mentre il presidente della II Commissione dichiara che il provvedimento non comporta maggiori spese, il Governo deve responsabilmente avvertire che esso comporta pesanti oneri finanziari. Il Governo ritiene quindi non solo opportuno ma necessario che la proposta di legge n. 4582 torni all'esame della Commissione, come richiesto dall'onorevole Mastrantuono.

PRESIDENTE. Preso atto delle precisazioni espresse a nome del Governo dal sottosegretario Castiglione, ricordo che l'Assemblea, essendo sovrana, potrebbe anche decidere di proseguire l'esame del provvedimento nonostante il parere contrario della Commissione bilancio. Trattandosi tuttavia di una questione di non poco momento e che presenta sostanziali difficoltà, sospendo brevemente la seduta per consentire un ulteriore approfondimento delle questioni poste.

**La seduta, sospesa alle 12,
è ripresa alle 12,20.**

Sull'ordine dei lavori.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, a nome del Governo chiedo che si riprenda la discussione del disegno di legge n. 5496 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di durata della custodia cautelare.

PRESIDENTE. In considerazione dell'importanza della questione avverto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, su questa proposta darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, riteniamo opportuno organizzare i nostri lavori in modo da votare almeno tre dei provvedimenti al nostro esame: quello relativo alla custodia cautelare, quello concernente l'istituzione del giudice di pace e quello inerente alle preture circondariali.

Sulla base della prassi consolidata di organizzare in modo ottimale i lavori dell'Assemblea, propongo che si passi ora alla discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 5496, concludendola alla ripresa pomeridiana della seduta. A quel punto, si potrebbe riprendere l'esame dei provvedimenti sull'istituzione del giudice di pace e sulle preture di cui ai punti 5 e 6 dell'ordine del giorno — nel frattempo il Governo potrà maturare una posizione in merito alle preture —, e successivamente tornare al punto 4, passando

all'esame degli articoli del decreto-legge n. 60 del 1991.

La ragione della mia proposta tende ad evitare il rischio che, una volta convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di durata della custodia cautelare, vengano meno le condizioni per approvare gli altri provvedimenti relativi alla «sessione giustizia» all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi pare di poter rilevare che la proposta testé formulata dall'onorevole Violante non sia in contrasto con quella del Governo, soprattutto tenendo conto che tutti i provvedimenti citati sono all'ordine del giorno della seduta odierna. Si tratterebbe pertanto di articolare diversamente l'ordine del giorno della seduta odierna.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo, comprende le preoccupazioni espresse dall'onorevole Violante sul provvedimento relativo all'istituzione del giudice di pace. Condivide la proposta di riprendere i nostri lavori con la discussione sulle linee generali del decreto sulla custodia cautelare e di proseguire e concludere l'esame del provvedimento sulla istituzione del giudice di pace.

Il Governo ritiene tuttavia opportuno, anche per avere il tempo di approfondire i problemi posti dalla Commissione bilancio, che si torni poi all'esame del decreto legge sulla custodia cautelare, anziché procedere all'esame del provvedimento sulla istituzione delle preture circondariali equiparate. Riteniamo che un rinvio solo di qualche ora in effetti non cambierebbe nulla e ci farebbe ritrovare esattamente nella stessa situazione.

Credo che tale specificazione sul modo

di procedere dei nostri lavori consenta di salvaguardare l'esigenza sollevata dall'onorevole Violante e, nello stesso tempo, di non privare l'Assemblea della possibilità di affrontare nuovamente, nell'ambito di questa sessione sulla giustizia, il provvedimento sulla istituzione delle preture circondariali equiparate. L'esame di quest'ultimo provvedimento, ad avviso del Governo, dovrebbe svolgersi dopo l'esaurimento della discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di custodia cautelare. Diversamente, credo che i tempi a disposizione non sarebbero sufficienti a consentire quegli approfondimenti richiesti dalla Commissione bilancio.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, si potrebbe anche essere d'accordo purché sia chiaro che tutti i provvedimenti dovranno essere votati entro la settimana in corso.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, questo è un impegno che la Conferenza dei presidenti di gruppo aveva assunto e che la Presidenza non può che incoraggiare.

LUCIANO VIOLANTE. Ribadisco l'opportunità di mantenere gli impegni stabiliti con il calendario.

Se il Governo concorda con questa mia ulteriore precisazione ritengo che si possa addivenire ad un'intesa.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, mi limiterò soltanto a precisare che la proposta del Governo, corretta dall'inventario dell'onorevole Violante ed ulteriormente modificata dall'intervento del sottosegretario Castiglione, trova il consenso del gruppo della democrazia cristiana.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Che tutti questi provvedimenti debbano essere esaminati interamente nella giornata di oggi, oppure una parte nella seduta odierna ed un'altra in quella di domani (insieme con i provvedimenti all'ordine del giorno di domani), è problema che dovrà essere risolto dalla Presidenza. In ogni caso credo non si tratti di una questione insolubile.

Del resto, i colleghi sanno che il calendario dei lavori per questa settimana prevede che si svolgano votazioni fino a venerdì mattina: approfitto di questa occasione per ricordarlo. Desidero anche aggiungere, per chiarezza nei confronti del gruppo comunista, che — occorre che intervengano chiarimenti seri; nell'attuale situazione, il gruppo della democrazia cristiana nutre forti perplessità sul tema. Vi è un parere della Commissione bilancio contrario non solo agli emendamenti ma allo stesso testo; di qui la necessità di sostanziali chiarimenti.

Mi pare comunque che, così prefigurato l'ordine dei lavori, vi sia il tempo per pervenire a tale chiarificazione. Il gruppo della DC è quindi favorevole alla proposta complessiva di organizzazione dei lavori quale è emersa dagli interventi fin qui svolti.

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, il problema che si presenta sembrava di difficile soluzione ma pare ora avviato ad un componimento abbastanza soddisfacente.

Tuttavia, in riferimento alle precisazioni dell'onorevole Violante, vorrei introdurre qualche elemento di responsabile perplessità. Mi sembra che esaurire l'ordine del giorno nella sua attuale articolazione rappresenti un itinerario dal quale sia difficile prescindere; tuttavia credo che, oltre al cosiddetto decreto sulle scarcerazioni, ci sia l'esigenza di approfondire le questioni autorevolmente poste dal Governo. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l'impiego dei laureati in giurisprudenza come

assistenti dei pubblici ministeri, ritengo esista il diritto per ciascuno di noi di esprimere le proprie perplessità e le ragioni che ci inducono ad assumere un atteggiamento di contrarietà nei confronti di tale provvedimento. Questo diritto non può essere disatteso da nessun ordine del giorno o intesa che possa eventualmente raggiungersi.

La proposta del Governo mi sembra quindi ragionevole, nel senso che essa non precludeva e non preclude a nessuno — anche in seguito alle precisazioni dell'onorevole Violante ed all'ulteriore risposta del Governo — la possibilità del confronto.

Non credo — per fare una considerazione di ordine generale — che in una materia così delicata si debba consentire ad una sorta di fretta che la dice lunga sulla situazione esistente, soprattutto in assenza di un'articolata dialettica con il Governo, che rappresenta un interlocutore non occasionale, se si vuole evitare di adottare una legislazione che indulga eccessivamente al sistema delle novelle e delle interpolazioni, al di fuori di un qualunque contesto unitario. Ciò darebbe luogo a politiche di controriforma mentre invece ritenevamo di poterci collocare all'avanguardia sul fronte di una politica riformista in ordine a problemi delicati come quelli dell'amministrazione della giustizia. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI).*

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, credo si possa accedere alla proposta formulata dal collega Violante, anche in seguito alle ulteriori precisazioni rese dal sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dal collega Capria, a mio avviso, c'è la possibilità di varare un provvedimento che certamente è di grande valore, quale quello relativo alle preture circondariali. Ho ascoltato il parere espresso dalla Commissione bilancio e devo francamente manifestare profonde riserve in relazione al

fatto che il testo al nostro esame obiettivamente non comporta spese.

Infatti, per quanto riguarda il personale, il provvedimento non stabilisce alcuna nuova assunzione di onere, trattandosi invece di valorizzare il personale già in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia. Per quel che concerne i locali e le attrezzature, vorrei ricordare che quasi sempre si tratta di strutture che già erano adibite allo svolgimento delle funzioni delle preture, per cui non occorrerà crearne di nuove.

In ogni caso, come sappiamo, le spese per i locali e le attrezzature non gravano sui bilanci dello Stato, ma su quello dei comuni.

Quindi, credo che con un'attenta riflessione sulla materia si possa varare un provvedimento certamente assai importante per garantire il maggiore snellimento dell'attività giudiziaria e per dare una risposta positiva alla domanda di giustizia della gente.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cosiddetta «sessione giustizia», nata male, si sta concludendo peggio. Mi riferisco al ridicolo della discussione congiunta di numerosi provvedimenti e di una sessione che è tale non perché giunga ad inquadrare in un contesto complessivo le misure da adottare — anche le più urgenti — in materia di giustizia, ma semplicemente per disporre dell'espedito per iugulare e discussioni, restringendo i diritti regolamentari dei singoli deputati. Ebbene, nella sua conclusione tutto ciò sta dimostrando il suo vero significato.

Parliamoci chiaro, onorevoli colleghi, quello che sta avvenendo è «io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me»; in altri termini, se tu non dai una cosa a me, io non do una cosa a te...!

In un tema di custodia cautelare, vi è il problema dell'interpretazione autentica

della Costituzione. Essa viene interpretata nel senso che la legge stabilisce il limite massimo di attuazione della disposizione costituzionale; è chiaro che ormai questo è il vostro intendimento: volete stabilire quante sono, per legge, le persone che possono usufruire della scarcerazione per decorrenza dei termini. In questo senso, proponete che si dia innanzitutto sfogo alla vostra esigenza di dimostrare una capacità forcaiola che superi quella dei singoli magistrati. Ecco la vostra unica preoccupazione!

Per il resto, si dice che vi siano esigenze di bilancio. In realtà queste ultime esistono perché non avete il coraggio di dire che, in seguito alla istituzione delle cosiddette preture circondariali equiparate — ridicole nella denominazione, anche se utilissime nella sostanza —, si arriva alla condizione di sopprimere le sedi distaccate, le quali non avrebbero più alcuna ragione di essere. Non avete avuto il coraggio di fare questo prima e sarete costretti a farlo adesso; ma dovete arrivare a ciò, per lo meno, per i motivi di bilancio: si sopprimono le sedi distaccate, ottenendo un notevole risparmio invece che un aumento di spesa. Se poi funzionerà nulla, allora il risparmio sarà totale, come si verifica oggi.

Pertanto, sono contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno. Avete voluto discutere alla proposta di inversione dell'ordine del giorno. Avete voluto discutere in maniera frammentaria sulla materia delle scarcerazioni: a questo punto si vada avanti. Nelle sedi delle varie conventicole stavate cercando l'ennesimo trucco per imbrogliare la Costituzione, i termini della legge, il significato delle norme e, in sostanza, per cambiare tutto lasciando le cose com'erano. Cari colleghi, avete fatto questa scelta: ora continuate sullo stesso piano. Ritengo che altro non vi sia da fare: proseguiamo con l'ordine del giorno previsto, senza dare lo spettacolo supplementare di un continuo rimescolamento dei provvedimenti, frugando all'interno di essi a seconda delle esigenze rappresentate dal *do ut des* della cosiddetta «sessione giustizia».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale ritiene che sia opportuno seguire l'ordine del giorno stabilito.

Non discuto le valutazioni svolte in chiave di visione globale dei temi della giustizia che hanno formato oggetto della proposta del collega Violante, anzi, per certi versi ne comprendo le finalità. Tuttavia, credo che dal punto di vista della chiarezza delle posizioni, dell'analisi dei problemi di carattere procedurale, sostanziale e costituzionale — particolarmente per quanto attiene al decreto in ordine alla custodia cautelare — debba essere svolta una riflessione specifica e debba essere previsto un dibattito in cui ciascuno esprima la propria opinione in piena libertà di coscienza e senza vincoli di appartenenza. Infatti temi di questo valore devono essere affrontati senza rimescolamenti con altre questioni. Si tratta di assumere, volta per volta, le decisioni necessarie, che indubbiamente possono anche essere diverse e mutare in relazione alle proposte che saranno avanzate.

Ecco perché credo che sia opportuno trattare i vari provvedimenti all'ordine del giorno nell'ordine originariamente predisposto, in modo che ci sia consentito compiere le dovute valutazioni. I tempi saranno quelli che saranno; non è questione di voler tracciare perimetri entro i quali essere sicuri di fare, con la fretta, anche i gattini ciechi. A mio giudizio occorre tenere gli occhi aperti, perché i problemi della giustizia si aggravano con l'adozione di misure tampone, con eventuali modifiche o con norme controriformiste, come le ha opportunamente definite l'onorevole Capria, del quale condivido la preoccupazione di inserire, in una fase nascente della nostra civiltà giuridica, una fase crepuscolare, che mi pare tardi ad essere allontanata da noi.

A mio giudizio seguire l'ordine del giorno originariamente predisposto è un modo più chiaro, più rettilineo e anche

conforme alle decisioni precedentemente assunte per compiere il nostro dovere, caso per caso, con una discussione approfondita che ci consenta di decidere su ogni provvedimento, senza mescolare l'uno con l'altro.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Presidente, credo che prima di decidere come proseguire i nostri lavori occorra una considerazione complessiva. Questa settimana di attività, con una notevole eco propagandistica all'esterno in quanto è stata definita o annunciata come sessione per la giustizia, sta finendo in modo sicuramente non commendevole. Non si fa fare al Parlamento, con riferimento all'impegno sulla giustizia, una brillante figura.

Mi pare che allo stato dei nostri lavori, al punto della discussione cui siamo giunti, questa considerazione purtroppo sia ineludibile, sicura, certa; non vi possono essere dubbi in proposito. Si tratta di non accentuare il danno e di non aggravare la situazione già di per sé deplorabile, come mi sono permesso di ricordare.

Posto che per il provvedimento concernente il giudice di pace, come è palese, viste le richieste di accantonamento, occorrono verifiche all'interno della maggioranza (di questo si tratta); posto che per le proposte di legge relative alle preture circondariali, grosso modo ci troviamo di fronte allo stesso problema, perché non vi è accordo in riferimento a una supposta spesa e alla sua copertura (e anche in questo caso il contrasto è evidente), sembra che non si possa fare altro che continuare a discutere sul decreto-legge relativo alla interpretazione autentica di articoli del codice di procedura penale in tema di durata della custodia cautelare, che non ci piace oggi e non ci piacerà domani. Almeno facciamo lavorare il Parlamento, questa è la mia considerazione!

Non credo, infatti, che si possa fare sempre la politica dei sepolcri imbiancati,

mostrando che con i rinvii e con una striz-zatina d'occhio si risolvono i problemi. Chi, come chi vi parla, non ama il decreto-legge richiamato lo dichiarerà e voterà conseguentemente. Non si può continuare a sfuggire alle responsabilità e il nostro gruppo politico non se la sente di far naufragare la sessione della giustizia.

Non abbiamo alcuna difficoltà a procedere all'esame del decreto-legge ricordato, se si tratta dell'unica materia sulla quale la Camera è in condizioni di discutere ed, eventualmente, di decidere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato gli oratori intervenuti a nome dei rispettivi gruppi, è doveroso che la Presidenza tragga alcune conclusioni.

Ritengo che vi sia un punto sul quale si è registrata la più ampia convergenza: mi riferisco alla proposta di esaurire nella seduta odierna la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 5496, relativo alla durata della custodia cautelare.

Per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei nostri lavori le posizioni sono molto meno chiare. Pertanto la Presidenza, per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei lavori, dopo aver stabilito opportuni contatti con i gruppi e con il Governo, si riserva di assumere le necessarie determinazioni.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5496.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari del MSI-destra nazionale, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 15 marzo scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Mastrantuono ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ancora una volta ci troviamo a discutere di un istituto, quello della custodia cautelare, che ha sempre rappresentato nel dibattito politico e parlamentare ed anche in dottrina, nel paese e nella pubblica opinione una delle questioni più controverse.

Infatti sin dall'approvazione dell'articolo 27 della Costituzione, quindi dall'affermazione del principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, si sono manifestate nel paese esigenze contrastanti da parte di chi poneva come prioritaria la tutela dei diritti a garanzia dell'imputato e chi invece privilegiava la tutela, rilevante sotto il profilo della costituzionalità, della massima sicurezza della collettività e dell'ordine democratico.

Il risultato è stato quello di una legislazione altalenante ed incerta, caratterizzata, a seconda dei momenti, da un regime restrittivo nei casi di maggior allarme e pericolo sociale e da un regime più liberale e garantista nei momenti di tranquillità sociale.

Le divisioni si sono accentuate allorché si è assistito a scarcerazioni per decorrenza dei termini — per altro non brevi — di pericolosi delinquenti, le quali non soltanto hanno preoccupato la pubblica opinione, ma hanno dato un segnale di fallimento della giustizia e dell'apparato giudiziario che non riesce a tenere in carcere pericolosi delinquenti nonostante il notevole impegno delle forze dell'ordine.

Signor Presidente, comprendo che non mi si debba ascoltare, ma almeno rivendico il diritto di parlare!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, specialmente quelli più vicini al relatore, consentite all'onorevole Mastrantuono di svolgere il suo intervento.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Dunque, queste scarcerazioni avevano segnato notevolmente la crisi della giustizia.

Tuttavia, credo sia opportuno ribadire che tali fenomeni non si sono verificati nel

nostro paese per mancanza di strutture, di mezzi o di risorse finanziarie: spesso sono stati dovuti all'ideologizzazione dei maxi-processi, che si sono rivelati uno strumento tutt'altro che positivo nella ricerca della verità e nell'individuazione dei colpevoli. Il processo non può infatti essere uno strumento per combattere la lotta contro la delinquenza organizzata nel nostro paese.

La pubblica opinione è rimasta sconcerata non solo dalle ultime scarcerazioni, ma anche da una serie di provvedimenti che hanno investito uffici giudiziari di ogni parte d'Italia. Mi riferisco, in particolare, a quelli emessi dalla Corte d'appello di Torino, con i quali sono stati scarcerati pericolosi boss della mafia catanese, nonché alle scarcerazioni di competenza di uffici giudiziari napoletani, motivate da errori intervenuti nella notificazione; per tale motivo sono stati rimessi in libertà pericolosi camorristi napoletani.

Si tratta di una serie di episodi che credo debbano indurre il Parlamento ad una più attenta riflessione in materia, nonché il Ministero di grazia e giustizia a valutare le cause dei problemi per porre rimedio ad una situazione che non sempre è imputabile a responsabilità delle forze politiche e parlamentari.

Se da un lato assistiamo ad episodi come quelli poc'anzi ricordati, dall'altro constatiamo fatti assolutamente contraddittori che dimostrano precise responsabilità nella celebrazione dei processi. Si pensi alle numerose condanne subite dal Governo italiano a Strasburgo per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, ove è sancito il diritto di ogni cittadino dei paesi della Comunità ad essere giudicato in tempi ragionevoli. Il vero nodo in materia è infatti rappresentato dai tempi lunghi dei processi, che spesso non solo cancellano di fatto il principio della presunzione di non colpevolezza, ma provocano addirittura effetti distorsivi in forza dei quali persone innocenti sono in carcere mentre imputati condannati da due sentenze sono scarcerati per decorrere dei termini.

Si tratta di una situazione inaccettabile,

in relazione alla quale non può bastare la formale enunciazione di principi costituzionali, volta al rispetto del diritto: stiamo parlando di fatti che comunque debbono preoccupare non solo la pubblica opinione, ma anche il Governo ed il Parlamento, al fine di trovare soluzioni adeguate, che a mio avviso possono essere rinvenute nella fondamentale esigenza di celebrare in tempi rapidi i procedimenti giurisdizionali.

Se tale risultato non sarà conseguito, credo sarà difficile raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze custodiali e la tutela della sicurezza collettiva. A questo tema sono legati profili di rilevanza costituzionale, visto che spesso si è costretti ad utilizzare la custodia cautelare per difendere la collettività democratica.

Il Governo si è trovato, in una vicenda non certo esaltante, a dover fare i conti con i problemi ricordati e quindi a dover conciliare esigenze che senza dubbio hanno messo a dura prova i principi che informano il nostro ordinamento costituzionale. Del resto, non è la prima volta che la Camera affronta simili problemi: è accaduto anche durante l'emergenza terroristica, a causa della quale sono stati emanati provvedimenti che hanno notevolmente lacerato l'ordine costituzionale del nostro paese. La stessa Corte costituzionale, con la nota sentenza del 14 gennaio 1982, è intervenuta per ribadire un principio che credo abbia guidato il Governo nell'elaborazione del decreto-legge in esame.

La Corte costituzionale sostiene che di fronte ad una situazione di emergenza Parlamento e Governo hanno non solo il diritto ed il potere, ma anche il preciso e indeclinabile dovere il provvedere adottando un'apposita legislazione di emergenza.

Certo, ciò non può e non deve mai giustificare l'emanazione di provvedimenti che costituiscano violazione dell'ordine costituzionale, anche se ci rendiamo conto — e forse il Parlamento si trova di fronte ad una situazione ancor più difficile — che, rispetto a provvedimenti di cattura emessi con decreto, vi è stato un notevole

impegno da parte delle forze di polizia, che deve essere tenuto in debito conto al fine di non demotivare ulteriormente il sistema della difesa dell'ordine pubblico.

In questo quadro di carattere generale si muove il provvedimento, che ha sollevato non soltanto nell'opposizione, ma anche nella stessa maggioranza, notevoli dubbi e non poche perplessità. Tuttavia — lo ripeto — al Governo va riconosciuto il merito di aver assunto una decisione coraggiosa di fronte ad una situazione pericolosa, già evidenziata per altro da molti magistrati che conoscono bene le condizioni dell'ordine pubblico nella città di Palermo.

A mio avviso, la giustizia non è credibile se non è comprensibile per il cittadino, il quale spesso guarda più al risultato del provvedimento che non alle sottigliezze interpretative che non raggiungono alcun fine concreto.

Per tali ragioni, oggi il Parlamento non si trova nella condizione di dover condividere o meno una determinata interpretazione della Corte di cassazione in merito al coordinamento degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale; esso piuttosto deve comprendere le ragioni complessive che sono alla base del provvedimento recante norme per la tutela della cosa pubblica, fortemente compromessa in alcune aree del nostro paese.

Per quanto riguarda gli articoli del provvedimento — superando la parte contenuta sostanzialmente nel disegno di legge n. 5916, già depositato insieme alla relazione sugli articoli integrativi e recepiti nel decreto-legge al nostro esame — l'articolo 1 chiarisce un punto che è stato oggetto di notevoli diversità di interpretazione. Al comma 1 si legge: «L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale, deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelle impiegate per la deliberazione della sen-

tenza». Conseguentemente, il comma 3 dello stesso articolo dispone che nei confronti degli imputati scarcerati in base ad una diversa interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente ripristinata la custodia cautelare e che, ai fini del computo dei termini, si tenga comunque conto della custodia anteriormente subita.

È questo il nodo del dibattito che ha investito i principi di fondo del nostro ordinamento giuridico. Anche in Commissione sono stati evocati sconvolgimenti dell'ordine costituzionale e violazioni di principi generali.

Si è posta la questione se fosse legittima una interpretazione autentica e se questa potesse essere fatta dal Governo, nonché se il terzo comma dell'articolo 1 sconvolgesse il fondamentale principio della separazione dei poteri in quanto, pur intervenendo in maniera legittima, inciderebbe sul provvedimento di carattere giurisdizionale che, sul versante della custodia cautelare, ha nel caso concreto autorità di cosa giudicata.

Come è evidente, le questioni sul tappeto sono di notevole rilievo ed io intendo esaminarle rapidamente, indicando gli elementi fondamentali che giustificano il provvedimento del Governo, nonché un intervento parlamentare di modifica incentrato su alcuni principi di fondo. Tali principi sono quelli della certezza del diritto, dell'astrattezza e generalità della norma, della tutela e della garanzia dei diritti dell'imputato, nonché quelli, che il Parlamento non può ignorare, della tutela della sicurezza dell'ordine democratico, che in molti casi è esposta a rischi per la presenza sul nostro territorio di pericolosi delinquenti.

Le norme che regolano l'efficacia nel tempo delle leggi penali sono contenute negli articoli 25 e 2 del codice penale, che esprimono sostanzialmente il principio della legalità. Mentre la dottrina tradizionale ha fatto discendere dall'articolo 25 il principio della irretroattività, una moderna interpretazione fa derivare dal coordinamento tra i due succitati articoli il

principio base del *favor libertatis*, e quindi l'irretroattività della norma penale.

Qui stiamo ovviamente parlando di norme di carattere sostanziale; il discorso è invece diverso per le norme processuali. Anche in questo caso non esiste una norma di rilevanza costituzionale che formuli il principio della irretroattività che, come principio generale dell'ordinamento in materia civile, penale e processuale, si ricava dall'articolo 11 delle preleggi al codice civile. Tale articolo enuncia un principio generale di irretroattività, che in materia processuale è quello del *tempus regit actum*, privo di rilevanza costituzionale.

Se si tiene presente la disciplina della custodia cautelare che, pur producendo effetti sullo *status* della persona, ha, anche per orientamento della stessa corte costituzionale (mi riferisco alla nota sentenza n. 15 del 14 gennaio 1982), natura processuale e non sostanziale, si giunge alla conclusione che si applica soltanto il principio della irretroattività della legge. Ma tale principio non può valere per norme di carattere interpretativo, che non hanno l'effetto di modificare una legge, bensì di chiarirne il contenuto e la portata, di interpretarla; l'effetto retroattivo della legge non va visto come violazione dell'articolo 11 delle preleggi, ma solo come un momento di interpretazione della norma processuale da applicare.

Una volta superate le questioni relative alla legittimità della interpretazione autentica, e dopo essermi soffermato sui problemi che hanno investito il principio della generalità e dell'astrattezza delle norme, sembra al relatore (questo provvedimento è stato sofferto anche per il Governo) che non potevano non essere privilegiate, in un momento di particolare difficoltà per l'ordine pubblico, le esigenze di tutela della sicurezza collettiva, che hanno rilevanza costituzionale in quanto investono l'ordine democratico nel nostro paese. Tuttavia ritengo che il comma 3 dell'articolo 1, signor ministro, possa effettivamente adombrare una violazione del principio della separazione dei poteri dello Stato. Invero, pur essendo legittima l'interpretazione autentica ed i suoi effetti retroattivi, tuttavia non

può negarsi che quel provvedimento è emesso — e ciò si desume anche dalla lettura dei mandati di cattura — non soltanto con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, ma anche in relazione al comma 3. Anzi, sembra che quest'ultimo sia stato l'elemento determinante che ha indotto all'emissione di un mandato di cattura.

Si tratta quindi di vedere — credo sia questo il problema che è di fronte al Parlamento, al Governo e a noi tutti — come sia possibile conciliare le esigenze di garanzia degli imputati con altri valori di pari rilevanza costituzionale, quale quello della sicurezza della collettività e dell'ordine democratico, senza scardinare i principi del nostro sistema.

Già in Commissione ho formulato una proposta, che sottopongo nuovamente all'attenzione dell'Assemblea e del ministro, dichiarando ovviamente la mia piena disponibilità ed apertura nei confronti del Parlamento, il quale mi auguro voglia individuare una soluzione adeguata, che tenga conto di queste esigenze: essa non deve salvare — come dice Mellini — il provvedimento del Governo, ma le esigenze che sono di fronte al Parlamento.

MAURO MELLINI. Purché restino dentro, si può fare qualsiasi cosa!

RAFFAELE MASTRANTUONO, *relatore*. È un bene che non stiano fuori!

FRANCO RUSSO. Mastrantuono, è un bene ed un male che si decidano in sede processuale. Non possiamo stabilirlo noi!

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Proprio questo voglio proporre!

La mia proposta è che si possa far riferimento ai principi del codice di procedura penale, anche e principalmente all'articolo 307, ed all'articolo 5 del decreto-legge al nostro esame, che non limita i poteri delle corti alla emissione della sentenza, ma li estende anche ad un momento successivo.

L'articolo 307 del codice di procedura penale prevede infatti che, in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, possa ripristinarsi il provvedimento — ed

il potere assume quasi l'aspetto di un dovere — allorquando ricorrano le condizioni previste dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

Anche il legislatore dal codice di procedura penale — e quest'ultimo è improntato alle più ampie garanzie — si è preoccupato di valutare l'aspetto del pericolo di fuga in relazione a reati particolarmente gravi, che credo il Parlamento ed il Governo non possano ignorare, allorquando la scarcerazione avviene non per decorrenza dei termini, ma per un'inesatta interpretazione — questa è la tesi del Governo — delle norme sulla carcerazione preventiva.

Quindi nell'invitare l'Assemblea ad approvare in tempi rapidi il decreto-legge al nostro esame credo sia utile, tenendo conto dell'impegno delle forze dell'ordine in questa delicata operazione, valutare le proposte che il relatore formulerà in un apposito emendamento, pur tenendo conto di eventuali opinioni diverse del Parlamento e di contributi utili che vadano nella direzione dei principi che ho testé individuato, quelli cioè della garanzia del cittadino e, innanzi tutto, della collettività nel suo complesso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

CLAUDIO MARTELLI, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Questo è un decreto che certamente non è stato affrontato, né da chi lo ha emesso né da chi lo deve esaminare in sede di convalida, con molta allegria, se mi è consentito usare un simile termine.

Io, invece, nonostante tutto vorrei inserire — il mio carattere è sempre improntato all'ottimismo — una battuta che peraltro gira nei tribunali. Non saprei dire se sia stato fatto qualche malizioso accostamento tra l'interessamento che ha sempre

manifestato il ministro Martelli per gli extracomunitari e il titolo che è stato dato a questo decreto, definito «decreto Bokassa» con riferimento a quel dittatore che, proclamatosi «imperatore» della Repubblica Centrafricana, aveva una concezione tutta particolare della giustizia che non vorrei che tramite gli extracomunitari si fosse in qualche modo insinuata nel nostro ordinamento.

In premessa ho parlato della sofferenza con la quale un tema di questo genere deve essere affrontato, ma non vorrei poi che tale sofferenza ci faccia anche perdere il gusto delle cose della vita, che talvolta possono anche portarci a sorridere.

Condividiamo quanto ha detto poc'anzi il relatore: il vero problema è relativo allo scontro che sussiste oggi, 20 marzo (così come alcuni giorni fa, 1° marzo, data di emissione del decreto), tra l'esigenza della collettività, in forza della quale determinati personaggi non possono restare in galera, e l'esigenza che tutto ciò avvenga in un quadro di certezze giuridiche e di garanzie del cittadino, in difetto delle quali quella definizione del decreto potrebbe avere un suo fondamento.

Non vi è dubbio che in una circostanza come questa, in sede di discussione sulle linee generali, chi da qualche anno si occupa di tali problemi non può che ribadire con forza lo sdegno per una situazione che prescinde dal caso specifico e che si riconnette a questa benedetta o maledetta macchina della giustizia che non funziona. Quando infatti usciamo dai confini nazionali siamo costretti a raccontare che un processo iniziato nel 1982 non si è ancora concluso, che dobbiamo correre appresso ai detenuti che escono dalle carceri per decorrenza dei termini e che questo Stato, questa società italiana, le nostre strutture non sono stati capaci di individuare idonei interventi operativi. Dopo nove anni i colpevoli dovrebbero stare in galera e gli innocenti liberi! Questa è la regola cui vogliono trovarsi di fronte i cittadini. Non poter dare una spiegazione del perché così non è, alla fine frustra lo stato d'animo di tutti noi, facendoci cadere le braccia di fronte ad una simile situazione.

Quante volte abbiamo detto, chiesto ed invocato che questa benedetta macchina giudiziaria sia capace di far celebrare in tempi ragionevoli i processi, in modo tale che non si dovrebbe nemmeno parlare di termini di custodia cautelare. I processi dovrebbero concludersi prima che i termini siano decorsi.

So benissimo quale terribile impatto abbia per l'opinione pubblica vedere in circolazione un delinquente perché lo Stato non è riuscito a condannarlo entro i termini previsti dalla legge. Ma qual è il primo dovere dello Stato? Far rispettare quei termini, consentire agili istruttorie, far sì, insomma, che la giustizia sia una cosa seria. Ma così non è, giustizia non è una cosa seria allorché si deve ricorrere a tali sistemi perché non si è stati capaci di giudicare i colpevoli.

Nel caso in specie qualcosa evidentemente non funziona. Infatti, anche se si dovessero applicare — noi ci auguriamo di no — le norme di cui all'articolo 1, punto 3), contenenti, a mio avviso inaudite — nel senso di mai udite — affermazioni, non posso non chiedermi quale sia lo stato del processo di Palermo. È ancora in corso il giudizio di appello? Finirà questo giudizio di appello oppure verrà il nuovo segmento della fase tra appello e Cassazione? Quali sono questi termini?

Mi chiedo perché si debba introdurre un principio che, nel combinato disposto dei punti 1, 2 e 3, dell'articolo 1 faccia tornare indietro tutte le discussioni svolte in materia di custodia cautelare quando si è varato il nuovo codice di procedura penale. Infatti, si stabilisce il principio grave secondo cui, di fronte a reati particolarmente gravi e condizioni processuali particolarmente complesse, il termine di custodia cautelare previsto dal codice non viene più a sussistere e ne rimane uno solo: i due terzi del massimo della pena prevista, il che è già di per sé un'enormità.

In pratica si dice ad un cittadino che, se ha un'imputazione, magari la più infondata di questa terra, che comporta in teoria una condanna all'ergastolo o a trent'anni, può pure accadergli di aspettare vent'anni prima che lo Stato gli dica se

deve restare o no in carcere; magari poi la pena comminata in concreto potrà essere inferiore al tempo già trascorso in carcere.

Questo è lo stato della legislazione, a prescindere dal punto 3, dell'articolo 1. È una situazione gravissima che ci fa pensare o che siano i magistrati a non lavorare a sufficienza, a non fare il loro dovere — ed è una tesi molto accreditata che io non voglio sposare, ma della quale devo prendere atto — oppure sia lo Stato a non mettere i magistrati in condizione di far rapidamente il proprio dovere. Ma noi da questa strettoia, da questo dilemma drammatico e diabolico dobbiamo in qualche modo uscire. Altrimenti — sempre tra pochi addetti ai lavori, quali quelli che ora ascoltano questo dibattito — staremo sempre a discutere di termini incivili e inaccettabili di custodia cautelare perché lo Stato, complessivamente inteso, non è in grado di far seguire alla giustizia quel corso celere e rapido, quei tempi ragionevoli — di cui parlano la Corte e il Parlamento europei che tante volte si sono soffermati sul punto, così come abbiamo fatto noi, purtroppo inascolati — che dovrebbero caratterizzare l'iter del processo penale.

La questione oggi è giunta ad uno dei suoi punti cruciali. Non mi illudo, però, che sia l'ultimo perché altri ne incontreremo nel prosieguo. Ho riletto le norme sulle quali si è aperta la diatriba se avesse torto la corte di Cassazione oppure chi contrastava la sua tesi. Effettivamente, a rileggere tali norme non con gli occhi di quando furono scritte, ma con gli occhi di oggi, ci si accorge che sussiste un dubbio sull'interpretazione del combinato disposto degli articoli 297, 303, 304 e 307 del codice di procedura penale.

Il dubbio nasce perché, come dicevo, letta con gli occhi di oggi, l'interpretazione del giudice dell'Anno — che è stato relatore della nota sentenza della Cassazione — potrebbe essere sbagliata. Allora si era nell'imminenza dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale e perciò si volevano stringere i tempi; ricordo benissimo le parole di Vassalli quando denunciava come scandalosi i termini ulte-

riormente allungati o allungabili della carcerazione preventiva. La sentenza della Cassazione, letta in quest'ottica ed in quel contesto, mi sembra recuperi molta della sua credibilità.

Il Governo oggi — e mi riferisco ai punti 1. e 2. dell'articolo 1 — fa una cosa legittima: interpreta una legge. Le interpretazioni autentiche non le inventiamo noi, sono una cosa antica. Il Governo ritiene di dover disporre per il futuro un'interpretazione diversa; non succede nulla di drammatico e si tratterà solo di vedere se in Parlamento vi sarà o meno una maggioranza disposta a seguire il Governo su questa strada.

Fin qui non saremmo alle cose orripilanti. Siamo alle cose gravi perché, come dicevo prima, con l'introduzione dei criteri di cui ai punti 1. e 2. dell'articolo 1, si stabilisce un principio — in forza del quale, signor ministro, per determinati reati, in presenza di determinate difficoltà procedurali, il termine massimo di carcerazione preventiva non è quello dei quattro anni, non è quello dei quattro anni prorogati, ma è quello dei due terzi della pena massima. Questa è la sostanza vera dei punti 1 e 2. Si tratta a mio parere di un bel balzo indietro, non solo rispetto al nuovo codice di procedura penale, ma al codice Rocco.

Signor ministro, la ventura l'ha messa alla testa del dicastero della giustizia e farà sì che con la sua presenza passi alla storia questa norma, che stabilendo il limite dei due terzi del massimo della pena e consentendo il raggiungimento del tetto dei 20 anni per i reati più gravi, permette che un cittadino possa aspettare per tutto questo tempo inerme in attesa di sapere se ha diritto di uscire dal carcere. Non è una cosa da poco!

L'aspetto però più grave — lo ha rilevato anche il relatore — per altre implicazioni che scuotono gli equilibri tra i poteri dello Stato, è quello riconducibile al punto 3, per il cui contenuto salta il principio della generalità della norma, essendo evidente che si tratta di una disposizione mirata e legata ad un fatto contingente, tanto che vi si potrebbero scrivere il nome ed il cognome dei destinatari.

La norma in oggetto, tuttavia, viola soprattutto un principio, che non è quello dello irretroattività, perché la Corte costituzionale ha aperto un varco in materia di ammissibilità della retroattività delle norme processuali penali (che è ancora tutta da discutere, in quanto la norma processuale è il modo attraverso cui la norma penale si cala nella realtà in cui viviamo)...

MAURO MELLINI. C'è di peggio!

GIULIO MACERATINI. C'è di peggio. Certamente saprai dirlo meglio di me!

Relativamente a questo argomento la cultura dell'emergenza, propria degli anni di piombo, aveva già dato un segnale negativo. Fu allora che la Corte costituzionale affermò che le norme processuali non sono soggette all'obbligo dell'irretroattività. E lo strappo fu gravissimo, perché la norma processuale è, a mio parere, il necessario corollario della norma penale, che non interviene nella pratica realtà della vita in mancanza di quella processuale. Sostenere che la norma penale non può essere retroattiva, mentre quella processuale può esserlo, significa stabilire un principio in forza del quale ad una norma penale irretroattiva (faccio un esempio limite: «per tutti i reati è comminata la pena dell'ergastolo») possono accompagnarsi norme processuali applicative capaci di intervenire retroattivamente in modo devastante.

La forzatura operata — forse a ragione — dalla Corte costituzionale durante gli anni di piombo e della lotta armata sarà un giorno ricucita da chi dovrà rendersi conto del fatto che la norma processuale penale non può essere colpita dal sospetto di retroattività, al pari di quella penale, per un principio di ordine generale sul quale non è il caso di soffermarsi in questa sede.

Il principio vulnerato dal punto 3 — rispetto al quale qualche indicazione è venuta dal relatore e qualche riflessione sarà introdotta da chi sta parlando — è quello secondo cui il giudicato di una sentenza, sia essa di carattere civile o penale, non può essere messo in discussione da una

disposizione legislativa successiva. Se così fosse infatti, si creerebbe il presupposto di ulteriori strappi non suscettibili di ricucitura alcuna.

Siamo figli di una cultura che ha fatto dello Stato di diritto l'obiettivo cui tendere ed al quale lavorare quotidianamente e che si basa sulla distinzione netta tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario (quest'ultimo definito dalla Costituzione «ordine», pur trattandosi di un potere esercitato in nome dello Stato stanti determinate guarentigie per i cittadini e per chi lo esercita). Ebbene, noi non possiamo accettare il principio che quanto è stato detto «in nome del popolo italiano» venga ridotto a nulla da un altro potere dello Stato. Infatti, con «un'arroganza» che traspare da queste norme un potere dello Stato ha affermato che la decisione di un altro potere dello Stato non ha valore e si è sostituito a quest'ultimo.

Per questo non possiamo accettare l'impostazione del Governo: non possiamo ammettere che il Governo assuma un ruolo giurisdizionale che non gli appartiene in alcun modo, comunque si legga la nostra Carta costituzionale. Questo è il tema di fondo sul quale dovremo lavorare.

Dobbiamo tener conto del fatto che l'esigenza di tutela collettiva e di prevenzione generale, della quale lo Stato si deve continuamente far carico, è un problema serio. Di fronte ad un problema serio, dal momento che non ritengo si debba rispondere con uno strappo così grave ed evidente a norme sulle quali fondiamo il nostro consorzio civile, dobbiamo valutare se è necessario che il decreto-legge n. 60 del 1991 debba rimanere, come autentica macchia, forse capace di partorire altre macchie in futuro, nell'ordinamento giuridico italiano, o se l'amministrazione giudiziaria sia in grado di completare celermente l'iter per rendere i giudicati tali. Non ci sarebbe in tal modo bisogno — e non voglio dire di più in questa sede — di un decreto che non fa onore all'ordinamento giuridico italiano che lo dovrebbe recepire e soprattutto al Parlamento che lo dovrebbe convalidare (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Vicepresidente del Consiglio, devo dirle, che mi trovo in imbarazzo a discutere di tali problemi proprio con lei. Tra le cose che succedono a uomini che si frequentano, conoscono e stimano vi è la possibilità di andare psicologicamente contro corrente rispetto all'idea che uno si è fatto nella propria vita parlamentare, personale e professionale, nei rapporti di amicizia che di creano fra di noi e che per me sono uno dei patrimoni più importanti delle relazioni politiche alle quali non ho mai subordinato alcun particolare interesse.

L'idea di parlare di questo decreto-legge proprio con lei, con il quale ci siamo incontrati in tema di «giustizia giusta» di impegno generale per portare al tema della giustizia un nostro contributo, mi colpisce.

Infatti, se avremo la possibilità di accedere all'«ultraterza» e ci concederanno per essa i passaporti necessari, andremo in paradiso per questo nostro contributo. Allora io mi presenterei al giudizio universale dicendo: con Martelli e Negri, in base alle responsabilità che allora avevamo, abbiamo evocato il problema della «giustizia giusta» nel paese, perché tale tema non fosse riservato solo agli addetti ai lavori, perché non si trattasse, come ha detto il ministro Scotti, di cose da avvocati che fanno il loro mestiere, come se, invece di una professione, il nostro fosse solo un mestiere, fossimo dei mestieranti e fossimo legati alle valutazioni che facciamo per ragioni di interesse privato in atti d'ufficio, vecchia maniera.

Quando ci siamo occupati dei problemi che ho detto abbiamo pensato che, come diceva Calamandrei nel suo libro *L'elogio dei giudici scritto da un avvocato*, la civiltà di un popolo si misura sulla base della procedura penale che sa attuare. Questa non è una sovrastruttura processuale, ma un modo per assicurare la convivenza attraverso regole certe che destinino a chiunque, il titolare attivo e passivo delle norme

nonché delle responsabilità che derivano dalla violazione delle norme penali che si canalizzano attraverso la procedura, la certezza del diritto, che è una categoria generale ed astratta che si cala nel caso concreto al fine di consentire al giudice, nella valutazione dei fatti e dei comportamenti, di trovare un'identità significativa ed una responsabilità attuativa.

È questa la ragione della mia preoccupazione intellettuale e, se permette, anche intersoggettiva. Io Capisco questa cosa perché credo che i ministri liberali abbiano avuto — come dice il poeta — «alti silenzi e profondissima quiete» di fronte alle proposte che venivano formulate. Questo fatto ovviamente mi dispiace, ma ora parlo a nome del gruppo liberare. Il mio gruppo si è riunito ieri e, valutando i fatti con attenzione, è pervenuto alla decisione di non votare se non interverranno dei significativi cambiamenti, a favore della conversione in legge di questo decreto-legge. Non voteremo a favore perché riteniamo che di tutto si possa fare a meno, ma non dei principi sui quali si fondano le ragioni stesse dell'esistenza — grande o piccola che sia — di un movimento, di un partito o dell'attuazione politica dell'idea liberale che è molto più vasta del contenitore che attualmente la esprime.

Quindi, onorevole Martelli, faccio questa dichiarazione di carattere personale perché non sembri che vi possa essere una posizione particolare, di parte o — peggio ancora — di tipo soggettivo.

Ricordo che ho partecipato al processo di Palermo come difensore di parte civile e che il Presidente Andreotti — che ha una visione pragmatica della vita — mi chiede come mai avevo assunto tale incarico.

Gli risposi che avevo assunto l'incarico di parte civile in questo processo, considerandomi una persona civile nella mia visione delle cose.

Di fronte alle prime manifestazioni di dilatazioni processuale (ricordo che allora eravamo d'accordo con molti esponenti del gruppo socialista e che erano state espresse talune perplessità: prima Rognoni, poi Mancino e Violante), si erano tenute registrando perplessità perché ciò

significava modificare le regole del gioco mentre era in corso la partita. Questo era niente di fronte al fatto che si andava a modificare il risultato della partita quando questa non era ancora finita! Qual che è avvenuto è una grande novità, è una «CAF» — non nel senso politico che si intende tradizionalmente dare a tale semplificazione terminologica —, cioè una corte d'appello federale che il Governo assume in proprio svolgendo un ruolo di giudice di quarto grado nella realtà del nostro processo.

Il Presidente Andreotti ha sostenuto che una sentenza dovrebbe essere definitiva dopo il secondo grado di giudizio; ebbene questa volta ci troviamo di fronte ad un caso di non definitività dopo il terzo grado di giudizio e alla possibilità di modificare il giudizio della Corte suprema. Presenterò una proposta di legge per l'abolizione del termine «suprema», perché ritengo che definire in questo modo un soggetto che non è neanche in grado di poter far valere le decisioni giudiziarie, belle o brutte che siano, non abbia senso.

Ricordo che alcuni anni fa il grande processualista Redenti si chiese: «Chi cesserà la Cassazione?» Fece ricorso ad un punto interrogativo perché riteneva che anche la Corte di Cassazione potesse sbagliare, ma questo non significa che vi possa essere qualcuno il quale, dopo il giudizio della Cassazione (quindi dopo una valutazione concreta in punto di diritto e in punto di collegamento tra le ipotesi di motivazione che vengono avanzate alla soluzione del caso concreto, per difetto, per incongruità o per una non corrispondenza logica tra le premesse e le conclusioni), possa intervenire. In questo caso mi riferisco al Governo per il quale, alla luce di quanto previsto dell'articolo 1 del provvedimento, è prevista una potestà interpretativa.

Ho trovato in casella — forse anche lei, onorevole Martelli — un prezioso opuscolo rosso scritto da Giovanni Galloni ed intitolato *La legge, il giudice, la certezza del diritto* (si tratta di un testo stampato a Frosinone il 9 marzo 1981).

In questo testo Giovanni Galloni, nostro ex collega e attualmente vicepresidente del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Consiglio superiore della magistratura, si è posto molti problemi...

MAURO MELLINI. Anche quelli che non si dovrebbe porre, perché il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura non può scrivere sul caso Carnevale quando dovrà poi giudicarlo!

ALFREDO BIONDI. Mi sembra che tu sia più severo di me!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei è iscritto a parlare, quindi avrà occasione di esprimere fino in fondo il proprio pensiero.

ALFREDO BIONDI. Mellini è sempre iscritto a parlare. Egli comunque non solo non mi disturba, ma mi consente di individuare la pagina esatta di quell'opuscolo.

Giovanni Galloni si pone il problema del giudice di fronte al potere esecutivo e ricorda persino Rosmini, il quale disegnava — nella geometria di allora — un triangolo isoscele, ai cui vertici poneva il Parlamento — il più significativo in quanto legislatore —, il potere esecutivo e quello giudiziario. Ricordando Rosmini, Galloni dice che non è assolutamente possibile, senza «turbare» le ossa del povero Montesquieu, compiere invasioni di campo in modo tale che l'intromissione avvenga proprio dopo che la giurisdizione si è espressa al massimo dei suoi vertici.

Non sono — come direbbe l'onorevole Scotti — cose da Avvocato; sono cose da primo anno di diritto costituzionale e che riguardano la stessa logica politica nella quale ci muoviamo, se si pensa alla possibilità che il Governo intervenga con uno *ius singulare, quod contra tenorem ed rationis et propter aliquam utilitatem, auctoritate constituentium introductum est*. È un'interpretazione particolare del diritto che soverchia il principio generale; è l'espressione della massima sovranità degli imperatori romani, *summa in cives atque in subditos legibusque soluta potestas*: un potere che non si può dire sia molto collegato con i principi cui noi ci

ispiriamo. Il decreto è la massima manifestazione di questo aspetto.

Anche mia moglie, che spesso e giustamente mi critica per quello che penso e dico, afferma che questi soggetti avrebbero dovuto rimanere in galera e non uscire e sciamare lieti nel sole, dopo aver avuto due condanne in primo e in secondo grado. Ebbene, devo rispondere a mia moglie — che è una cittadina come tante altre, quindi anche lei è un «chiunque» — dicendo che non si possono violare le leggi per dare una soddisfazione a realtà giudiziarie come quella del maxiprocesso, che ha purtroppo determinato un'illusione alla quale anch'io mi sono legato. A quell'epoca ero segretario del mio partito e mi costituì parte civile in quel processo; ero orgoglioso di rappresentare Rita e Simona Dalla Chiesa, che sono anche mie amiche come lo era il generale Dalla Chiesa, in un credito di giustizia — perché la parte civile è creditrice di quest'ultima — che vantavamo nei confronti di chi, secondo l'imputazione, aveva la responsabilità, anche se non ancora accertata, di quello e di altri eventi terribilmente luttuosi.

Devo però dire con tutto il cuore, se posso usare questa espressione, che un processo di quel tipo, un processo di massa nel quale le soggettività dei potenziali titolari di responsabilità non possono esprimersi, ha creato i problemi cui siamo posti di fronte. Tale processo ha anche sconfitto sul nascere l'idea che potesse applicarsi una «giustizia da stadio», alla Pinochet, con gli imputati in un'arena e la possibilità di individuare le singole e collegate responsabilità in modo adeguato. Allargare la durata dei processi per arrivare a nutrire una sorta di «istinto venatorio» — come diceva Calamandrei — per individuare responsabilità che sono sfuggite o non si è potuto accertare rappresenta una pretesa che — come dice il mio amico Mellini — trasforma il giudice in lottatore e forse in gladiatore. In una visione di recupero tardivo di una giustizia che sfugge, non c'è norma procedurale speciale, nessuno *ius singulare*, che possa modificare questa realtà.

Credo che a Michele Greco non debba darsi l'alone del martirologio. Il principio mafioso è composto di due aspetti (lei lo sa benissimo, onorevole Martelli): è un sistema intimidatorio e paternalistico con il quale, per varie ragioni, si stabilisce un rapporto di credibilità all'inizio e di temibilità poi; è un sistema che tenta di dimostrare che lo Stato non garantisce nulla: l'anti-Stato contesta allo Stato di non rispettare neanche le regole del proprio gioco. Ciò conferisce un alone di credibilità della mafia, che noi però non dobbiamo darle; è meglio concedere l'arresto domiciliare a quella persona, fra i suoi aranci e mandarini e con i carabinieri davanti alla porta, piuttosto che attribuire al «papa del male» la capacità di poter beneficiare di una ingiustizia singolare, che è tale — per fortuna — non solo perché la norma è singolare ma anche perché è eccezionale la sua adozione.

Si pensi a quanto ha scritto Galloni, che, a mio avviso, ha fatto bene a manifestare la sua posizione su questo tema. Secondo Galloni, la decisione del Governo — si rivolge a lei, onorevole Martelli — di emanare un decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale con i conseguenti ordini di ripristino della custodia cautelare per gli imputati, può essere giustificata politicamente solo come immediata risposta alla pubblica opinione gravemente allarmata — personalmente, per esemio, penso a mia moglie —, mentre suscita, invece, forti perplessità sotto il profilo giuridico e costituzionale per la profonda ferita arrecata ai rapporti fondamentali tra poteri dello Stato, ai principi della certezza del diritto e, quindi, alle essenziali garanzie di libertà dei cittadini.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 fa riferimento ad un errore della stessa Corte di Cassazione. Tale ipotesi si basa sull'opinione espressa da tutti gli studiosi dell'argomento, *viribus unitis*; essi si troverebbero d'accordo su un determinato orientamento, mentre poi per «Carnevale ogni scherzo vale» (ove tutta-

via, invece di *insanire semel in anno*, sembra che ciò accada per ogni fascicolo all'esame della I sezione della Corte di Cassazione). In proposito, Galloni dice che non può essere ritenuta sufficiente l'apertura da parte della pubblica opinione di un nuovo dibattito di carattere generale in ordine al regime della custodia cautelare. In sostanza, non è possibile, pur in presenza di un suo errore, che si cassi la stessa Cassazione (in proposito, viene citato Redenti).

Anche ammesso che la Cassazione abbia errato — dice, dunque, Galloni — è illogico pensare di costituire un quarto grado di giurisdizione al di sopra di essa. Successivamente Galloni fa un'autocritica o, per lo meno, un'*actio finium regundorum* delle proprie competenze, dicendo che un compito del genere non può certo essere affidato al Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo, infatti — dice Galloni —, è stato giustamente nel passato, e dovrà esserlo anche nel futuro, attento a non confondere il suo potere di controllo disciplinare e di compatibilità con l'ambiente dei magistrati con un controllo di giurisdizione.

Personalmente, signor Vicepresidente del Consiglio e ministro di grazia e giustizia, ritengo sia stata fatta una cosa anche più grave, che non possiamo accettare. Siamo liberali e non riteniamo di poter accogliere sistemi a corrente alternata. La polizia giudiziaria — ed io dico anche i giudici — è stata messa in condizione di realizzare una singolare ed atipica figura di «detenuto in attesa di decreto» e non di giudizio. Il giudizio vi era stato: in questo caso si trattava di attendere un decreto-legge modificativo dello stesso giudizio. I soggetti interessati sono stati arrestati prima ancora che il decreto in questione entrasse in vigore. Si può capire che esso sia stato tenuto nascosto, ma non credo di dover disturbare alcuno dal punto di vista dello sforzo intellettuale per identificare il tipo di reato derivante dalla privazione della libertà di un cittadino senza i necessari titoli, anche formali, per adottare le misure cautelari assunte.

Si tratta di un'altra vicenda che mi mette

in imbarazzo, signor Vicepresidente del Consiglio. Infatti, anche se so che su questo punto si stanno approntando modifiche, mi domando se esse possano essere migliorative. Sinceramente me lo auguro, poiché ci troviamo insieme in questa sede proprio per cercare di fare il possibile. So che il relatore, al quale va tutta la mia ammirazione e la mia amicizia, vuole operare uno sforzo in tal senso e so che il Governo è d'accordo sull'opportunità di modificare il testo, ma occorre stare attenti: non si può, per così dire, mettere tra parentesi il principio della retroattività. In quel caso, infatti, si realizzerebbe un diritto ancora più (a Genova dicono «più tanto») singolare. Ciò creerebbe sul piano dell'equilibrio della norma giuridica una grave realtà: il Governo ed il Parlamento riconoscerebbero in questo modo la negativa situazione creatasi, cui con la suddetta modifica del testo si tenterebbe di porre rimedio. Tuttavia, in concreto, la modifica sarebbe resa ancor più singolare per coloro che vengono tenuti in prigione, sancendo quel vecchio principio toscano che dice «a torto o a ragione non farti mettere in prigione». È la regola del *male captus bene detentus*, sempre per parlare in latino. Onorevole vicepresidente del Consiglio, mi permetto di rilevare che è una situazione veramente grave e per noi allarmante.

Le violazioni non si fermano qui. Il vigente codice di procedura penale porta la firma del ministro Vassalli, persona cara a tutti. Ricordo il ragionamento fatto quando il Parlamento, con rara e contigua valutazione della necessità, decise di cambiare in meglio il codice Rocco come i suoi fratelli; le norme che strada facendo lo hanno modificato non erano di per sé che l'espressione di una condizione dell'epoca: si stabilivano alcuni principi serventi rispetto al regime del periodo. Si ebbe, però, la dignità di preferire, nonostante il codice Rocco, con i suoi limiti e con le sue previsioni, qualche volta estremamente pesanti per chi era accusato di qualcosa, che la bassa cucina del regime venisse messa in un angolo attraverso il tribunale speciale per la difesa dello Stato, che condannò i

gentiluomini che combattevano contro i cattivi uomini che governavano (uno dei condannati fu il nostro Presidente della Repubblica Pertini). In quell'epoca si volle che vi fosse un tribunale speciale per le cose speciali.

La toga dei giudici e quella degli avvocati non furono costrette a sporcarsi di quanto il regime pretendeva da un tribunale speciale, non potendolo richiedere ad un tribunale ordinario. Siamo arrivati a una interpretazione in cui la specialità viene attribuita ai giudici, e, peggio ancora, al Governo, il quale con decreto pone il Parlamento in condizione di interpretare autenticamente una norma che solo il giudice ha il dovere di interpretare.

Sempre Galloni, a proposito della interpretazione della legge, mette anche in discussione questo principio. Egli rileva: «Anche il potere giudiziario non può sovrapporsi al potere legislativo e neppure al potere esecutivo». Nell'esprimere la sua valutazione sulla norma concreta, egli afferma che nella interpretazione si crea la legge del caso concreto, si stabilisce un rapporto, un legame con un certo tipo di valutazione di cui si risponde con la motivazione, consentendo l'articolazione in gradi del giudizio. Poi si arriva alla Cassazione e la decisione vincola la legge alla interpretazione del giudice e i diritti soggettivi alla possibilità che dalla interpretazione abbiano la certezza di un riferimento che loro hanno stimolato nella dialettica processuale, nel rapporto tra chi accusa, chi si difende e la sovranità di chi giudica. Galloni sostiene inoltre: «Si può parlare in senso tecnico di legge interpretativa? Io ritengo di no. Non esiste, non può esistere una categoria di leggi interpretative, così come non può esistere e non può essere qualificata in senso proprio e materiale come legge una norma singolare (*ius singulare*) regolante un unico fatto concreto e che manchi del tutto dei caratteri dell'astrattezza e della generalità. Quella che viene comunemente denominata legge interpretativa in realtà è solo una nuova legge che integra o modifica le norme di una

precedente legge per indirizzare il giudice e chiunque la intenda applicare (privata amministrazione o cittadino) verso una determinata interpretazione senza effetto retroattivo».

Mi permetto di invitare — e so che in materia i colleghi presenti che stanno ascoltando e il rappresentante del Governo hanno una particolare sensibilità — a non commettere l'errore, per un buon fine, di usare un mezzo così cattivo. Gli effetti che produce sono molto più gravi dei benefici che potrebbe realizzare.

Se si fosse riflettuto al riguardo, forse si sarebbe potuto evitare un provvedimento che, capisco, poteva essere determinato da certe esigenze. Il Governo è stato indotto, politicamente, come si usa dire, ad assumere una posizione che lo riconciliasse con la pubblica opinione e anche con l'opinione di quei giuristi di palazzo che detestano, perché stabiliscono la misura della loro dottrina a seconda del volgere dei tempi.

Quando noi proponemmo di stabilire che non potesse esservi un potere senza una collegata responsabilità, in modo da non correre il rischio che il potere stesso diventasse prepotere o prepotenza (compreso quello dei giudici), tutti si affannarono a dire che c'era un *vulnus* nella sovranità, nella illibatezza presunta o reale, nell'imparzialità del giudice, che avevamo attentato a tutto ciò, determinando appunto un pericoloso *vulnus* in ordine alla sacralità, alla sacertà della funzione giurisdizionale solo perché si ipotizza che un errore, come quello compiuto nel caso di Tortora, non richiedesse il deferimento al Consiglio superiore della magistratura dei giudici che avevano sbagliato, ma un risarcimento dei danni morali e materiali arrecati. Io la pensavo in questo modo.

Allora si alzarono le voci; andammo alle trasmissioni televisive a sentirci dire dai giuristi di palazzo che eravamo dei pericolosi eversori.

Ora cosa dicono questi signori? Perché stanno zitti? Dove sono gli uomini del braccio di ferro e dalle firme facili? Dove sono questi giuristi, quelli che si indignano a seconda dei momenti, dei ruoli,

dei «golfi», delle occasioni? Accettano tutto, anche quelli che sono chiamati a rappresentare la magistratura non come corporazione, ma come ordine indipendente e soggetto solo alla legge. Mi chiedo dove siano costoro poiché non si sentono o si sentono poco e di questo mi dolgo.

Onorevole Martelli, chiedo — non come membro della maggioranza (poiché sono un po' «scapricciatello», come tutti sanno), ma come soggetti in questa Camera con una sensibilità non di mestiere, ma di scelta di vita — al Governo del mio paese e al Parlamento di non fare in questa materia qualcosa che turbi l'altezza della nostra tradizione giuridica, che molte volte non trova applicazione nella realtà, ma che molti ci riconoscono.

Se dimostreremo continuità nelle nostre scelte, credo che sapremo affrontare la crisi della giustizia anche con il nuovo codice, che porta la firma dell'ex ministro Vassalli, che è stato varato con l'impegno di tutti noi che lo abbiamo voluto come una modifica del passato e come una premessa del futuro, ben sapendo che vi sarebbero state difficoltà, che qualche mascalzoncello se la sarebbe anche cavata — si dice — con norme apparentemente più permissive. Ma se il Governo avrà la forza di destinare alla giustizia più mezzi, di avere più fiducia, di scegliere anche uomini importanti, per contribuire a dare qualche indicazione positiva, forse potremmo superare il mare profondo che separa il dire della legge dal fare delle sentenze e dall'attuazione concreta del diritto.

Sapevamo che avremmo dovuto pagare dei conti, ma non si possono introdurre — come è stato fatto in questo caso — articoli che prevedono una durata della custodia preventiva tale per cui nemmeno l'abate Faria potrebbe avere speranza di salvare Montecristo, di consentirgli di riacquistare un barlume di libertà, anche se ha le unghie più forti della roccia, nonostante le apparenti garanzie. La verità è che la vera pena è quella che si scontra in termini di custodia preventiva, che lo Stato non riesce ad arrivare alle decisioni in nome del popolo italiano, che il popolo italiano (e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

l'imputato fa parte del popolo italiano) non è ancora sicuro circa la tagliola nella quale il rischio del processo lo pone. Tutti noi sappiamo cos'è il rischio del processo. Quando una persona è colpita da un sospetto non è più lui, sia un uomo importante o un debole.

Il processo è una garanzia per tutti e non può avere l'elasticità del tempo che cambia, delle occasioni che maturano o che rendono marcia la realtà per cui per forza di gravità cade dall'albero il frutto marcio cresciuto forse troppo in fretta, di una procedura mastodontica, laocoontica come quella del maxiprocesso, poiché non vi è stata la possibilità di fare in tempo ciò che è giusto, cioè la verifica processuale delle singole posizioni. Perciò alla fine — *motus in fine velocior* — ci si dimentica di chiedere — come è avvenuto in questo caso — ciò che la legge consentiva, ossia l'allargamento dei termini. Allora in via di interpretazione si recupera ciò che non si è fatto in termini di intelligenza, (che significa capire le cose e chiedere al momento opportuno ciò che è necessario fare).

Per tale motivo, onorevole Martelli, le do appuntamento all'ulteriore svolgimento di questa vicenda, che ci interessa particolarmente.

A nome del gruppo liberale, e mio personale, esprimo una critica al riguardo ed una premessa-promessa : se non saranno apportate sostanziali modificazioni, voteremo contro il decreto-legge in esame perché per un liberale non vi sono motivi validi per derogare ad un principio generale. Come diceva Goethe, di tutto si può fare a meno, ma non di principi generali ed originali ai quali di volta in volta ancorare i comportamenti (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 18,30.

**La seduta, sospesa alle 13,55,
è ripresa alle 18,35.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ADOLFO SARTI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Azzaro, Brocca e Lattanzio sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono trentacinque come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Stralcio di disposizioni di una proposta di legge assegnata a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. L'VIII Commissione permanente (ambiente) esaminando in sede referente la proposta di legge di iniziativa dei deputati RAUTI ed altri: «Riordino generale del sistema idrico italiano» (4981) ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 contenenti disposizioni di delegazione legislativa, con il nuovo titolo: «Delega al Governo in tema di riordino del sistema idrico» (4981-bis). La restante parte rimane con il titolo originario ed assume il n. 4981/ter.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il progetto di legge 4981/bis, a norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento è assegnato all'VIII Commissione permanente (Ambiente) in sede referente con il parere della I, della II, della V, della X, della XII e della XIII Commissione.

Assegnazione di una proposta di legge in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 14 marzo 1991 è stata assegnata all'VIII Commissione per-

manente (ambiente) in sede legislativa in disegno di legge n. 4228/ter.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento e quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati RAUTI ed altri: «Riordino generale del sistema idrico italiano» (4981/ter) con i pareri originali risultanti dallo stralcio precedentemente deliberato.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 febbraio 1991, n. 38, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma Capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale» (5445).

Pertanto le Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (ambiente) sono autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Dimissioni del deputato Filippo Fiorino.

PRESIDENTE. Comunico che in data 20 marzo 1991 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Filippo Fiorino:

«Onorevole Presidente, dovendo candidarmi alle prossime elezioni per l'assemblea regionale siciliana, rassegno le mie dimissioni da deputato, poiché l'articolo 8 della legge 20 marzo 1951, n. 29, prevede l'ineleggibilità di parlamentari nazionali in carica.

La prego di porgere un caloroso saluto e l'augurio di buon lavoro ai colleghi deputati e un ringraziamento al personale tutto.

Con stima

Filippo Fiorino».

Trattandosi di un caso di incompatibilità le dimissioni si danno per accettate.

Esprimo sentimenti di simpatia e di ringraziamento all'onorevole Fiorino per il lavoro che ha prestato nella sua qualità di membro della nostra Assemblea.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo che all'inizio della seduta, avendo l'onorevole Pellegatta eccepito che la proposta di assegnazione in sede legislativa del progetto di legge:

S. 2625. — Senatori VALIANI ed altri: «Contributo dello Stato a favore delle Associazioni combattentistiche» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (5515) verteva su di un testo identico ad altro progetto di legge per il quale era in corso la rimessione all'Assemblea, la Presidenza aveva sospeso il procedimento di assegnazione per effettuare gli opportuni accertamenti, a seguito dei quali sono emersi i seguenti dati.

Il 24 luglio 1990 è stata assegnata in sede legislativa alla IV Commissione (Difesa) la proposta di legge di iniziativa dei senatori VALIANI ed altri n. 4951. In data 23 dicembre 1990 un decimo dei deputati ne ha richiesto la rimessione in Assemblea.

Successivamente, il Senato ha trasmesso la proposta di legge di iniziativa dei senatori VALIANI ed altri n. 5515 della quale è stata proposta in data odierna l'assegnazione in sede legislativa.

La prima proposta di legge, quella, cioè recante il n. 4951, prevede la mera conferma dei contributi per gli anni 1991 e 1992 a tutte le associazioni combattentistiche ed assimilate previste dalla legge n. 33 del 1989.

La seconda proposta di legge, vale a dire quella recante il numero 5515, prevede invece la corresponsione di un contributo per gli anni 1991-1992-1993 solo per alcune associazioni combattentistiche specificamente individuate nella stessa proposta di legge.

Pertanto la Presidenza ha ritenuto che per il progetto di legge n. 5515 potesse essere proposta l'assegnazione in sede legislativa in quanto ha un contenuto più limi-

tato rispetto al progetto di legge n. 4951 anche dal punto di vista dell'onere finanziario e comunque reca un testo obiettivamente diverso, in quanto si riferisce ad una più ristretta platea di enti.

Si può dunque procedere alla assegnazione in sede legislativa.

Pertanto, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, propongo che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla IV Commissione (Difesa):

S. 2625. — Senatori VALIANI ed altri: «Contributo dello Stato a favore delle Associazioni combattentistiche» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (5515) (*con parere della I e della V Commissione*).

GIOVANNI PELLEGATTA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziarla per la premura con cui ha risposto al quesito che ho sollevato questa mattina. Vorrei altresì rilevare che — come giustamente lei ha detto — i progetti di legge nn. 4951 e 5515 hanno valore diverso. Entrambi i provvedimenti, peraltro, fanno riferimento alla legge 3 febbraio 1989, n. 33; il disegno di legge proveniente dal Senato, infatti, reca il titolo «Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche», di cui alla tabella annessa alla suddetta legge.

Pur accettando quanto lei ha detto, signor Presidente, le pongo il seguente quesito: con l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 5515, quale sorte attende la proposta di legge n. 4951?

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, preciso che la proposta di legge n. 4951 rimane assegnata alla IV Commissione in sede referente.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, quella che stiamo affrontando non è questione di poco conto. Sono all'esame della stessa Commissione della Camera dei deputati due progetti di legge che hanno oggetto analogo; non vi è ombra di dubbio che, data la loro natura, ne deve essere disposto l'abbinamento. Del resto, questo viene normalmente fatto, anzi di solito viene richiesto l'abbinamento di due provvedimenti in sede legislativa quando in sede referente si trova un altro progetto che ha contenuto analogo, anche se più o meno esteso.

Bisogna rilevare che non vi è una situazione di priorità per il progetto di legge proveniente dal Senato. Infatti, finché non sarà modificato il sistema del bicameralismo perfetto, vi sarà sempre una parità di posizione tra due progetti di legge. Per uno dei due provvedimenti destinati all'abbinamento, per il quale era già stata disposta la sede legislativa, si è richiesto il trasferimento in Assemblea. Quale criterio prevale? A mio giudizio, a fronte di una richiesta di trasferimento in Assemblea, dovrebbe automaticamente venir meno la proposta di assegnazione in sede legislativa, in quanto si è già provveduto a trasferire in tale sede il provvedimento abbinato.

La Presidenza ha ritenuto di decidere diversamente. Non vorrei sollevare una questione in ordine a tale decisione, ma penso che nel merito, dovendosi procedere all'assegnazione in sede legislativa, l'Assemblea debba tener conto della raccolta delle firme (se si è raggiunto il numero richiesto) e, a mio avviso, negare l'assegnazione per evitare una soluzione che non sarebbe lineare. Penso infatti che debba prevalere il regime normale, e cioè quello della discussione in Assemblea; quanto meno esso non deve essere sacrificato.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Mellini darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto fornire un chiarimento di ordine generale. Lo stanziamento dei contributi previsti dal provvedimento di cui stiamo parlando si ripete annualmente da decenni.

Ricordo di aver fatto parte per alcuni anni della Commissione interni — allora si chiamava così — ed ogni anno immancabilmente, d'estate prima delle vacanze o allo scadere della legislatura, veniva riproposta in termini drammatici ed ultimativi l'esigenza di approvare il provvedimento, con l'impegno ufficiale delle forze politiche e delle associazioni interessate di provvedere ad una regolamentazione generale di questo sistema di contributi a pioggia in favore di associazioni che scompaiono, si accorpano tra di loro in una miriade di accorgimenti (ma potrei definirli anche con il termine più pesante di manipolazioni), che francamente non nobilitano la funzione del Parlamento, da una parte, e quella delle associazioni destinarie, dall'altra.

Nel merito, a parte alcune carenze che pur ravvisiamo e talune assenze che registriamo e denunciato, non diciamo un «no» assoluto, ma riprendiamo il discorso di una regolamentazione, della individuazione di criteri. Ciò ci sembra estremamente importante per la chiarezza e per la trasparenza di cui tanto si va parlando.

Signor Presidente, lei è stato eletto da poco tempo Vicepresidente della Camera, ma ha molta esperienza. Le chiedo pertanto se sa trovarmi un precedente nella storia di questa Repubblica e di questo Parlamento in cui, per lo stesso argomento e più o meno nello stesso tempo, vi sia stata una proposta di legge firmata da un senatore a cui abbia fatto seguito, dopo la sua approvazione al Senato e dopo l'assegnazione alla Commissione competente della Camera, una seconda proposta di legge dello stesso senatore, avente ad oggetto lo stesso argomento, che rincorre la prima, la

raggiunge nella Commissione competente e poi, signor Presidente, viene privilegiata rispetto alla prima in ordine alla richiesta di assegnazione in sede legislativa, mentre la richiesta avanzata da un gruppo di deputati (pari al 10 per cento dei componenti l'Assemblea) di portare la prima proposta di legge all'esame dell'Assemblea viene bloccata. La Presidenza della Camera non la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Arriva quindi la seconda ondata! Signor Presidente, è un trucco che non fa onore nemmeno a coloro i quali presiedono alla tutela ed alla difesa delle norme che regolano gli adempimenti che vengono compiuti da quest'Assemblea.

Me ne dispiace molto; può apparire singolare questo intervento in una simile materia, però il trucco c'è... e si vede! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il progetto di legge n. 5515 alla IV Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5496.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 5496.

È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Già dal titolo del provvedimento che reca interpretazione autentica di talune norme che dovrebbero essere soggette al giudizio discrezionale della magistratura, c'è da rimanere alquanto perplessi, è comunque una piccola osservazione che non incide più di tanto sulla gravità di un provvedimento che mi auguro non venga approvato da questa Camera. Lo spero nell'interesse di tutti, perché il decreto non è accettabile da alcun punto di vista. La prima e forse inu-

tile osservazione — che tuttavia continuerò a ripetere in ogni occasione è che in questa materia tutto avviene attraverso decreti-legge.

La sentenza emessa l'11 febbraio 1991 dalla Corte di cassazione può essere opinabile, discutibile e criticabile. È comunque una sentenza, i giudici hanno dato una loro valutazione. Erano in cinque a giudicare e dunque non solo quel Carnevale che è stato più volte nominato. Del collegio giudicante, infatti, hanno fatto parte persone affermate e che godono di buona fama nel campo degli studi e delle elaborazioni giuridiche.

È stata una sentenza emessa su parere conforme del procuratore generale. Ora, non ho difficoltà a convenire sul fatto che tale sentenza possa essere discussa e criticata, ma che si pensi di correggerla con un provvedimento dell'esecutivo mi sembra davvero inaccettabile.

L'argomentazione della eccezionalità, che non è mai valida in una camera legislativa, in questo caso poteva avere una sua giustificazione di fronte alla messa in libertà di un certo numero di imputati (e non dei «quarantuno», come si è voluto dire!) di gravissimi reati. C'era comunque un rimedio. La sentenza cosa ha disposto? L'annullamento di un provvedimento che aveva negato la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Però, il procedimento era ancora pendente perché tornava ai giudici di secondo grado per una nuova valutazione.

Come tutti sanno, esiste nel nostro codice la possibilità di emanare provvedimenti restrittivi della libertà — mi riferisco all'articolo 274, lettera *b*) del codice di procedura penale — quando vi sia il pericolo che l'imputato — e quelli erano imputati — si dia alla fuga, ovviamente nel caso in cui sia irrogabile una pena di una certa entità.

La norma dunque esisteva. Perché allora utilizzare l'eccezionalità quando c'è la possibilità — ove sia il caso — di rimediare altrimenti, seguendo le regole vigenti e quindi usando forme di cautela che consentono di limitare la libertà di coloro che vengono considerati particolarmente peri-

colosi, o magari di tutti gli scarcerati, attraverso l'emanazione di un nuovo provvedimento di cattura?

Si inventa invece questo provvedimento che, si badi, è molto grave in sé. Finora abbiamo parlato dell'articolo 3, ma mi chiedo perché l'eccezionalità che si vuole giustificare il provvedimento debba incidere su regole generali di questo maltrattatissimo codice che non riesce a decollare e nel quale — pur essendo in vigore da un anno — continuiamo tutti i momenti ad aggiungere, togliere, cambiare, trasformare, tagliuzzare qualcosa. È una cosa inammissibile!

Porto un esempio per tutti, anche se non riguarda l'argomento più determinante nello specifico di questa vicenda. Mi chiedo: perché l'articolo 6 deve ridurre per tutti i processi — e non solo quelli di mafia che si vogliono colpire, sempre che ciò sia lecito — a quindici giorni il termine fissato per la redazione della sentenza? Perché si deve cambiare sempre tutto? Cosa deve fare il cittadino che deve rispettare e conoscere le leggi *a priori* se continuamente gliele cambiamo?

Veniamo ora al nucleo della censura che io avanzo con profonda convinzione; veniamo cioè all'articolo 1. Un conto è parlarne, ma altro conto — e mi si consente — è leggerlo nel dettaglio lessicale: sembra un provvedimento — e su di esso se ne dicono tante nel modo giudiziario — scritto con lo spirito umoristico di chi per scherzo inventa una disposizione.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che la custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su un'interpretazione degli articoli richiamati diversa da quella indicata nei commi 1 e 2. Ciò significa che non è più consentita al giudice discrezionalità nell'applicazione. Se per caso non dà quell'interpretazione disposta dalla norma, cosa succede? La sentenza è forse nulla? Altrimenti, cos'è?

In altri termini, viene vincolato il potere discrezionale del giudice che sta alla base, civilissima, del nostro sistema processuale che lascia al giudicante la possibilità — nel

dovere ovvio di applicare la legge — di adattare, secondo coscienza e scienza, le norme alla casistica infinita che la realtà umana e sociale può presentare alla sua attenzione. Invece no! Il giudice deve applicare la norma nel modo che gli viene indicato.

Un ragionamento del genere vale solo per le norme in esame: non mi pare infatti che il nostro sistema codicistico contenga altre disposizioni che devono essere applicate in un determinato modo. La norma viene emanata e poi il giudice la interpreta: è la grande distinzione dei tre poteri che dalle scuole elementari (non nelle università) abbiamo saputo presiedere al nostro sistema democratico. Un conto è il potere giudiziario, altro conto è quello esecutivo: se quest'ultimo inizia ad emettere mandati di cattura, allora sarà lecito per i giudici emanare provvedimenti legislativi. E mi chiedo come una simile commissione possa reggere in un sistema democratico. Potremo accettarla? È cosa lecita?

L'articolo 3 del decreto-legge presenta un aspetto addirittura umoristico, perché vi si afferma che, nel caso in cui la custodia cautelare venga nuovamente disposta, si calcolano i termini già trascorsi. Lo credo bene! Questa è una norma generale: vi è bisogno di affermarlo? se ci si è accorti che per errore qualcuno è stato scarcerato, è chiaro che, non avendone colpa l'imputato, quei termini devono essere computati. Ebbene, questo doveva essere disposto con norma in un decreto-legge?

L'impostazione gravemente negativa del provvedimento in esame risiede nel voler sancire attraverso un decreto-legge un'inaccettabile contaminazione dei due poteri esecutivo e giudiziario. Se ne possono dire tante su questa vicenda, ma ciò è più grave è l'inammissibile interferenza del potere esecutivo.

Ogni volta che verrà emessa una sentenza che non ci piace interverrà allora il potere esecutivo con un decreto-legge (sottoposto al Parlamento per la conversione in legge) per rimediare? E ciò potrà inoltre verificarsi anche in relazione a sentenze giuste. In una simile ottica non si distingue più quando una sentenza sia giusta o ingiusta.

Posso anche ammettere, dopo aver letto la sentenza da cui è partita l'intera vicenda, che essa contiene una motivazione che avrebbe potuto essere meglio sviluppata: ciò tuttavia non vuol dire che per interpretarla si debba emanare un decreto-legge. Si tratta di una contaminazione tra poteri che non può essere accettata.

Ho finito di esporre la mia critica, perché quello che ho toccato mi sembra essere l'aspetto più importante e profondo da richiamare. Si potrebbe peraltro aprire una discussione sul problema della retroattività della norma processuale penale, ma non voglio parlarne, essendo interessata a dar rilievo, con queste mie poche parole, a questa contaminazione — non trovo altra definizione — che ci mette su una strada tale da suscitare gravissimo allarme.

Quali misure si possono invece assumere per risolvere i problemi che si vorrebbero affrontare con il provvedimento in esame! È davvero mortificante ripetere sempre le stesse cose: questi imputati hanno potuto essere scarcerati perché i tempi del processo si sono protratti più del previsto; perché allora non si guarda per una volta al funzionamento dei processi, alla funzionalità delle aule, degli strumenti, degli ausili tecnici a disposizione, a tutti quegli aspetti che rendono lente le procedure? Abbiamo oggi un esempio del poco conto che si fa di tali aspetti: si è privilegiato infatti questo provvedimento rispetto ad altri due. Si era stabilito che questa settimana fosse dedicata allo studio dei problemi della giustizia, mentre ci siamo ridotti ad esaminare questo provvedimento che non riguarda un problema di giustizia ma di non giustizia. Per esaminare questo disegno di legge abbiamo quindi rimandato l'esame di altri progetti di legge che riguardano determinate funzioni e che non so se riusciremo ad approvare entro la fine della settimana.

Molti aspetti del provvedimento sono superati perché le scarcerazioni che fanno grande clamore sono quelle di persone appartenenti alla criminalità organizzata ma forse ce ne sono anche altre; ad ogni modo la

portata del provvedimento è modesta. È vero, alcune scarcerazioni fanno effetto perché riguardano i grandi delinquenti, ma, se la vicenda si è svolta nei termini processuali noti, vi sono delle responsabilità: vi è anche una responsabilità del legislatore che a suo tempo ha permesso che si svolgessero i cosiddetti maxiprocessi. In tale modo si mettevano insieme vari casi per creare del clamore e dimostrare che si interveniva; con il nuovo processo questo fenomeno può venir meno.

Mi chiedo perché si modifichino ancora una volta delle norme quando è evidente che i casi concreti possono essere risolti semplicemente applicando la legge e facendo funzionare la giustizia con un po' di buon senso, elemento che mi sembra sia mancato soprattutto nel caso in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo e misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor ministro di grazia e giustizia, ho già preso la parola ieri sulle pregiudiziali di costituzionalità per illustrare alcuni degli aspetti di incostituzionalità del decreto-legge. Infatti, se il Governo avesse usato il linguaggio della verità, avrebbe dovuto intitolare questo decreto-legge «soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica». È di tutta evidenza che non solo il testo del decreto-legge e la relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, ma anche la storia del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, nonché quella del processo cui specificatamente il decreto fa riferimento, rappresentato la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione che recita: «La legge stabilisce i termini massimi della custodia cautelare». In base a tale comma, quindi, la legge deve stabilire che, superati certi termini intollerabili di custodia cautelare fissati per legge, e quindi stabili, intervenire la scarcerazione. Questa è la conseguenza naturale del criterio fissato direttamente dalla Costituzione.

La Costituzione prevede che l'imputato, che si trova legittimamente ristretto nella sua libertà personale e per il quale esistono tutti i presupposti perché rimanga i tali condizioni, deve essere liberato elemento relativo alla scadenza dei termini. Questo è quanto prevede espressamente la Costituzione, perché questa norma chiarissima non può avere altro significato.

Sostenere — come si è fatto non soltanto in questa occasione, ma anche in altri casi precedenti — che, poiché si verificavano delle scarcerazioni, bisognava modificare i termini della custodia cautelare, significa dire esattamente che si vuole intervenire il senso della Costituzione. Infatti si vorrebbe sostenere che la legge stabilisce le modalità per impedire che la persona ristretta in carcere (in attesa del giudizio e in mancanza di un giudizio definitivo che trasformi in pena quella che è soltanto un'anticipazione della pena) possa essere scarcerata, come si conviene secondo quanto previsto dalla legge vigente.

Sottolineo che non solo avete affermato questo principio, ma che avete anche detto di peggio: avete affermato che questa inversione del concetto costituzionale debba essere rimessa ad un giudizio che è rappresentato dalla viva impressione dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica va in effervescenza per l'avvenuta scarcerazione e, quindi, bisogna provvedere. Ricordo che precedentemente avete affermato che l'opinione pubblica non tollerebbe la scarcerazione, sostenendo quindi la necessità di fare una legge per gli imputati al processo di Palermo in grado di adeguare il sacrificio, che si può imporre alla libertà personale di colui che è soltanto imputato, con la necessità della durata di un processo così come è stato impiantato. Oggi, invece, sostenere la necessità, essendo avvenuta la scarcerazione ed essendo rimasta vivamente impressionata l'opinione pubblica, di cambiare la legge, anzi non di cambiare la legge, ma di procedere come se questa fosse stata cambiata.

Ciò è quanto ci venite a dire in questa occasione perché, come ricordava oggi il collega Biondi, l'interpretazione autentica

non è altro che una legge che si sovrappone alle leggi precedenti per imporre una volontà a cui si vuole dare un effetto retroattivo.

Ora, in materia di carcerazione preventiva si potrà discutere — come sosteneva il collega Maceratini — se questa si possa ritenere nella sua sostanza una norma precettuale per cui si applica, puramente e semplicemente, il principio *tempus regit actus*, oppure se dobbiamo tener presente invece, essendo attiene di fatto ad una forma di applicazione della pena e di autorizzazione provvisoria di esecuzione della pena, la pena esistente all'inizio della scarcerazione stessa o al momento in cui è stato commesso il fatto.

Sostenere che possa aversi un effetto retroattivo rispetto non già alla decorrenza dei termini, ma ad una scadenza intervenuta (perché questo ci si viene a dire da parte di un vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura che è stato anche nostro collega e del quale dirò qualcosa anche in relazione ad un aspetto veramente singolare, grave ed allarmante di questa vicenda) significa violare un principio elementare che è monte della stessa Costituzione. Infatti, quest'ultima ha certamente operato su alcuni concetti giuridici già esistenti, dei quali ha dato per scontati il significato e la portata.

Si dice poi che l'opinione pubblica è insorta per l'evidente errore della I sezione della Corte di cassazione; anzi, per l'errore di Corrado Carnevale, visto che ormai c'è questa identificazione. Che la pubblica opinione sia indignata per il comportamento di Carnevale può essere vero, dal momento che abbiamo una stampa che è vergognosa per il tipo di informazione che ammannisce al pubblico. Pertanto, dato lo strapotere di determinati organi di stampa che appartengono al partito dell'emergenza — *la Repubblica*, organo ufficiale del partito dell'emergenza — l'opinione pubblica può allarmarsi, visto che ad essa si dice che esiste un parere unanime in una certa direzione.

Ma si può affermare — toccherò pochissimo questo argomento — che si tratta di un errore evidente? Cominciamo a dire che

l'interpretazione dell'articolo 297 del codice di procedura penale, presa come base per arrivare a sostenere la tesi dell'errore, è in contrasto con la direttiva relativa a quel codice, che pure dovrebbe valere qualcosa.

Inoltre, l'interpretazione dell'articolo 304, del codice di procedura penale relativa alla portata ed all'incidenza delle proroghe, è aberrante. Le proroghe — come si afferma nel decreto-legge e quale si pretende sia l'interpretazione evidente *ictu oculi* — servono alla determinazione del termine complessivo finale sul quale misurare la carcerazione la carcerazione preventiva.

Non andrò molto oltre in queste mie considerazioni; voglio semplicemente dire che voi avete abbracciato una interpretazione aberrante per sostenere che quella contraria fosse ugualmente aberrante. Basta ciò per ritenere che la storia dell'interpretazione autentica di fronte all'errore evidente è semplicemente uno schermo che è stato utilizzato per una campagna tendente ad adottare un decreto come quello in esame e volta a giungere direttamente all'eversione della funzione giurisdizionale a livello di Corte di cassazione, il che rientra negli obiettivi del partito dell'emergenza che voi avete raccolto. Vi siete fatti partecipi di questa operazione mafiosa, della mafia anti-Carnevale! Si tratta di un intento vendicativo che è proprio solo della mafia e che è stato espresso con fredda determinazione mafiosa. Non si è fatto in tempo ad emanare questo decreto-legge che qualcuno ha detto: «Adesso bisogna punire Carnevale»; è una impostazione tipicamente mafiosa, signor ministro guardasigilli!

Dovremmo poi parlare di come e in quale occasione nasce la prima aggressione nei confronti di Carnevale; non ne ho il tempo, ma se vi facessi la storia di quella vicenda, avrei la possibilità di svolgere qualche considerazione su quell'evento, dal quale poi è nata la volontà del «sasso in bocca» per Carnevale: questa è infatti l'operazione che si tenta di effettuare. Un giorno scriverò la storia di questa operazione e di questa vicenda vergognosa.

Dunque, si afferma che, sulla base dell'articolo 304 del codice di procedura penale, il giudice investito di un grado del processo dovrebbe intervenire per prorogare termini che non lo riguardano — sottolineo che essi non riguarderebbero quel grado del processo — in vista delle conseguenze destinate ad operare soltanto per i giudizi successivi. Infatti, mentre i termini vengono automaticamente sterilizzati per la durata del processo di primo grado, quel giudice stabilisce con il suo provvedimento i termini di cui dovranno sostanzialmente tener conto i giudici dei gradi successivi. Basterebbe questa considerazione sulla vostra interpretazione per sostenere che essa è folle: altro che evidente errore da parte di Corrado Carnevale e della Corte di Cassazione!

Vorrei a tale proposito dare conto di una mia intemperanza di questa mattina durante l'intervento del collega Biondi, che citava uno scritto — per altri versi autorevole — o, meglio, il testo di un discorso pronunciato dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Di fronte alla persistenza di questa operazione mafiosa nei confronti di Corrado Carnevale, egli ha tenuto una conferenza sull'argomento, nell'ambito della quale sono state dette cose molto interessanti. Anzi, se fosse possibile udire in quest'aula considerazioni del genere pronunciate da parte di un deputato della maggioranza, dovremmo positivamente prenderne atto; si tratta di un discorso non compiuto, ma comunque valido.

Il problema è che un vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che in futuro dovrà occuparsi del caso Carnevale con funzioni giurisdizionali (dal momento che altri hanno creato il caso Carnevale), non può correttamente ufficializzare l'esistenza di quel caso. Del resto, in ordine al problema della decisione collegiale, il suo partito, signor ministro di grazia e giustizia, sollevò la questione della busta. Si disse che la busta era necessaria e che senza di essa non sarebbe stato possibile completare il sistema disciplinare della responsabilità. La legge era già quasi decisa, ma su alcuni punti i due rami del

Parlamento non avevano trovato un accordo. Ebbene il segretario del suo partito, signor ministro, raccolse le opportune informazioni e stabilì che il problema della responsabilità collegiale poteva essere risolto con la busta. In quell'occasione il collega Alagna svolse un meraviglioso intervento sul carattere determinante del problema della busta nella disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Insomma, la busta era a fondamento di tutto! Nel caso a cui mi riferisco, però, la questione della busta non si pone, poiché il responsabile è il presidente.

Dunque, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura manda a tutti noi un bell'opuscolo in cui si parla del «caso Carnevale». In sostanza, a Frosinone egli tiene a battesimo l'ufficialità dell'esistenza di un caso Carnevale, al quale occorre porre rimedio. Lascio a voi dire se questo sia un comportamento corretto da parte di chi un domani dovrà giudicare.

Tornando al merito delle misure al nostro esame, già da tempo avevate scelto la strada di sostenere che i termini massimi di custodia cautelare sono in realtà i termini massimi di durata del processo a cui deve essere subordinata la custodia cautelare stessa. Inoltre, sulla base di quella logica essi dovrebbero essere di volta in volta commisurati alle esigenze vere o presunte di un determinato processo; anzi, per puntualizzare, non si tratta tanto delle esigenze, quanto delle previsioni relative alla durata di un certo processo. Infatti, nel processo di Palermo sono state fatte cose incredibili; si è persa un'infinità di tempo e in appello sono state disposte perizie assolutamente inutili. Si è dovuta sospendere la requisitoria del procuratore generale perché c'era un nuovo pentito, una volta arrivato il quale, occorreva interrompere tutto e lasciare lo spazio a determinati sfoghi: era stato infatti formulato il «teorema Mannoia». Vi è stata una sostituzione di teoremi, e dunque il tempo di carcerazione preventiva è stato fissato in funzione di quelli nuovi! Questa è la realtà. Voi avete appunto sconvolto e capovolto i termini.

Ciò, tuttavia, è avvenuto già da tempo;

mi pare che il Presidente del Consiglio Andreotti abbia firmato il decreto prima di andare in Tunisia: l'urgenza era tale che occorreva intervenire con le modifiche richiamate. Si è arrivati a quelle modifiche, a quella sovrapposizione di termini, a quella incertezza, in realtà, al sistema macchinoso creato, alla orribile macabra finzione per la quale il tempo della carcerazione si «sterilizza»: vi sono giorni in cui si sta in galera, ma è come se si fosse liberi. Vi è una carcerazione preventiva, ma non conta, perché vi è il processo: l'imputato si distrae, andando al processo ammantato, chiuso nel cellulare, per cui non sta in carcere. In realtà sta viaggiando come un pacco postale e non è quindi ristretto nella sua libertà personale!

Siete arrivati a questi assurdi e il codice sacrifica concetti della Costituzione. Avete complicato le cose, con sovrapposizioni, sempre inseguendo certi obiettivi e compiendo in realtà atti processuali in forma di decreti e di leggi. Il risultato è quello di creare situazioni di obiettiva difficoltà interpretativa — e non voglio dire altro — alla quale reagite prospettando, come afferma il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, un «contratto» fra esigenze politiche e di giustizia. Vi pare poco? Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura ne parla come se si trattasse di cosa normale: esigenze politiche, però in contasto con principi giuridici, ed esigenze di giustizia.

Non riuscite ad esprimere la vostra ragione politica se non in questo modo, avendo fallito nell'organizzazione giudiziaria dei processi e avendo fatto operazioni tipo quella dell'IRI: i vostri organi di Stato rilevano le imprese in fallimento e se ne assumono i debiti. Vi siete portati a Roma Falcone, che ha seguito un criterio fallimentare di cui siete responsabili, quanto meno per omissione, per non aver saputo rappresentare nulla, per aver seguito certe strade. Questa è la realtà.

Certo, oggi qualcuno comincia a cambiare idea su Falcone: come per altro prevedevo da un anno, qualche cambiamento di rotta è intervenuto. È il simbolo della

vostra assunzione di responsabilità in una situazione fallimentare.

Vi è stata, certo, una inversione del concetto costituzionale, cui avete dovuto sovrapporre quello della sottrazione al giudice naturale. L'articolo 3, sul quale oggi si incentra il discorso, in realtà è la conseguenza di una politica non nuova, che avete sempre seguito nel corso di questo e di altri processi. In realtà si tratta della falsificazione dei termini di custodia cautelare per stabilire che essi seguono il processo, e non viceversa. I termini seguono le esigenze di custodia cautelare rappresentate dal fatto che Tizio e Caio debbono stare in carcere perché sono pericolosi delinquenti. Lo avete stabilito voi, prima di una sentenza definitiva e contro la Costituzione, che in realtà afferma che non è problema di delinquenza. Pericolosi delinquenti o presunti tali, persone che possono essere tali sulla base di certi indizi, possono essere sottoposti a custodia cautelare con determinati limiti di tempo. Invece voi dite che tali limiti di tempo sono soggetti alla necessità di tenere in carcere determinate persone.

In tal modo è violato il principio, sancito formalmente dalla Costituzione, secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale, il quale è prestabilito per legge ed è in questo caso la Corte d'assise d'appello di Palermo e la Corte di cassazione. Con questo decreto-legge voi sottraete il cittadino al giudice naturale.

È stato detto che bisogna essere grati alle forze dell'ordine per ciò che hanno fatto. Certo, bisogna essere grati nei confronti di chiunque abbia eseguito un ordine ricevuto, ma non possiamo rallegrarci del fatto che le forze dell'ordine siano state abbassate ad un livello che francamente vorremmo vedere risparmiato a persone che consideriamo appunto tutori dell'ordine e non sequestratori di persona: infatti siete ricorsi al sequestro di persona, legittimandolo attraverso questo decreto-legge!

Signor ministro di grazia e giustizia, vi era il segreto istruttorio! Se qualcuno avesse rivelato il contenuto del decreto-legge, di che cosa lo avreste imputato? Mi

sarebbe piaciuto che si fosse verificato un fatto del genere, per vedere cosa avreste escogitato. Forse sareste ricorsi all'accusa di violazione del segreto istruttorio: aver rivelato all'imputato l'esistenza del mandato di cattura, in modo da consentirgli di darsi alla fuga.

Mi sarebbe piaciuto che fosse intervenuta una fuga di notizie, per vedere cosa avreste fatto. Avreste forse dichiarato che era un segreto di Stato? Era forse un segreto di Stato la deliberazione di un atto legislativo?

È patente la violazione. Ci venite a dire che su tale aspetto siete aperti: se un articolo è brutto lo si può eliminare, l'articolo 3 può anche essere cancellato. Però chi è in carcere deve rimanervi!

Con un tratto di penna decidiamo che il decreto-legge non è convertito in legge, non opera che per il passato attraverso quella formuletta che — voi dite — adempie all'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ma non è vero, perché tale articolo fa senz'altro salvi i diritti acquisiti, i principi sulla retroattività della legge e regola le singole conseguenze; però non si può affermare che sono fatti salvi tutti gli atti compiuti secondo il decreto-legge, soprattutto quando non si opera la conversione in legge di una norma — proprio quella che ha già operato e che avete fatto operare immediatamente — riconoscendone gli effetti prodotti. È un'operazione di uno squallore intellettuale enorme. È il gioco delle tre carte! E chi compia operazioni con il gioco delle tre carte lei lo trova, onorevole ministro di grazia e giustizia!

Ebbene, questi giochi non vanno fatti. E non è sufficiente confessare apertamente di aver operato contro la Costituzione e stabilire che, poiché si è raggiunto lo scopo per il quale avete compiuto tale violazione, non vi interessa lasciarne traccia. Infatti la traccia la lasciate nell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, il quale — qualora venisse approvato — rappresenterebbe la confessione giudiziale del mal-fatto.

Signor ministro, concluderò il mio intervento con un invito ed un appello che so già

non saranno accolti. Avevate un'occasione, ma ci voleva coraggio; del resto, alcuni momenti della vostra attività politica avrebbero consentito di collegare tale coraggio ad una certa continuità. Avreste dovuto prendere atto che non potete continuare su una strada fallimentare senza fare il punto della situazione; non potete affermare che si approvano leggi perché siano utili solo per la situazione esistente al momento in cui sono elaborate; non potete pensare di sconfiggere in questo modo un fenomeno estremamente grave, ben diverso dalla criminalità terroristica legata a particolari momenti della storia. La realtà è che stiamo discutendo di fenomeni paralleli ed in qualche modo complementari alla crisi di legalità dello Stato.

Onorevoli colleghi, stiamo vivendo una crisi di legalità che si manifesta con la criminalità; al fondo di certi fenomeni vi sono infatti le illegalità dello Stato poste in essere dalle persone che lo rappresentano e con le leggi che lo rappresentano, illegalità delle quali state fornendo molti esempi.

Sarebbe necessaria una approfondita revisione delle concezioni che hanno prodotto gravi sconfitte. Non potete più pensare che l'espansione della mafia comporti un problema di organizzazione o che sia il frutto del lassismo che non ha consentito di concludere determinate operazioni o particolari strategie. La realtà è che sono state intraprese strategie sbagliate, delle quali fa senz'altro parte quella dei maxi-processi, del Clausewitz che vi siete portati, per così dire, al Ministero di grazia e giustizia, che ha voluto essere uno dei Clausewitz della vostra strategia.

Non vi volete domandare cos'altro si può fare. Ricordo il compianto ministro Donat-Cattin che, rivolto ad alcuni parlamentari del suo stesso partito, durante un dibattito di tutt'altro genere (se non erro, si trattava della fiscalizzazione degli oneri sociali e di richieste di tipo... nordista) disse: «Vivete tutti nel terrore delle leghe e volete fare della demagogia a loro favore». Io vi dico la stessa cosa: state facendo della demagogia di tipo leghista perché non sapete fare altro. Vi preoccupate solo di fare la faccia feroce!

In fondo cosa dice Bocca? Ricorda che Carnevale è siciliano: la sua sicilianità (come la calabresità, magari di Giacomo Mancini, che gli fa onore e che onora) è uno degli elementi che determinano l'incapacità di liberarsi della mafia. Questo è un atteggiamento razzista, stupido, pericoloso e meno accettabile di quello propriamente leghista!

Nell'ambito della vostra politica in materia, avete elaborato una legge sui sequestri di persona, in realtà contro quei poveracci dei parenti dei sequestrati: anch'essa è infatti espressione dello stesso atteggiamento. Frutto della medesima linea politica è il decreto-legge in esame: non siete capaci di fare altro che la faccia feroce e di far avvitare la spirale dei fallimenti di questa strategia. Continuate ad emanare questo tipo di provvedimenti perché non sapete fare altro.

Vi siete accollati non già la curatela fallimentare, ma l'assunzione dei debiti di un fallimento, del quale avete una responsabilità complementare e derivata: quella che discende dalla *culpa in eligendo* o dall'inottemperanza ad alcuni doveri. Avete lasciato le supplenze ai poteri dello Stato, ma lo state facendo...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le ricordo che il tempo a sua disposizione è ormai terminato.

MAURO MELLINI. Ho concluso, signor Presidente.

Questo però dovevo dirlo, perché dal momento che ho svolto alcune considerazioni devo pur dare, nelle mie censure, un'indicazione su quella che, anche se non ci spero, ritengo possa essere un'azione di Governo. Solo quando si comincerà a ragionare diversamente si farà qualche cosa in difesa di queste nostre povere regioni insanguinate dal crimine, e non si opererà in maniera meschina e vergognosa, così come fa il decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, onore-

vole colleghi, signor ministro, ho ascoltato con estrema attenzione il collega Mellini, al quale vorrei dire che nessuno di noi, maggioranza e opposizione — ne sono convinto — affronta questa discussione con entusiasmo. E credo che l'entusiasmo non ci sia stato neppure all'interno del Governo nel momento in cui ha emanato il decreto-legge.

Credo vi sia un certo disagio nel trattare il tema della custodia cautelare, problema che riguarda da vicino il primo diritto fondamentale del cittadino, quello alla libertà, perché nel parlare della durata della carcerazione preventiva, della decorrenza dei termini, della scarcerazione, è inevitabile volgere il pensiero alla lungaggine dei processi penali. Infatti, non vi è dubbio che se potessimo realizzare una giustizia sollecita, tanti problemi, tanti interventi discutibili probabilmente non avrebbero ragion d'essere.

Credo anche che, con riferimento al decreto-legge al nostro esame, il disagio che proviamo sia dovuto al fatto che il provvedimento — quale che ne sia la valutazione — obiettivamente realizza una interferenza rispetto a pronunce adottate dall'autorità giudiziaria.

Penso che tutti noi avremmo fatto volentieri a meno di questo dibattito, avremmo fatto volentieri a meno del decreto-legge in discussione. Tuttavia, il disagio esistente non può giustificare forme di disimpegno e soluzioni sbrigative e liquidatorie, e non possiamo concentrare l'attenzione solo sul provvedimento emanato dal Governo. Sarebbe cioè a mio avviso un atto di grave irresponsabilità — e basta al riguardo tener conto dei rilevanti interessi in gioco: l'esigenza di un'adeguata lotta alle organizzazioni criminali mafiose e quella di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza sociale — se noi guardassimo soltanto al decreto-legge in sé e non alla vicenda che lo ha determinato, per poi magari concludere che il provvedimento non merita approvazione e deve essere respinto.

No, io credo che la riflessione debba essere operata a tutto campo e che si debba guardare soprattutto a quelle ragioni che

hanno spinto o meglio costretto il Governo a far ricorso allo strumento del decreto-legge. È una riflessione a mio avviso più che doverosa, in quanto mi sembra che il decreto-legge si configuri come uno strumento necessitato, al quale il Governo ha dovuto ricorrere per porre rimedio con urgenza agli effetti devastanti prodotti da una sentenza emanata dalla I sezione penale della Corte di cassazione.

La decisione cui mi riferisco è secondo me strabiliante; con essa, in via di interpretazione, è stata di fatto cancellata una norma giuridica, l'articolo 297 del codice di procedura penale, e in tal modo si è consentito che riacquistassero la libertà pericolosi esponenti dell'organizzazione mafiosa, già condannati in primo e secondo grado per terribili delitti, per gravissimi fatti di sangue. Si tratta di una decisione che ha giustamente provocato profondo sconcerto in tutta l'opinione pubblica nazionale.

Credo che una puntualizzazione in ordine ai soggetti cui far risalire la responsabilità di quanto è accaduto, anche con l'emanazione del decreto-legge da parte del Governo, sia più che doverosa. Mi sembra infatti che dagli interventi di numerosi colleghi siano emersi rilievi, critiche e osservazioni in merito al decreto-legge in esame, ma che si sia passati a volo d'uccello sulla decisione della I sezione penale della Corte di cassazione. Si è cioè preferito guardare soltanto a valle, senza tener conto dei guasti profondi provocati dalla suddetta sentenza.

Sono anch'io d'accordo con il rilievo che si è verificata una profonda rottura del corretto rapporto tra i poteri dello Stato, del principio in base al quale nessun potere deve invadere i confini dell'altro. Dobbiamo però anche dire che è stata la I sezione penale della Corte di cassazione a rompere fragorosamente i confini delle sue attribuzioni, invadendo quelli del potere legislativo, per aver disatteso una chiara norma contenuta nel codice di procedura penale, l'articolo 297. Su questo punto non possono esservi dubbi di sorta.

Ho ascoltato quello che ha detto il col-

lega Mellini con riferimento al suddetto articolo; non solo non mi ha convinto, ma ha ulteriormente confermato la mia opinione. Che operazione ha fatto, in buona sostanza, la Corte di cassazione? La I sezione penale ha sostenuto che il congelamento automatico (la sterilizzazione, diceva il collega Mellini) dei giorni di udienza e di quelli impiegati per la redazione della sentenza (previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale ai fini del computo dei termini della custodia cautelare) possa operare solo su richiesta del pubblico ministero. Poiché nel caso di cui la Cassazione si interessava (il maxi-processo di Palermo) una tale richiesta, con le relative prove, non era stata formulata, la I sezione penale ha ritenuto che il congelamento automatico non potesse aver luogo, che si fosse già verificata la scadenza dei termini di custodia cautelare e che a soggetti già condannati in primo e secondo grado dovesse essere restituita la libertà. Questo è puntualmente accaduto.

A me pare che questa interpretazione della I sezione penale della Corte di cassazione sia fuori da qualsiasi logica e credo che non possa neppure essere avanzata in termini di mera ipotesi. Chi legge il quarto comma dell'articolo 297 del codice di procedura penale registra che la norma precisa che si tiene conto dei giorni nei quali si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la redazione della sentenza solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia cautelare.

Se l'articolo 297 dice che di tali giornate si tiene conto solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia cautelare è chiaro che di essi non si tiene conto qualora il riferimento non sia a tale durata, ma alla durata della custodia cautelare con riferimento alle singole fasi processuali.

Si è verificato un fatto per la verità assai singolare: la I sezione penale della Corte di cassazione, svalORIZZANDO il significato di questa norma, che è inderogabile, va applicata d'ufficio e non presuppone alcuna richiesta, da parte del pubblico ministero, le ha «addossato» le procedure che il codice di procedura penale prevede per altro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

istituto, e cioè per la sospensione dei termini, di cui all'articolo 304.

Quest'ultimo istituto è cosa ben diversa dal congelamento automatico previsto dall'articolo 297, perché se è pur vero che in entrambi i casi si fa riferimento ai giorni d'udienza e a quelli impiegati per la redazione della sentenza, è altresì vero che l'articolo 304 prefigura tutt'altre condizioni. In primo luogo, occorre che ci si trovi in ipotesi di processi per reati di particolare gravità (quelli indicati nell'articolo 407 dello stesso codice) e che il dibattimento sia stato particolarmente complesso. È poi necessaria la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del giudice, appellabile a norma dell'articolo 310.

Tuttavia, la differenza fondamentale tra i due istituti riguarda gli effetti. Mentre il congelamento automatico di cui all'articolo 297 non produce effetti sulla durata complessiva della custodia cautelare, la caratteristica peculiare della sospensione prevista dall'articolo 304 è quella di incidere anche sulla durata complessiva della custodia cautelare stessa, tant'è che il limite massimo può essere superato e il quarto comma dell'articolo 304 che, in ogni caso, non possono essere superati i due terzi della pena inflitta o della pena edittale.

Come si siano potuti confondere due istituti diversi, che hanno requisiti diversi e che producono effetti diversi, è obiettivamente un mistero. Tuttavia questa è stata una pronuncia della I sezione penale della Corte di cassazione presieduta dal presidente Corrado Carnevale.

Come conseguenza di questa allucinante — non saprei come definirla altrimenti — decisione, si è avuta la liberazione di pericolosissimi appartenenti alla mafia.

FRANCO RUSSO. Scusami Rizzo, ti chiedo un attimo di pazienza.

Si può contrapporre un'interpretazione ad un'altra e tu hai ragione probabilmente nell'intendere così il codice, ma cosa c'entra l'intervento del Governo? Questo è il punto!

ALDO RIZZO. Adesso arrivo a trattare l'argomento.

L'operazione compiuta dalla Corte di cassazione esula dalla normale interpretazione della norma giuridica. Vi è stata un'operazione di altra natura: è stata cancellata una norma giuridica. In definitiva, la Corte di cassazione, adottando quella decisione, si è sostituita al potere legislativo! Un problema di interpretazione si può porre quando la norma sia generica o nebulosa...

FRANCO RUSSO. È l'interpretazione che si sostituisce, in una certa misura, al potere legislativo!

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, questo è il tempo del dialogo, ma naturalmente i tempi vanno scanditi.

ALDO RIZZO. Quando una norma è di chiara evidenza nei suoi contenuti e quando è chiaro che non è possibile fare alcuna confusione tra il congelamento automatico previsto dall'articolo 297 del codice di procedura penale e l'istituto della sospensione dei termini, previsto dall'articolo 304 del codice di procedura penale, quella compiuta dalla Corte di cassazione, con lo scaricare sull'istituto del congelamento automatico quelle che sono le caratteristiche procedurali previste per la sospensione, configura una operazione propria del legislatore. È stata creata, in altri termini, una nuova norma.

Credo che dinanzi a tale realtà trovi ampia giustificazione la decisione che è stata assunta dal Governo. Ritengo altresì, signor ministro, che debba essere compiuta una riflessione sul comportamento della prima sezione della Corte di cassazione.

Non penso che qui debbano venire in evidenza responsabilità dei singoli magistrati; è mia convinzione — e non da ora — che i magistrati non possano essere chiamati a rispondere per il modo come esercitano la funzione giudiziaria, perché così facendo potrebbe essere seriamente e fortemente intaccata l'indipendenza della magistratura che è presidio fondamentale a tutela dei diritti del cittadino. Però qualcosa che non funziona c'è a livello di Corte

di cassazione! È infatti assai singolare che tutti i processi per fatti di mafia finiscano sempre con l'essere assegnati alla prima sezione della Corte di cassazione. Spesso abbiamo avuto, in passato, decisioni che hanno creato profondo sconcerto nell'opinione pubblica. Ciò nondimeno si continuano ad assegnare questi processi alla prima sezione.

Nell'interesse della credibilità della giustizia e della fiducia che i cittadini debbono avere nella magistratura, nell'autorità giudiziaria, mi chiedo per quale motivo, per esempio, il primo presidente della Corte di cassazione (il presidente Brancaccio) non abbia già da tempo provveduto ad operare una distribuzione dei processi di terrorismo, di mafia e di camorra tra tutte le sezioni penali che esistono all'interno della Corte di cassazione, anziché sistematicamente attribuirne la competenza alla prima sezione penale, presieduta da Corrado Carnevale.

Ma al di là di queste considerazioni, penso che abbia fatto bene il Governo ad intervenire. Non sono d'accordo con la collega Guidetti Serra allorquando ha messo in evidenza che, volendo, non c'era bisogno di fare ricorso alla decretazione d'urgenza e che si sarebbe potuto chiamare in causa altra norma del codice di procedura penale (l'articolo 307), che prevede la possibilità di restringere nuovamente in carcere colui che è stato scarcerato per decorrenza dei termini.

Probabilmente la collega Guidetti Serra ha dimenticato che l'articolo 307 fissa chiaramente le ipotesi nelle quali si può provvedere alla nuova carcerazione. La prima ipotesi prevede che il soggetto non abbia adempiuto alle prescrizioni stabilite, e non era certo questo il caso al nostro esame; la seconda ipotesi consenta il nuovo provvedimento di cattura, nel caso previsto alla lettera *b*) del citato articolo, e cioè soltanto con la sentenza di primo o di secondo grado.

È tanto strana e singolare questa norma che il Governo, opportunamente, con il decreto-legge di cui ci stiamo occupando, ha ampliato l'ambito di applicazione della stessa, prevedendo che si possa procedere

alla nuova cattura dell'imputato, dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, oltre che con la sentenza di primo o di secondo grado, anche successivamente se emergono elementi tali di pericolosità del soggetto sicché appare opportuno che questi venga ristretto nuovamente in carcere.

Se questo è il quadro normativo che ci sta dinanzi, ritengo che il decreto in esame, in quanto necessitato dalla decisione della Cassazione, debba essere valutato con molta serenità e con alto senso di responsabilità.

Condivido pienamente i primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge. Dopo l'aberrante interpretazione — per non definirla altrimenti — operata dalla Corte di cassazione, ritengo che il Governo abbia fatto bene a dire chiaramente — quale sia il reale contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale.

Da alcuni interventi mi è parso di capire che anche questo punto del decreto-legge sia stato contestato. Ieri, alcuni colleghi hanno adombrato vizi di incostituzionalità della norma. Non riesco a capire quale norma costituzionale sarebbe stata violata, tenendo presente che l'interpretazione autentica di una norma giuridica è un'attività precipua del potere legislativo, e quindi del Parlamento e del Governo allorquando quest'ultimo interviene con la decretazione d'urgenza. Anzi vorrei dire che, tra le varie forme di interpretazione — la dottrina, la giurisprudenziale e l'autentica — quest'ultima è da privilegiare perché è vincolante ed efficace *erga omnes*, mentre la dottrina, come sappiamo, non è vincolante e quella giurisprudenziale si applica soltanto al caso al quale si riferisce. Se un rimprovero il Parlamento può muovere a se stesso, è quello di fare poco uso dell'interpretazione autentica sicché accade che, con riferimento a numerose norme, nella pratica si realizzino conflitti giurisprudenziali che si trascinano per anni, senza che vi sia una soluzione, ed il tutto a spese o della libertà o quanto meno della tasca del cittadino che è costretto a rin-

correre appelli e ricorsi per avere certezza sulla esistenza di un suo diritto.

Non credo neppure si possa parlare di dubbi di incostituzionalità per il fatto che l'interpretazione autentica è stata operata dal Governo. Esistono esempi a iosa che mettono in evidenza come il Governo con decreti-legge sia intervenuto per chiarire il contenuto di norme giuridiche. In questa materia, è possibile intervenire con decreto legge sempre che sussistano i requisiti previsti per la decretazione d'urgenza, e cioè a dire la necessità e l'urgenza. E non v'è dubbio che, con riferimento al decreto al nostro esame, sussistevano tali requisiti è considerato che soggetti, condannati per gravi delitti, avevano riacquisitato ingiustamente la libertà, in conseguenza di quella distorta sentenza emanata dalla corte di Cassazione.

Ritengo invece che sono assai delicati i problemi posti dal terzo comma dell'articolo 1, quello che ha consentito il ritorno in carcere degli imputati che erano stati scarcerati. Mi rendo conto delle ragioni che hanno spinto il Governo ad adottare tale norma e con carattere d'urgenza. Sarebbe stata una grave sconfitta dello Stato se esponenti di rilievo della mafia si fossero facilmente resi «uccel di bosco». Si sarebbe provocata una demotivazione professionale nei giudici e si sarebbe alimentato lo scetticismo tra la gente, scetticismo che è uno dei punti di forza dello strapotere mafioso.

Non entro quindi nel merito della scelta operata dal Governo — che personalmente condivido — ma devo dire che, in sede di conversione del decreto, la disposizione deve essere modificata; e non certo perché l'interpretazione autentica di una norma processuale non possa avere efficacia retroattiva, come qualcuno ha sostenuto. Giustamente la collega Guidetti Serra, mi pare anche il collega Mellini, hanno messo in evidenza come non esiste un problema di costituzionalità al riguardo. Infatti, in base a quanto sancito dall'articolo 25 della Costituzione, la irretroattività è fissata solo per le norme penali sostanziali e più precisamente le norme penali incriminatrici. Ed in questo senso è anche l'opinione della

dottrina e della giurisprudenza. Per altro, vorrei ricordare che la norma costituzionale è ribadita dall'articolo 2 del codice penale.

La carcerazione peventiva attiene invece alla materia processuale. Certo la disposizione contenuta nel decreto è norma processuale che incide sui diritti di libertà del cittadino, ma è pur sempre norma processuale. E più che legittimo che si abbiano perplessità sulle opportunità di una norma che fissi la retroattività in tema di custodia cautelare, ma non si può sostenere che essa sia incostituzionale.

Il problema, invece, è di altra natura. Credo che, il doveroso rispetto per il principio della separazione dei poteri dello Stato — per cui non è accettabile che il legislatore sostituisca al giudice e diventi una sorta di supergiudice che cassa le sentenze emanate dall'autorità giudiziaria, o che con decreto-legge si possano modificare decisioni giudiziarie — impone che il Parlamento muti il contenuto di quella norma contenuta nel decreto, per non consacrare un principio che sarebbe obiettivamente una grave violazione del corretto operare dei poteri dello Stato.

So che il relatore ha presentato sul punto un emendamento, ed altro emendamento è stato da me presentato. È fondamentale una correzione del terzo comma dell'articolo 1 che ridia al giudice la decisione relativa al ripristino della custodia cautelare. Non è accettabile infatti che un soggetto possa trovarsi ristretto in carcere in forza di un provvedimento legislativo e non in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Certo, v'è la necessità di evitare che chi sia stato sottoposto a custodia cautelare in forza del decreto-legge, possa tornare in libertà nelle more dell'adozione del provvedimento da parte del giudice. Ritengo sia sufficiente a tal fine prevedere, signor ministro, che il provvedimento del giudice debba essere adottato entro pochi giorni dall'entrata in vigore della legge, con la conseguenza che o l'autorità giudiziaria emana il provvedimento di custodia cautelare entro il termine fissato dalla norma o il soggetto deve essere scarcerato.

Non mi affeziono al mio emendamento — probabilmente sarà possibile individuare una migliore formulazione — ritengo però importante mettere in evidenza la necessità di rispettare queste precise esigenze: anzitutto, come ho detto, la competenza per l'adozione del provvedimento di custodia cautelare che deve tornare all'autorità giudiziaria ed al contempo occorre evitare che soggetti condannati per gravissimi reati possano ingiustamente ed automaticamente riacquistare la libertà, nell'attesa che sia emanato il provvedimento.

Con queste necessarie modifiche relative al terzo comma dell'articolo 1, il decreto-legge in esame, a mio personale avviso, merita il consenso dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esporre la posizione del gruppo socialdemocratico in un dibattito difficile, che si prolunga forse al di là del normale e nel quale sono intervenuti prima di me colleghi di alta preparazione giuridica. Tra questi vi è l'onorevole Rizzo, che ha testé concluso il proprio intervento, illustrando gli aspetti politici e giuridici del problema. Le conclusioni cui egli è pervenuto e le motivazioni del suo intervento mi esimono dal tornare su temi ampiamente trattati.

Ritengo che non tutti ci troviamo a nostro agio in questo difficile dibattito, perché si discute della libertà del cittadino e della carcerazione preventiva, ma anche di alcune decine o centinaia di detenuti per reati gravissimi che finiscono per essere messi in libertà per decorrenza dei termini, tornando come se niente fosse in circolazione perché i processi non sono stati celebrati.

Il provvedimento in esame propone alcune modifiche relativamente alla applicazione della custodia cautelare e nasce da una pronuncia della Corte di cassazione che è stata definita aberrante (condivido questa aggettivazione), a seguito della quale sono stati posti in libertà alcuni con-

dannati all'ergastolo con sentenza di primo e secondo grado. E questo è avvenuto alcuni giorni dopo che a Torino erano stati posti in libertà, grazie a cavilli giuridici, esponenti della grande mafia catanese che avevano terrorizzato il Piemonte per anni e dopo che si erano verificati alcuni gravi episodi in provincia di Napoli, a Casal di Principe, Casandrino e Sant'Antimo. Tra l'altro in queste zone Bardellino era stato arrestato mentre presiedeva una riunione alla quale erano presenti consiglieri e assessori comunali di un determinato partito politico. Vicende analoghe sono avvenute anche a Casal di Principe, Sant'Antimo a Casandrino.

Tutto ciò ci induce a ritenere che in un'escalation dell'attività mafiosa del nostro paese si sia verificato un collegamento — che qualche anno fa temevamo potesse essere posto in essere — tra mondo politico e mondo della camorra, il che porta ad un profondo sconcerto ed allarme nella pubblica opinione. I cittadini vorrebbero infatti vivere da uomini liberi in un libero paese e non sempre vengono messi in condizione di poterlo fare. Questa situazione sconcerta le stesse forze dell'ordine le quali spesso rischiano la vita per cercare di togliere dalla circolazione cittadini che vivono in maniera diversa dal normale. Tutto ciò denota tra l'altro il profondo distacco esistente tra il paese reale ed il palazzo del potere, rappresentato anche da noi.

La mafia devasta alcune regioni dell'Italia meridionale, dove ormai l'«antistato» si è sostituito allo Stato a tutti i livelli e ad ogni effetto. Ogni tanto si fa qualche riferimento, per la verità molto superficiale, al terrorismo, ma non si considera che, mentre il terrorismo non aveva alcun radicamento nella società civile del nostro paese, la mafia e la camorra hanno radici profonde. Vi sono rapporti delle autorità di polizia e dei carabinieri che elencano alcune migliaia o decine di migliaia di appartenenti a clan e ad aggregazioni mafiose, che condizionano ogni aspetto della vita economica, politica e sociale del sud.

La sentenza della prima sezione della

Corte di Cassazione è sconcertante, aberrante e assurda, perché da tempo ormai accade — ed altri prima di me hanno richiamato la stessa questione — che stranamente tutte le sentenze riguardanti processi che investono mafia e camorra vengono assegnati alla prima sezione dove sistematicamente, per un verso o per un altro, in base a interpretazioni diverse, sotto la presidenza di Corrado Carnevale, vengono tutte annullate. In tal modo decine o centinaia di soggetti condannati a pene gravissime, spesso in primo ed in secondo grado, vengono poste in libertà.

Nasce così il «caso Carnevale». Non vorrei affrontarlo in questa sede ma vorrei ricordare che un componente della Commissione antimafia ha consegnato al Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, un dossier molto ampio e documentato nel quale si faceva riferimento alle profonde ed incomprensibili motivazioni giuridiche adottate dal presidente Carnevale il quale, giudicando diversamente singoli episodi, si comporta nell'interpretazione giuridica in maniera difforme mentre lo sbocco finale delle sue decisioni è sempre lo stesso: libertà per persone condannate a pene gravissime, spesso all'ergastolo.

Credo che il Presidente del Consiglio che ha ricevuto il dossier abbia l'obbligo di esaminarlo, di riferire al riguardo dicendoci se quel documento sia stato esaminato e quali siano le opinioni del Governo in rapporto alla chiara denuncia del comportamento dei giudici della prima sezione della Corte di cassazione, presieduta da Carnevale.

Forse abbiamo approvato, in quel distacco che caratterizza i rapporti tra paese reale e palazzo, leggi troppo permissive: le abbiamo votate tutti, anch'io. Abbiamo avuto forse l'illusione di non trovarci nel paese in cui viviamo e abbiamo perso il contatto con la realtà: nel sud la legge della mafia e della camorra è l'unica esistente. Abbiamo così approvato leggi permissive che costituiscono un modello valido sotto il profilo giuridico, ma che forse possono essere applicate in altri paesi, non nel nostro. Mi rendo conto della obiettiva difficoltà che spesso ci viene rinfacciata da

quanti devono applicare le leggi. Questi affermano che la responsabilità di certe vicende è nostra e non loro, spettando loro la sola applicazione delle leggi. Ho l'impressione che, nel momento in cui si applicherà la legge vi sarà una determinata interpretazione; si tratta quasi sempre di interpretazioni che vengono date allo stesso modo, tese a favorire la libertà di detenuti per reati gravissimi, profondamente compromessi con la mafia e con la camorra.

Per quanto riguarda il decreto-legge presentato dal Governo, devo rilevare che su di esso si è soffermato già molto ampiamente l'onorevole Rizzo. Non credo pertanto opportuno, data l'ora e lo scarso numero di colleghi interessati a questo provvedimento e presenti in aula — forse si possono contare sulle dita di una mano —, ripetere le motivazioni già addotte, e che condivido perfettamente, sulla perfetta validità del decreto-legge.

Con lo stesso il Governo ha dato la sua interpretazione autentica della norma: credo che avesse il dovere di farlo — ricordo che non è la prima volta che tramite decreto-legge si danno interpretazioni — e che abbia anzi svolto un ruolo preciso. D'altra parte è forse molto meglio, di fronte alle incertezze interpretative, che vi sia una interpretazione autentica del Governo che chiarisca come interpretare un decreto-legge che ho emanato.

Nel momento particolarmente grave che stiamo vivendo — che va al di là del «caso Carnevale» e al di là della carcerazione preventiva — abbiamo la precisa sensazione degli effetti devastanti determinati da certe sentenze emanate dalla Corte di Cassazione.

Vorrei ricordare — l'ho già fatto molte volte senza ottenere un eccessivo consenso da parte dei colleghi che sembrano essere molto distanti da tali problemi, quasi non li riguardassero — che nel sud del paese siamo al limite della vivibilità e in una situazione di emergenza che il Governo ha affrontato tardi e male. Ci troviamo infatti di fronte ad una profonda crisi del paese e della giustizia.

Di fronte a questo stato di cose, mi

auguro che quello che considero un atto dovuto del Governo ci consenta di riflettere meglio sui gravi problemi ancora irrisolti.

Auspico pertanto che si possa voltar pagina per affrontare, con maggior senso di responsabilità e decisione, la grave situazione attuale che è profondamente radicata soprattutto nell'Italia meridionale, ma che si estende anche al resto del paese. Tutto ciò è dimostrato chiaramente dagli interventi della Commissione antimafia compiuti nella città di Milano, che rappresentano un campanello di estremo allarme e di estrema gravità.

Credo che abbiamo tutti il diritto di pretendere di vivere da liberi cittadini in un libero paese. Credo inoltre che tutti abbiano il diritto di pretendere che si volti le spalle a quella che, se volete, è ancora una politica dell'emergenza, ma un'emergenza legata all'attuale stato di profondo malessere, con un sud in cui la democrazia quasi non alberga e nel quale la prepotenza, la prevaricazione e la violenza regolano la vita di questa parte del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, credo che questa rappresenti una delle rarissime occasioni nelle quali il Parlamento ha deciso di dedicare un'intera sessione ai problemi della giustizia e ad un ramo dell'amministrazione dello Stato — ancorché importante — come quello giudiziario. Non mi pare infatti di ricordare, nella mia non breve esperienza di parlamentare, altri casi del genere. Credo che se tutto ciò è stato deciso in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, dove il Governo svolte un ruolo di primaria importanza, un motivo ci debba pur essere.

Un primo motivo — che non ritengo di poter avallare e comprendere — potrebbe consistere in un'incertezza, in un'inaffidabilità ed in una certa lentezza che avrebbero caratterizzato la discussione e l'approvazione dei provvedimenti in materia presso la Commissione giustizia e la stessa

Assemblea. Penso che se così fosse, noi addosseremmo alla Commissione giustizia ed al Parlamento una responsabilità che certamente non hanno.

Sottolineo, invece, che questo breve scorcio di legislatura è stato contrassegnato da un'attività molto intensa della Commissione giustizia. Si potrà discutere sulla qualità dei provvedimenti, ma non certo sulla quantità e sull'importanza degli stessi e sulla loro incidenza sull'ordinamento. Pertanto, credo di poter tranquillamente escludere la motivazione alla quale mi sono riferito. Escludendo tale motivazione, non posso però che cercarne un'altra: vale a dire quella che mi sarei atteso di sentire dal ministro di grazia e giustizia in apertura del dibattito, all'interno del quale i singoli provvedimenti avrebbero potuto essere portati avanti.

Così non è stato e mi dispiace doverlo dire, signor ministro; ci attendevamo da lei alcune considerazioni di fondo sullo stato della crisi della giurisdizione e qualche dato probante sul quale innestare un discorso più preciso. Dobbiamo tener presente che i primi tre provvedimenti all'ordine del giorno — anche quello di cui stiamo discutendo — sono di carattere strutturale; se approvati — specialmente quello relativo al giudice di pace — costituirebbero certamente un esempio di riforma ordinamentale quale da molto tempo il Parlamento non adotta.

Approvare queste tre riforme di struttura avrebbe richiesto anzitutto di conoscere l'andamento della crisi. Si inverte la tendenza o la si accentua? E — più in generale — diventa forse più grave la condizione della giurisdizione? Che cosa ha significato e sta significando l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale? Che significato hanno avuto e quali realizzazioni hanno comportato tutti i provvedimenti che abbiamo approvato sotto il profilo della spesa dell'amministrazione giudiziaria e sotto quello burocratico? Qual è il funzionamento delle strutture e, soprattutto, qual è lo stato dei rapporti tra i poteri?

Vi è una crisi incombente alla quale credo di poter ricondurre larga parte delle

difficoltà della giurisdizione, quella che investe il rapporto politico tra i poteri dello Stato. Tornerò su questo argomento prendendo lo spunto dal decreto in esame; certo è che avremmo avuto bisogno di tali dati, che tuttavia non ci sono stati forniti. Mi auguro che lei, signor ministro, li produca a conclusione della discussione sul provvedimento in esame.

Devo notare che queste richieste, profondamente avvertite dal mio gruppo, non paiono essere altrettanto condivise da altri settori della maggioranza, se è vero come è vero che non è iscritto a parlare in questo dibattito nessun oratore del gruppo della democrazia cristiana. Eppure dal partito del Presidente del Consiglio — che pure ha interloquito su questo provvedimento la scorsa settimana — ci saremmo aspettati una presa di posizione.

Signor ministro, in questo decreto non avrei collocato alcuna norma di riforma del codice di procedura penale: non lo avrei fatto perché mi sarei affidato ad un ordinario disegno di legge. Tengo a precisare che, tra l'altro, la Commissione giustizia aveva già licenziato in sede referente un disegno di legge che conteneva le stesse statuizioni. Emanare sotto forma di decreto una modifica del codice di procedura penale è un fatto importantissimo; lei sa che a tale codice possono apportarsi tutte le modificazioni che si vuole (ed in effetti alcune di esse sono state adottate) servendosi dell'articolo 7 della legge di delegazione, ma solo in quanto le modifiche — da apportarsi con decreto, sentito il parere della Commissione bicamerale — siano nel senso voluto dalla legge-delega. Discutendo di istituti che prenderemo in considerazione esaminando il provvedimento articolo per articolo, dobbiamo sapere che le modificazioni previste nel decreto sono in contrasto con la legge-delega, o comunque non sono da essa previste.

Addirittura, la disposizione sulla recidiva è in contrasto con una precisa norma della legge di delegazione; questo è un fatto importante, che non può essere sottovalutato. Certamente l'articolo 1 ha una propria valenza, tuttavia avrei voluto che il suo impegno di ministro fosse contrasse-

gnato sin dall'inizio, signor Vicepresidente del Consiglio, da un cambiamento di metodo e di indirizzi legislativi. Proprio questa, dunque, avrebbe potuto costituire una delle occasioni per non continuare a fare come si è fatto nella precedente gestione nell'ambito della quale, per esempio, erano state inserite in un decreto-legge alcune riforme del codice di procedura penale. Di esse soltanto un paio erano conformi ai principi stabiliti dalla legge di delega, con la conseguenza che avrebbero potuto essere introdotte nell'ambito di un decreto delegato; le restanti, invece, erano difformi da quei principi.

Per quanto concerne l'articolo 1 del decreto-legge in esame e le norme in caso contenute, sulle quali si è accentrata l'attenzione pressoché esclusiva di tutti i colleghi che hanno preso la parola, penso di dover dire che era necessario che il Governo intervenisse. Esso non poteva non farlo, perché su questa norma si è formata un'interpretazione del giudice di legittimità che non può essere accettata. Collega Russo, quell'interpretazione è tale soltanto formalmente, poiché in realtà essa costituisce di fatto una norma innovativa e rappresenta un eccesso di giurisdizione, un eccesso di esercizio del potere dal quale promana, un'invasione di campo. Anche a prescindere dal processo a carico dei mafiosi, se una simile interpretazione fosse intervenuta ad opera della Suprema Corte di cassazione nell'ambito di una sentenza relativa a qualsiasi altro processo, il Governo avrebbe dovuto ugualmente provvedere. In quel caso, ritengo che non si sarebbero levate alte grida.

Mi si dice che questa sentenza rappresenta una «fotografia», poiché riguarda un preciso novero di imputati. Onorevoli colleghi, dobbiamo stare attenti: se una simile interpretazione fosse passata, non so quanti altri giudici di merito avrebbero potuto incamminarsi sulla strada tracciata dall'insegnamento della Corte di cassazione. Anche in quel caso, dunque, avremmo creato una disparità di trattamento tra cittadini di fronte alla stessa norma.

Era necessario intervenire anche perché

il Governo ha una responsabilità primaria in materia, trattandosi di una norma contenuta in un decreto delegato. Quella responsabilità è tanto più forte e marcata ove si consideri che nell'ambito di tutti i lavori parlamentari, ivi compresi quelli della Commissione parlamentare per il parere del Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, la norma è stata interpretata in un certo modo. Addirittura, la dottrina non si è impegnata a fondo su questo problema, dal momento che l'interpretazione della norma è alquanto elementare; non è nemmeno possibile citare tanti autori, poiché soltanto due di essi hanno ritenuto di intervenire. In altre parole, il caso è assolutamente pacifico; la semplice lettura ed interpretazione testuale dell'articolo 297 del codice di procedura penale esimono da qualunque altra spiegazione.

Che senso ha voler ricondurre alla richiesta del pubblico ministero ed al provvedimento del giudice (che ha sempre un margine di discrezionalità, altrimenti mi domando che provvedimento sarebbe) il conto automatico dei giorni di udienza e di deliberazione della sentenza? Questo è un principio che vale per tutti i processi!

È soltanto l'altra norma, quella contenuta nell'articolo 304 del codice di procedura penale ad introdurre il principio della discrezionalità, proprio perché essa si riferisce a giudizi nell'ambito di processi complessi e particolarmente delicati. Nasce da qui la facoltà discrezionale del giudice di pronunciarsi.

Che senso avrebbe pronunciarsi discrezionalmente sulla conta dei giorni? Non è possibile ipotizzarlo. Se questo è vero, occorre riparare attraverso quella attività di normazione che proviene dal Governo attraverso l'emanazione del decreto, e che tuttavia a mio avviso, signor ministro, avrebbe dovuto limitarsi ai commi primo e secondo dell'articolo richiamato e non andare oltre. Andare oltre significava fare di più di quanto sia consentito dal Governo. Andare oltre significava entrare già nel merito di una applicazione della norma, che spetta al magistrato. Infatti, ad esempio, in sede di interpretazione autentica il

magistrato, il giudice deve stabilire se la norma abbia efficacia retroattiva; è il giudice che deve dare applicazione a questo principio. Certamente avrebbe fatto ricorso ai precedenti costituzionali, all'articolo 25 della Costituzione e all'articolo 2 del codice penale. Avrebbe avuto a disposizione tutti gli strumenti possibili e immaginabili e, al limite, avrebbe anche potuto affermare che si trattava di uno *ius novum* che non poteva essere applicato a quel provvedimento.

Tuttavia, colleghi che siete intervenuti con forti accenti di critica al provvedimento, stiamo attenti, per quanto riguarda la decisione della prima sezione della Corte di cassazione nel caso che ci interessa, a non imboccare la strada di un giudicato intoccabile. Non è così. Non si tratta del terzo grado di giudizio, che giudica ed elimina, cassa o modifica giudizi di merito in ordine, ad esempio, al principio della prova, così caro a Corrado Carnevale. È una semplice interpretazione delle norme contenute negli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale in maniera di misure cautelari. Al riguardo il giudice è sempre tenuto a riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente in quel momento.

Se il giudice ritiene che il termine fissato per una certa fase non sia ultimato, egli deve rivedere la procedura prevista dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale, quindi l'adeguatezza di altre misure in luogo della carcerazione preventiva, o accertare se invece esistano i presupposti per dar luogo alla custodia cautelare, in quanto nessun'altra misura è adeguata. Qui sbaglia l'articolo 3 del decreto-legge, perché questa volta l'esecutivo invade la competenza del potere giudiziario e dimentica le norme contenute negli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale. Questo è molto grave, signor ministro, colleghi, e non avrebbe dovuto essere fatto.

Ritengo che le modifiche che dovremo apportare al decreto-legge debbano restituire al giudice di merito la possibilità di tornare proprio sull'argomento ricordato e di stabilire se esistano le condizioni pre-

viste dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

Ci adopereremo nel senso indicato, e solo a queste condizioni potremo esprimere un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, tenendo però sin da ora a dire, signor ministro che, le altre norme contenute nel provvedimento, anche se in Commissione giustizia abbiamo espresso parere favorevole, probabilmente non le voteremo per una questione di principio: non possono infatti essere contenute in un decreto-legge. Credo che d'ora in avanti il gruppo comunista-PDS si dovrà attenere scrupolosamente a questo principio. Non potremo più convenire con il Governo ogni qualvolta si violerà una regola essenziale del nostro ordinamento.

Signor ministro, lei avrebbe dovuto introdurre la discussione sul disegno di legge n. 5496 per un altro motivo (certamente riparerà in sede di replica), sul quale non possiamo non intrattenerci. Mi riferisco alla situazione patologica della crisi della giustizia che si è aperta con le 490 sentenze del giudice Carnevale — alle quali si deve aggiungere l'ultima di ieri riguardante il processo Nuvoletta — rispetto ad altrettante decisioni dei giudici di merito.

Non possiamo attribuire questo contrasto e questa contraddizione di giudicati soltanto alla dialettica del sistema, al fatto che in Italia sono previste tre grandi di giudizio e quindi ogni giudice può pensarla diversamente. Non credo ci si possa liberare in tal modo di una questione che ormai ha assunto aspetti paradossali. Ritengo che esista una spiegazione; siamo di fronte al tentativo, ormai ripetuto da parte della prima sezione della Corte di cassazione (che è presieduta da un unico presidente, il dottor Carnevale, ed è la sola, perché tutte le altre ne hanno di più) di riproporre la concezione del potere mafioso costituito da tanti piccoli poteri ed episodi (di conseguenza i maxiprocessi non avrebbero dovuto esistere), che bisogna battere sotto il profilo dell'accertamento e dell'acquisizione della prova.

Questo, signor ministro, è un teorema

così come può esserlo quello dei giudici di merito i quali sostengono che la mafia è un grande potere criminale che sottrae alla legge della Repubblica intere provincie del nostro Stato. Non si tratta di usare il processo come arma di battaglia contro la mafia; si tratta di prendere in considerazione il fenomeno per quello che è.

A tale proposito all'interno della magistratura vi è una contrapposizione che dev'essere risolta: non possiamo mantenere i giudici di merito nella condizione attuale e non possiamo consentire che un alto magistrato come Corrado Carnevale continui a conservare un reiterato sospetto nei confronti dei giudici di merito manifestando una profonda disistima, che fra l'altro si è concentrata anche in affermazioni ed interviste che tutti conosciamo. Addirittura in questi giorni si è aperto un processo nei confronti del dottor Carnevale proprio per tali motivi.

Signor ministro, a tale riguardo non invoco niente e non mi permetto di suggerirle ciò che si dovrebbe fare. Dico però a lei che sarebbe opportuno che il ministro di grazia e giustizia ogni tanto, per esempio alla fine di ogni anno, riferisse al Parlamento i dati concernenti le sue iniziative in merito alle azioni disciplinari: quante sono state, in che direzione si sono rivolte, come si sono concluse, quali addebiti sono stati presi in considerazione.

Conosciamo già, dalle pubblicazioni del Consiglio superiore della magistratura, le applicazioni dell'articolo 2 dell'ordinamento, sappiamo benissimo che si tratta del trasferimento d'ufficio di sede in presenza di determinate condizioni che ledono il prestigio della magistratura (ed anche di ciò dovremmo parlare); tuttavia mi interessa maggiormente il primo punto che ho citato. Mi chiedo inoltre se non sia il caso di invitare il presidente della Corte di cassazione ad utilizzare provvedimenti tabellari, che debbono superare il vaglio del Consiglio superiore della magistratura: c'è al riguardo una circolare del 1986, se non erro. Ad ogni modo, l'iniziativa deve essere presa dal capo dell'ufficio.

Signor ministro concludo il mio intervento rilevando che mi aspetto molto dalla

sua replica: attendo risposte ed indicazioni sullo stato della giustizia in Italia, con particolare riguardo alla condizione della criminalità organizzata, per la quale il Governo è stato costretto ad emanare questo decreto-legge, sul quale abbiamo espresso apprezzamenti. Ho voluto però muovere anche alcune critiche perché era mio dovere oltre che mio diritto esprimerle.

Mi aspetto inoltre un quadro complessivo della sua amministrazione, signor vicepresidente del Consiglio, nonché una presa di posizione altrettanto precisa sui tre provvedimenti ora in esame alla Camera, che come ho già rilevato hanno natura strutturale. Sono estremamente importanti ed il Parlamento dovrà approvarli in quest'ultimo scorcio di legislatura. Si tratta di grandi riforme, così come tante altre che ci auguriamo prendano le mosse negli ultimi mesi di vita della decima legislatura.

Sono certo che lei assumerà questo impegno; lo accettiamo come tale ed in qualità di oppositori seguiremo costantemente la sua attività di ministro (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Cecchetto Coco. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con il decreto-legge in esame ci troviamo ancora una volta di fronte all'irrigidimento dei termini di custodia cautelare. Non è la prima volta che questo avviene: già in altre occasioni, in questa legislatura, abbiamo infatti discusso dello stesso problema, ma questa volta è intervenuta anche una sentenza della Corte di cassazione. Si tratta inoltre di un provvedimento che appare emanato *ad hoc* per alcune persone.

Tale considerazione è già stata fatta da altri colleghi prima di me; desidero comunque ribadire che riteniamo il provvedimento non idoneo a risolvere i problemi in esame, soprattutto perché concerne in particolare alcune persone.

In merito al quesito se in Governo possa fornire l'interpretazione autentica degli

articoli 297 e 304 del codice di procedura penale, rilevo che si tratta di una facoltà che l'esecutivo può esercitare: è legittimo che possa giovarsene. Tuttavia, il comma 3 dell'articolo 1 del procedimento, sul quale vale la pena di soffermarsi, pone alcuni problemi, per i quali lo riteniamo assolutamente inaccettabile, soprattutto se ci si preoccupa di rispettare il principio costituzionale della divisione dei poteri, che a nostro avviso deve rimanere fermo. Vale poi la pena di ricordare che anche ove si dia un'interpretazione autentica di un articolo del codice di procedura penale, in riferimento alla retroattività, non risulta possibile applicare ad un imputato un provvedimento più sfavorevole di quello applicato con una legge precedente.

Ci chiediamo poi se l'esistenza di indizi di colpevolezza, per quanto forti, sia sufficiente a legittimare l'adozione di misure restrittive della libertà personale. Non vogliamo passare per «filomafiosi», ma riteniamo — come già ricordava stamane il collega Biondi — che il principio della libertà personale debba essere rispettato; le regole del gioco vanno rispettate! La libertà personale, tutelata dall'articolo 13 della Costituzione, è un bene supremo ed inviolabile e noi riteniamo vada salvaguardata, prima ancora di intervenire per risolvere l'annoso problema della lungaggine dei processi penali.

Nel caso in esame, il processo va avanti dal 1982: sono passati nove anni senza che si sia avuta la sentenza definitiva di condanna. È ora di porre rimedio a questa indempienza cronica della giustizia! Già in sede di esame del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti riferiti al cosiddetto «pacchetto giustizia» avevamo evidenziato la precisa volontà del Governo di non mettere la giustizia nelle condizioni di esercitare effettivamente il suo potere: del resto, finché i finanziamenti saranno inadeguati e sottostimati non potrà mai esservi una vera giustizia nel nostro paese.

A siffatte carenze noi riteniamo non sia possibile dare soluzione con provvedimento di questo tipo, perché quello della libertà personale non è certo un principio dal quale si possa recedere. Qui si tratta di

imputati che non sono ancora giunti al terzo grado del processo, per altro previsto dal nostro ordinamento: sono indiziati di colpevolezza, anche se non sono ancora ritenuti colpevoli, pertanto deve essere rispettato il loro diritto alla libertà.

Inoltre, dal secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione si evince il divieto di un'esecuzione della condanna e pena detentiva in pendenza di impugnazione. E come diceva Mario Chiavario — docente, se non erro, di procedura penale — è necessario evitare che la carcerazione cautelare (che nella sostanza non è diversa dalle pene detentive la cui esecuzione è condizionata ad una verifica definitiva della colpevolezza) si basi unicamente su accertamenti probatori non ancora trasferiti in una condanna passata in giudizio.

Di conseguenza, si può ammettere la legittimità della carcerazione preventiva come conseguenza sì della constatazione di indizi a carico della persona, ma anche in forza del concorso di qualche indice aggiuntivo di pericolosità, non riducibile a sua volta ad una anticipata attribuzione della qualifica di colpevole all'imputato.

Questa mattina il relatore, onorevole Matrantuono, ha ricordato che con il provvedimento in esame il Governo ha esteso la custodia cautelare per difendere la collettività democratica. Ma questa deve essere tutelata con interventi che investono il discorso complessivo riguardante la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, e quindi la criminalità organizzata; sono altri, dunque, i provvedimenti che andrebbero adottati! Uno dei problemi da affrontare è sicuramente il rapporto tra mafia e politica, più volte richiamato dall'alto commissario Sica; sembra peraltro che gli interventi di cui sto parlando non trovino riscontro nella nostra legislazione e tanto meno nell'operato del Governo.

Noi riteniamo che la carcerazione cautelare per finalità istruttorie sia ammissibile, per esempio in caso di pericolo di inquinamento delle prove e di concreto rischio di fuga dell'imputato; ma crediamo che si debba escludere qualsiasi disposizione diretta a trasformarla in pena anticipata. Si

può discutere sulla sentenza della Corte di cassazione e penso che i suggerimenti dell'onorevole Fracchia in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del dottor Carnevale possano essere presi in considerazione dal Governo. Questa è, eventualmente, la funzione dell'esecutivo, e non quella di invadere il campo del potere giuridico attraverso un decreto-legge come quello in esame, ed in particolare con il comma 3 dell'articolo 1 (di cui proponiamo la soppressione con un nostro emendamento), che non è assolutamente ammissibile in un paese civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo intervenendo su una materia che sta occupando tutti i settori della Camera. Il tema oggi in discussione è la cartina di tornasole delle insufficienze e dei ritardi con cui il Parlamento ha affrontato il problema della giustizia, una emergenza nazionale che, come altre antiche emergenze, non riusciamo a risolvere.

Il ricercatore che tra qualche decennio volesse svolgere un'indagine sui nostri atti parlamentari certamente si stupirebbe nel constatare che in questa decima legislatura siamo stati impegnati a convertire in legge il decreto-legge 1° maggio 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di durata della custodia cautelare. E lo stupore del ricercatore si tingerebbe di grottesco perché sarebbe la prova provata di quella navigazione a vista che segna le cronache di questa Italia di fine secolo.

Il decreto-legge che la Camera è chiamata a convertire in legge presenta evidenti problemi che turbano non solo la coscienza di coloro che operano nel campo del diritto, ma anche l'animo di tutti noi, che oggi siamo chiamati ad esprimerci su questi argomenti. L'onorevole Biondi e tanti altri colleghi (ma in particolare l'onorevole Biondi che ha svolto un deciso intervento contro il provvedimento del Go-

verno) hanno giustamente affermato che su questioni così delicate ogni parlamentare deve rispondere alla propria coscienza e non ai vincoli della obbedienza di partito o di maggioranza. Ed io in questo concordo con lui. Ma è chiaro, però, che il ricorso alla propria coscienza non può essere mai avulso dalla realtà che il legislatore ha di fronte e che quindi deve affrontare, così come è evidente che bisogna risalire alle cause che hanno spinto il Governo a presentare questo decreto-legge.

Si tratta di un decreto che, in parte, riprende un disegno di legge che lo stesso Governo aveva presentato quattro mesi fa, il 12 dicembre 1990, prima cioè che si verificassero gli eclatanti casi delle scarcerazioni di imputati già condannati, con sentenze di primo e secondo grado, a pene gravissime, sino all'ergastolo. Episodi questi, già preceduti da altri analoghi e puntualmente ripetuti fino al momento in cui parliamo, che allarmarono ed allarmano l'opinione pubblica e che suscitavano e suscitano sulla stampa indignazione e protesta.

La polemica non ha risparmiato e non risparmia la stessa magistratura, divisa come da un muro manicheo sull'interpretazione delle leggi in tema di custodia cautelare. Una polemica che continua a spaccare il mondo giudiziario italiano, che sembra quasi vivere in un castello kafkiano.

I fatti sono noti: grazie a tali scarcerazioni abbiamo visto imputati eccellenti tornare a passeggio per le vie delle loro città ed abbiamo assistito ad interviste televisive da parte di taluno di loro, nelle quali si è adombrata la minaccia financo di chiedere allo Stato il risarcimento dei danni. Il carcere avrebbe minato la loro salute.

Di fronte a tale protervia non poteva non scattare nell'opinione pubblica la molla dell'indignazione. Ci si è chiesto da tutte le parti politiche — io credo — cosa si dovesse fare per eliminare queste anomalie giuridiche che colpiscono e feriscono la coscienza collettiva. Ma accanto a tale generale e pubblica indignazione, analoga protesta è venuta anche, e con sorpresa, da parte di chi pur deve sapere le ragioni del

perché queste cose accadono. E sorprende che tale indignazione sia rivolta verso quei magistrati che applicano rigorosamente e responsabilmente le leggi. Ci meraviglia che questa indignazione colpisca i magistrati, quasi che fossero essi stessi ad aver approvato queste leggi e non il Parlamento, e non noi parlamentari.

Ma ciò che più colpisce è che i critici più furenti sono proprio coloro che in Parlamento sono fautori delle leggi ipergarantiste, ignorando che è proprio l'ipergarantismo l'origine vera delle anomalie che essi stessi denunciano.

Non è il caso di ricordare quanto altre volte ho avuto modo di dire in questa sede che, in presenza di imputati così eccellenti, qualcuno avrebbe preteso addirittura che la legge venisse interpretata ed applicata in maniera elastica, con buona pace dello Stato di diritto e delle sue certezze. Ma è una polemica facile e scontata, anche se spesso il buon senso soccombe sotto il peso della demagogia sempre sposata alle belle intenzioni.

Debbo ricordare che i repubblicani, fin dal 7 novembre 1990, ossia quando il caso Carnevale non era ancora esploso in tutta la sua virulenza, avevano presentato una proposta di legge, la n. 5404, con la quale prevedevano e proponevano un aumento della metà dei termini di custodia cautelare in presenza di processi conseguenti a reati di particolare gravità e allorquando ci si fosse trovati nella necessità di dover celebrare procedimenti conseguenti ai cosiddetti maxiprocessi.

È inutile ricordare che una delle anomalie, una delle devastazioni che il nostro sistema giudiziario sta subendo in questi anni, è conseguenza proprio dei maxiprocessi che per tanti anni sono stati celebrati da alcune parti politiche come il toccasana dei problemi della giustizia e della lotta alla criminalità. Né è inutile sottolineare che gli articoli di quella nostra proposta furono anche trasformati in emendamenti al decreto-legge (quello sulla lotta alla criminalità) emanato dal Governo, che purtroppo il Parlamento non riuscì a convertire in legge, sicché è stato nuovamente riproposto.

Ecco quindi come il nodo si aggroviglia e diventa in qualche modo inscioglibile, con tutti quei turbamenti politici e morali che ognuno di noi porta dentro di sé. Turbamenti che tagliano quest'aula in lungo ed in largo ed attraversano la stessa maggioranza. Ogni volta siamo chiamati a rispondere ad uno stato di necessità con palliativi di emergenza e con correttivi che non vanno al fondo delle questioni, ma si limitano a sanare le distorsioni più evidenti (quale, ad esempio, quella che con il decreto-legge si intende correggere).

Da qui la risposta con un'interpretazione autentica di articoli che noi stessi abbiamo sfornato. Ci troviamo dinanzi ad una legge del Parlamento volta ad interpretare un'altra legge del Parlamento. Tutto ciò ci porta ad invocare un'antica *pochade*. Noi siamo chiamati a sanare con una bruttura un'altra cosa ancora più grave. Ecco perché, al di là di ogni remora derivante da questo provvedimento non si può non convenire con il Governo che è imposta una certa soluzione da due ragioni: occorre far fronte al preoccupante incremento delle scarcerazioni disposte per decorrenza dei termini di custodia cautelare, soprattutto nella fase d'appello; occorre provvedere con estrema urgenza, al fine di evitare ulteriori scarcerazioni di altri imputati già condannati per gravi delitti di mafia e di associazione a delinquere.

Queste sono le due ragioni che ci inducono ad approvare tale provvedimento pur ingoiando l'amaro calice delle ripugnanze che ci derivano da antiche letture di testi giuridici.

È solo la necessità che ci obbliga ad accettare questo provvedimento come il male minore rispetto a ciò che ci riserverebbe l'avvenire se non avessimo il coraggio e la forza morale di essere con il Governo che pur avverte, a mio avviso intimamente, tutta la gravità di una decisione che non può essere né avrebbe potuto essere trascurata o dilazionata.

Sarebbe bello disegnare la società sui modelli delle astrazioni giuridiche o fantastiche, ma è giocoforza piegarsi alla evidenza dei fatti che precedono il diritto. Ed

è con questi fatti che il legislatore si scontra nel suo lavoro di ogni giorno, costretto dalla natura delle cose a porre rimedio a ciò che non aveva capito in tempo.

La necessità di questo decreto-legge nasce dunque dall'imperativo di operare con urgenza le possibili correzioni di una legge mal concepita e perciò mal «confezionata».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Negri. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro di grazia e giustizia, più che attardarmi su considerazioni giuridiche che inducono a respingere questo decreto, ritengo giusto sottolineare alcuni aspetti politici dello stesso. Molti, anche tra coloro che forse si apprestano a votare a favore del provvedimento già avvertono l'esigenza di risalire la china non appena tale decreto fosse — malauguratamente — convertito in legge.

Vorrei sottolineare come un partito della maggioranza si dissocierebbe, se non ho male interpretato le parole pronunciate stamane dal collega Biondi, dal voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto se non intervenissero alcune modifiche profonde.

Il fatto che il 26 marzo sia stato proclamato uno sciopero da parte degli avvocati non credo rappresenti un evento positivo per l'amministrazione della giustizia. Gli avvocati contestano un decreto che, pur dimostrando tutta la buona volontà di non cedere alla logica «del tanto peggio tanto meglio», non ci pare né emendabile né migliorabile.

Restano poi alcune curiosità inappagate attorno a questo decreto-legge ed al dibattito da esso evocato. Resta ad esempio, la curiosità di sapere quale sia il vero bilancio di un ventennio di emergenze in termini di lotta al crimine; a che serva questo decreto per la lotta al crimine e per l'affermazione dello Stato di diritto; e da ultimo, curiosità inappagata, chi glielo faccia fare a lei, onorevole Martelli, di mettere fragili toppe agli ulteriori fallimenti di una politica giu-

diziaria fallimentare che lei giustamente combatteva.

La verità è che questa vicenda in molti la viviamo come una serie ininterrotta di coazioni a ripetere. Benché io non sia stato moltissimo in quest'aula, tante volte ho assistito a questo schema operativo.

C'è una coazione a ripetere nelle stragi e negli eccidi, nonostante tutte le emergenze. Non sono slogan però; non solo sono morti più cittadini italiani nel trapanese che nel Golfo, ma sono morti più cittadini italiani nell'ultimo anno che soldati alleati nel Golfo. Esiste quindi una coazione a ripetere nella criminalità e nello stragismo.

C'è una coazione a ripetere anche nelle norme di anticiviltà giuridica che fanno dell'Italia un paese giuridicamente non europeo, non occidentale, un'anomalia nell'occidente e in Europa. Mi pare che con questo decreto si dia una vera e propria pugnalata alla divisione dei poteri, siamo purtroppo al Governo che si fa corte suprema, che sentenza, che si fa quarto grado.

C'è una coazione a ripetere anche nel non tracciare un bilancio politico e giudiziario delle cosiddette norme dell'emergenza, ovvero delle norme di anticiviltà giuridica. Anche gli scienziati, gli osservatori più distaccati denunciano che, più si imbarbarisce il diritto, più il bilancio effettivo globale e finale è del tutto negativo. È bilancio di morti, feriti, imputati, violenze, espansione della criminalità. Tutti i dati depongono a sfavore, eppure questo bilancio politicamente non lo si vuole fare.

C'è una coazione a ripetere nella «giustizia spettacolo». Abbiamo visto i «colossei» creati ad arte per darli in pasto al cosiddetto «ringhio d'ordine» — non so se indentificato con il leghismo, tanto da divenire un fenomeno che può inquietare politicamente, pur se a mio avviso è un errore una simile identificazione — per rispondere all'equazione, che si sente montante: sud uguale malavita. Si sono così moltiplicate le follie, come è avvenuto a Napoli e a Palermo. Con riferimento al maxiprocesso, non so cosa succederà adesso per creare un'immagine finta della

giustizia, «una giustizia spettacolo» della quale poi non si capisce cosa resti. Restano gli appalti per la costruzione delle aule-bunker, restano i fotogrammi di centinaia di imputati in gabbia e restano i grandi personaggi simbolo di una giustizia che spesso è stata di cartapesta.

Michele Greco — e qui arriviamo al peggio in termini di evocazioni e di simbologie — ha avuto circa un'ottantina di imputazioni decadute in primo grado e circa una cinquantina decadute in appello. Viene davvero da chiedersi perché non esista una rete televisiva in questo paese che proietti oggi l'inaugurazione colossale e sfarzosa del maxiprocesso di Palermo: i sindaci, con fascia tricolore — e magari avevano problemi di giustizia o di altro genere, come a me poi è risultato — l'apologia dei processoni antimafia, i servizi speciali... Milioni di parole. Rivisti poi attraverso gli atti giudiziari, i maxiprocessi sappiamo che risultati hanno dato.

C'è coazione a ripetere in certi intellettuali, anche i migliori, quelli che personalmente più apprezzo, i quali in questo caso prendono le distanze tanto dal Governo quanto dal cosiddetto giudice «bislacco», come se il diritto non fosse in primo luogo procedura. Vorrei capire cosa sia di altro il diritto se non procedura e come nasca lo Stato moderno e lo Stato di diritto se non nel rispetto senza strappo della procedura; come nasca il senso dello Stato — quel senso che dovrebbe accomunare semplici cittadini e governanti, funzionari ed amministratori di una comunità nazionale — se non dal fatto che la parola dello Stato è la parola dello Stato, che è il suo diritto, che la legge è uguale per tutti e che l'autorità vale, che una regola è una regola o non è, che la regola non può cambiare sulla base della comodità del momento.

Solo così può nascere il senso dello Stato e la sua credibilità. Il decreto in esame secondo me non soltanto si colloca fuori dai principi dello Stato di democrazia e di diritto, ma impedisce proprio che nasca nel paese un vero senso dello Stato.

Certo, vi è poi la coazione a ripetere della classe politica. Speravamo che dopo questi anni di esperienze intervenissero revisioni

e cambiamenti di valutazione, invece questo non è avvenuto. Abbiamo avuto prima Rognoni, poi Mancino, poi Violante e adesso Martelli: forse si sarebbe potuto sperare che un ministro socialista non si assumesse la responsabilità di questo decreto: forse si sarebbe potuto sperare che lei, onorevole Martelli, in particolare non lo sottoscrivesse, perché questo provvedimento ci sembra una capitolazione di cultura e di politica, nel senso che non siamo affatto convinti che la politica intrapresa con i colleghi liberali e con i compagni socialisti, nell'87 e prima ancora, su diritti civili e giustizia fosse sbagliata e non siamo convinti che bene abbia fatto il PSI ad interromperla.

Vi è inoltre la coazione a ripetere continua negli argomenti: in questo caso l'invocazione dell'opinione pubblica, che esige ed obbliga. Ebbene, come ama ricordare il collega Biondi, l'opinione pubblica decise, tra Barabba e Gesù, di liberare Barabba e non risponde ad una concezione oligarchica della politica chiedersi a cosa servano le istituzioni, il Governo, una classe politica di Governo se l'argomento invocato è «rispondiamo "sondaggisticamente" alle esigenze dell'opinione pubblica».

Si ha la sensazione che una serie di provvedimenti a raffica (non solo questo, ma anche altri) sia varata per rispondere ad un fenomeno sociale e politico, dipendente a mio avviso dallo spauracchio delle leghe e comunque dalla identificazione di queste con la cultura o la sottocultura secondo cui mafia è uguale a sud, a droga, eccetera. In tal modo si sostanzierebbe quella domanda di forza in nome della quale si è varato il decreto, forse dimenticando che, se chiedo scaccia chiodo, forza — ahinoi! — chiama forza.

Più si inseguono questi sentimenti, più la crisi diviene abissale. È quindi perfettamente comprensibile che gli avvocati abbiano deciso di manifestare il 26 marzo contro questo decreto-legge ed il suo significato.

Devo aggiungere che, pur non nutrendo alcun pregiudizio rispetto a misure di eccezione che uno Stato possa assumere nei

confronti di un fenomeno inquietante, pericoloso e di criminalità mostruosa, quale quello che si manifesta, occorre rilevare che esiste una logica delle eccezioni politiche, economiche e sociali (qualcuno parla di eccezioni militari). Sotto il profilo della eccezionalità dell'intervento dello Stato, il provvedimento in esame appare come un intervento né adeguato né degno di uno Stato di diritto. Esso peraltro non è migliorabile né emendabile.

Il decreto-legge postula invece un grande confronto politico e di cultura tra opposte visioni del diritto e della civiltà giuridica, tra opposte visioni dello Stato moderno e della lotta alla criminalità organizzata. E questo scontro diventa anche tecnico attorno alle norme del provvedimento, perché molti affermano che tecnicamente esso contiene gravi lacune: è stato stigmatizzato dagli avvocati e diverse camere penali ne informeranno il ministero.

La sensazione è che si siano fronteggiati in questo scontro sulle possibili interpretazioni degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale due partiti, o meglio un non partito, quello di coloro che hanno interpretato questi articoli in un certo modo, non con Carnevale, bensì con la prima sezione della Corte di cassazione (estensore il giudice Paolino Dell'Anno), ed il partito dell'emergenza, quello di alcuni magistrati, quello delle contraddizioni ancora non risolte del partito democratico della sinistra, quello di alcuni collaboratori interessati di taluni ministeri e di quello dell'interno in particolare. Forse solo la presenza di questa categoria dei collaboratori di alcuni ministeri e del Ministero dell'interno può essere riuscita a paritorire la prima frase del decreto, che recita: «in relazione all'allarme provocato nella pubblica opinione...». Si tratta di un decreto di polizia.

Vengono denunciati errori e lacune abbastanza gravi, perché la direttiva n. 61 della legge delega prevede esclusivamente gli istituti della proroga e della sospensione durante il dibattimento. Inoltre l'istituto della sospensione, che è quello che nel nostro caso interessa, è stato regolato

dall'articolo 304 che, al comma 2, ha previsto una sospensione per la sola fase del giudizio, subordinandola al titolo di reato di cui all'articolo 407, cioè i reati gravi, alla complessità del dibattimento ed alla richiesta del pubblico ministero e richiedendo un'ordinanza del giudice appellabile, ovvero impugnabile, a norma dell'articolo 310 del codice di procedura penale.

L'articolo 304, al comma 4, ha previsto inoltre un termine massimo complessivo diverso da quello ordinario, di cui all'articolo 303; tale termine corrisponde infatti ai due terzi del massimo della pena, anziché a due o a quattro anni. È ben vero che l'articolo 304, su cui tanto si discetta, si invoca sempre e va coordinato con l'articolo 297, comma 4, che detta una regola «salvo quanto disposto dall'articolo 304». Occorre a tale riguardo chiedersi il preciso significato della regola e dell'eccezione che si è voluta introdurre con la dizione: «salvo quanto disposto dall'articolo 304». Si deve tra l'altro tener presente che l'invocato articolo 297 è nato senza la prima parte che è stata aggiunta in un secondo tempo.

I sostenitori del clamoroso errore della Corte di cassazione affermano che la regola è quella dettata implicitamente dall'articolo 297, comma 4. Se cioè i giorni di udienza e impiegati per la deliberazione si computano solo ai fini della durata complessiva della custodia, di cui all'articolo 303, comma 4, è evidente che non si computano ai fini del calcolo del termine di fase, col conseguente automatico congelamento di tali giorni. Ma il legislatore avrebbe così introdotto una regola assolutamente in contrasto con la direttiva della legge delega che non prevedeva un congelamento di questo genere. Se fosse vera tale interpretazione, il legislatore avrebbe previsto un congelamento automatico che invece non esiste perché vi sono solo la proroga e la sospensione.

Incominciamo a valutare i danni. Le conseguenze di un'interpretazione di tal genere sono le seguenti: non si terrebbe conto dei giorni di udienza per il calcolo del termine della singola fase per ogni reato,

indipendentemente dalla complessità del processo, senza necessità di istanza da parte del pubblico ministero — vale a dire automaticamente —; di tali giorni si dovrebbe invece tener conto ai fini della durata complessiva che in ogni caso non potrà superare i due ed i quattro anni indipendentemente dalla lunghezza e dalla complessità del giudizio.

Se questa è l'interpretazione dell'articolo 297, viene da chiedersi perché mai il legislatore dovuto prevedere la norma contenuta nell'articolo 304, comma 2, per i reati più gravi e per i casi di dibattimento complesso con istanza del pubblico ministero e ordinanza del giudice impugnabile, al solo fine di ottenere praticamente un risultato sostanzialmente già ottenibile grazie al congelamento di cui all'articolo 297 del codice di procedura penale. Se questa è l'interpretazione, perché non attenersi ad un congelamento che già era previsto dall'articolo suddetto?

Se questa fosse l'interpretazione corretta, che viene difesa in via giuridica, non si comprende più quale ragion d'essere avrebbe l'articolo 304, comma 2. Invece tale norma sembra rispondere al preciso dettato — come è stato più volte vanamente argomentato — della direttiva di cui al n. 61 della legge delega, rappresentando così un'eccezione alla regola.

Dai sostenitori dell'interpretazione autentica, cioè dal Governo, viene avanzata a questo punto un'obiezione: quale senso avrebbe allora l'articolo 297, comma 4? Perché il legislatore avrebbe dovuto sentire l'esigenza di affermare che i giorni di udienza si conteggiano soltanto ai fini della custodia massima? Vale a dire, perché il legislatore avrebbe inserito l'articolo 297 se non per dire, invece, che i giorni di udienza sono congelati e non si computano nel corso delle singole fasi? Questa obiezione sembra fondata, ma si impongono alcune considerazioni.

Le due norme sembrerebbero difficilmente conciliabili tra loro così come apparirebbe difficilmente conciliabile, anzi per nulla, l'articolo 297 del codice di procedura penale con la legge delega.

In questa situazione di difficoltà inter-

pretativa occorre usare grande prudenza, soprattutto da parte di chi dispone di grande autorevolezza tecnica, prima di parlare di «grossolani e clamorosi errori». Spesso sono stati giudicati come clamorosi e grossolani errori nella nostra pubblicistica alcuni interventi di persone che non avevano neanche letto approfonditamente gli atti che rispecchiavano l'operato della I sezione della Corte di Cassazione.

Una seconda considerazione che vorrei svolgere nell'ambito di questa discussione (si è trattato di un dibattito di carattere tecnico che ha avuto anche una propria valenza perché il confronto è in atto e, purtroppo, è sfavorevole a chi cerca di affermare determinati principi) ritengo meriti una certa attenzione. Vorrei ritornare ad esaminare l'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale per domandarci se non sia errata l'interpretazione data dal recente decreto, forse sviata dall'automatica sovrapposizione dell'articolo 297, comma 4, con la cosiddetta legge Mancino-Violante.

Noi riteniamo, infatti, che il legislatore con l'articolo 297 («Computo dei giorni di udienza al solo fine della custodia massima») non abbia affatto voluto affermare, per fissarla in negativo, una regola (vale a dire quella del computo dei giorni di udienza e il conteggio dei termini di fase), ma che intendesse dire tutt'altra cosa. Con l'articolo 297 del codice di procedura penale, il legislatore ha voluto regolare esclusivamente i termini di durata massima della custodia. Egli ha voluto precisare che i giorni di udienza si conteggiano solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia preventiva — di cui all'articolo 303, comma 4 —, e non ai fini della determinazione della durata complessiva eccezionale prevista dall'articolo 304, comma 4.

Nella sostanza mi pare evidente che, attraverso questa interpretazione, si spiegherebbe il senso letterale della norma ed anche lo spirito della stessa che consentirebbe, per i casi disciplinati dalla sospensione, un'eccezione nella determinazione del tetto massimo, così come la norma regolatrice e specifica ha

previsto le singole eccezioni per i termini di fase.

Queste sono le considerazioni di carattere tecnico, oltre che sommariamente politiche, per le quali noi riteniamo che, da un lato, il Governo abbia tecnicamente, attraverso il decreto, riscritto e stravolto l'articolo 297 (che aveva tutt'altro significato e che regolava soltanto i termini massimi della custodia cautelare e che non prevedeva affatto il congelamento di questi termini) e, dall'altro, che questo decreto non sia purtroppo migliorabile — in via legislativa —, né modificabile, né emendabile, perché in termini di impianto rappresenta quella cultura che purtroppo è risultata perdente in questi anni anche in termini di lotta alla criminalità, oltre che di affermazione e difesa dei principi dello Stato e del diritto.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Valensise, Calderisi e Berselli, iscritti a parlare, non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, sarò brevissimo perché ritengo che a questo punto del dibattito il ministro Martelli (il quale è stato recentemente promosso da un professore, che si è attribuito il compito di dare i voti ai ministri, con una buona sufficienza) abbia compreso quale sia il giudizio che il Parlamento ha espresso.

Credo sia importante registrare anche l'intervento — che ha destato in me molta impressione, in quanto caratterizzato da un grande stile e da un grande coraggio — pronunciato dall'onorevole Biondi. Sottolineo che tale intervento ha portato una riflessione importante nel Parlamento. Nel momento in cui ci troviamo a giudicare su materie che hanno a che vedere con i profondi convincimenti di ciascuno di noi, ritengo sia importante sapersi liberare dalle pastoie e dalle strettoie imposte dall'appartenenza ad una maggioranza e ad un partito. Sarebbe importante liberarsi da tutto ciò anche per recuperare la

libertà e la freschezza di un'opinione personale.

In questo senso vorrei precisare che rispetto gli interventi di alcuni colleghi che hanno sostanzialmente difeso il provvedimento che, invece, a mio avviso, non va difeso.

Vorrei portare alcuni elementi di riflessione diversi da quelli offerti dai colleghi Mellini e Negri nel senso che, per quanto riguarda il provvedimento, non enfatizzerei il fatto che è legato alla vicenda del giudice Carnevale. Certo dobbiamo tener presente questo elemento che fa parte della cultura, del dibattito e delle polemiche di questi giorni.

Ma dietro la vicenda Carnevale vi è quella del fenomeno mafioso, della grande criminalità. Ministro Martelli, la storia recente ci dice che negli anni '70 il Parlamento è stato più volte chiamato ad approvare leggi cosiddette «emergenziali»: bisognava infatti sconfiggere il terrorismo. Quante volte siamo stati chiamati a votare leggi che consentissero una custodia cautelare preventiva perché i processi non erano pronti? Quando portammo in Parlamento Toni Negri volevamo rispondere a tutto ciò, e non certo promuovere sul campo Toni Negri; dicevamo che non si poteva tenere in carcere un uomo senza processo per oltre cinque anni, anche se in presenza delle più gravi imputazioni.

Certo, i governi italiani potrebbero dire che la forzatura emergenzialistica ha stroncato il terrorismo. Ma quali sono i prezzi che siamo disposti a pagare per ottenere un certo risultato? Se fossi sicuro che una forzatura emergenzialistica potesse portare ad un risultato positivo nei confronti della mafia, potrei anche accettare questa logica; sono infatti convinto che la mafia esibisce di sé una immagine molto più preoccupante in questi ultimi mesi di quanto non abbia fatto nei cento anni della sua vita. Tuttavia ho l'impressione che sia proprio questo il difetto di origine e che esso non risieda tanto nel decreto in esame che forse, ministro Martelli, non sarà neanche l'ultimo. Infatti, se domani un altro capo della cupola dovesse essere in procinto di venire scarcerato, non verrebbe

forse adottato un altro decreto per fissare altri limiti, come facemmo in passato per il terrorismo?

Non è allora questa la strada da seguire. Ritengo che il problema sia da ricercare nel fatto che abbiamo la mafia dentro di noi. È un male oscuro e quando emerge in alcune regioni d'Italia (non necessariamente nel sud, anche se lì con maggiore evidenza) i partiti politici isolano il singolo che abbia colluso con la mafia. Ma c'è qualcosa nel nostro modo di governare che è intimamente mafioso; per cui occorre stroncare la mafia non solo con gli strumenti legislativi. Ha ragione il collega Gorgoni — che è il deputato più lontano dalle mie posizioni su questa materia — a dire che la Camera può legiferare in qualunque momento per interpretare se stessa. Si può discutere dell'opportunità di farlo in questo specifico momento, ma non si tratta di un atteggiamento scorretto.

Il problema è se vogliamo veramente lottare contro il fenomeno mafioso. Io ho l'impressione che la mafia sia dentro il nostro sistema, quello con il quale si fanno gli appalti, o con cui non si controlla il grande flusso di denaro che va impiegato in opere spesso ufficialmente etichettate come di riscatto umano, di promozione, di recupero dei danni derivanti da alluvioni, terremoti e così via. Questo è il meccanismo nel quale interviene la distorsione. È inutile far finta di credere che Greco o gli altri siano i mostri che dobbiamo consegnare ammanettati all'opinione pubblica, in quanto Michele Greco che esce dal carcere disorienta i cittadini. Non credo che l'uscita dalla prigione di questo personaggio possa turbare gli italiani: ho invece l'impressione che l'italiano abbia capito che la mafia è dentro il nostro sistema politico, caratterizzato dalla scarsa efficienza, dal poco controllo e soprattutto dalla scarsa informazione.

Ho già avuto modo di esprimere la mia opinione nel corso del dibattito sul pacchetto di provvedimenti sulla giustizia. Credo che se vi fosse maggiore democrazia nel nostro paese — ed intendo democrazia come informazione — non avremmo bisogno di ricorrere a strumenti come quello

in esame. Se tutti i partiti, anche i più piccoli, potessero accedere ai mezzi di informazione e denunciare quel po' che sanno, le cose andrebbero meglio. Ma non lo possiamo fare, perché ormai tale accesso è appannaggio di pochissimi partiti; ci manca la possibilità di parlare di tutto quello che avviene quando il potere malgoverna, amministra male ed agisce con poca trasparenza, scarsa efficienza e con ricadute sociali di nessuna utilità. È a questo punto che si forma la piovra; ma siamo noi a costituirlo, con le reticenze e le omertà. I mafiosi vengono fuori quando esiste un terreno di coltura; in sua presenza, ne nascerà sempre uno nuovo. È su questo punto che dobbiamo porre l'accento più che sullo specifico strumento di legge.

Non voglio neanche fare il formalista ad oltranza, poiché sono convinto che anche tra gli avvocati e magistrati esista una cultura di collusione o di reticenza nei confronti del mondo malavitoso, soprattutto quando esso si presenta in maniera allettante dal punto di vista della corruzione. Abbiamo avuto — e purtroppo continueremo ad avere — anche ai massimi livelli uomini politici che si vendono al potere della corruzione e delle grosse *lobbies*. Quante volte sentiamo la pressione fin dentro questo palazzo al momento di legiferare? È qui che scatta il fenomeno della piovra e del mostro mafioso. Che senso ha, allora, che si arrivi ad una simile produzione di leggi?

In realtà, se veramente lasceremo vivere questo fenomeno mafioso e malavitoso, avremo sempre qualche giudice disposto a trovare un cavillo; in questo senso non occorre «ammazzare» Carnevale. Se qualcuno ha il sospetto che Carnevale si sia venduto alla mafia, alle *lobbies* terroristiche o camorristiche, per vizio o per eccesso di formalismo, occorre sottolineare che, fatto fuori Carnevale, ne verrà fuori un altro.

Lei che si occupa di filosofia lo sa, signor ministro: le dispute sugli universali consentono rimandi infinitistici. Non è quella la strada. Ciò vale anche per le tecniche tese a ritardare i processi: qualunque disciplina dei tempi prevedessimo, trove-

remmo sempre un avvocato, un giudice o un sistema capace di far saltare un processo, con la conseguenza del clamore e dello scandalo della scarcerazione.

Più proficuamente occorrerebbe perseguire la logica opposta: quella di non consentire ai suddetti fenomeni di elevarsi fino a questi livelli di potere e, quindi, di incontrollabilità; tutto ciò paradossalmente determina un controllo anche sul nostro operato.

Sulla base delle motivazioni che ho illustrato, variando rispetto alle argomentazioni proposte da altri colleghi, desidero esprimere la stessa preoccupazione. Quello al nostro esame è un brutto strumento di legge, è un decreto che probabilmente sarà inefficace anche in rapporto allo scopo che il Governo si è prefisso. Se questa è l'unica strada che il Governo ha in mente, temo che dovremo ritornare su tale provvedimento.

Se vogliamo recuperare la fiducia del cittadino e ridurre la tremenda forbice che rappresenta il segno dello scollamento tra le società civile e la classe politica, dobbiamo operare in maniera diversa e meno spettacolare. Non ci serve la *réclame* televisiva sui grandi processi o sull'arresto del capo della cupola: occorre, invece, mettersi al riparo dalle mille cupole che noi facciamo nascere ogni giorno. Il cittadino deve sapere che anche in quanto singolo egli può essere controllore e combattente della piovra, della mafia e del fenomeno criminoso, senza attendersi la soluzione dal *deus ex machina*. Non si può dire «morto il capo, siamo al sicuro»; non siamo al sicuro né nel caso in cui Toto Greco stia in carcere né qualora ne fuoriesca. Probabilmente la mafia continuerà a vivere nonostante il *clan* dei Greco ed i mille *clan* che hanno caratterizzato negli ultimi anni la vita mafiosa in alcune nostre regioni. Siamo noi che dobbiamo disinnescare questo meccanismo, senza produrre più mostri nel nostro modo di governare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Tessari per la sua esemplare brevità e per il suo spirito di collaborazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 21 marzo 1991, alle 9:

1. — *Elezione contestata per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) (Salvatore Meleleo)* (Doc. III, n. 3).

— *Relatore: Lauricella.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 1286-1594-1605. — *Senatori MACIS ed altri; AONE ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Istituzione del giudice di pace (approvato, in un testo unificato, dal Senato)* (5251).

FRACCHIA ed altri: *Istituzione del giudice di pace* (3422).

VAIRO ed altri: *Norme per l'istituzione del giudice di pace* (3575).

— *Relatore: Nicotra.*

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FUMAGALLI CARULLI ed altri: *Istituzione delle preture circondariali equiparate* (4582).

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: *Modifiche ed integrazioni alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente istituzione delle preture circondariali* (4758).

— *Relatore: Nicotra.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice

di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (5496).

— *Relatore: Mastrantuono.*
(*Relazione orale.*)

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2678. — *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (modificato dal Senato)* (5418-B).

— *Relatore: Piro.*
(*Relazione orale.*)

6. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2623. — *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (approvato dal Senato)* (5494).

— *Relatore: Sanza.*
(*Relazione orale.*)

7. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

LABRIOLA ed altri: *Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero* (2851).

Divieto d'iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (3830).

ALTISSIMO ed altri: *Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari, gli agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e norme sull'elettorato passivo* (4332).

— *Relatore: Del Pennino.*

8. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (5498).

— *Relatore:* Labriola.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 febbraio 1991, n. 38, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma Capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale (5445).

— *Relatori:* Aiardi e Rocelli.

(*Relazione orale*).

10. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

LODIGIANI ed altri: Norme penali per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie n. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

DIGLIO e CRISTONI: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).

SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).

BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria.

BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

— *Relatore:* Campagnoli.

(*Relazione orale*).

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

VIOLANTE ed altri: Impiego di laureati in giurisprudenza come assistenti dei pubblici ministeri (5393).

— *Relatore:* Mastrantuono.

(*Relazione orale*).

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (5369).

— *Relatore:* Cardetti.

(*Relazione orale*).

13. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di sospensione, deca-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

denza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali (5428).

RIZZO: Nuove norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e loro estensione ad altri incarichi pubblici (5220).

— *Relatore*: Cardetti.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 21,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

*Licenziamento per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografico dell'Assemblea
alle 23,15.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 marzo 1991.**

Andreotti, Babbini, Bianco, Botta, Francesco Bruni, Carlo Casini, Colombo, Cristofori, d'Aquino, de Luca, Ebner, Facchiano, Faraguti, Fausti, Felissari, Fincato, Fornasari, Foschi, Foti, Gei, Grippo, La Malfa, Lega, Martino, Montecchi, Napoli, Pellicanò, Pellizzari, Rabino, Romita, Rossi, Emilio Rubbi, Ferdinando Russo, Sacconi, Sarti, Scovacricchi, Senaldi, Zarro, Zoso.

(alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Andreotti, Azzaro, Bianco, Botta, Brocca, Francesco Bruni, Colombo, Cristofori, d'Aquino, de Luca, Ebner, Facchiano, Fausti, Felissari, Foschi, Foti, Gei, Grippo, La Malfa, Lattanzio, Lega, Martino, Montecchi, Napoli, Pellicanò, Pellizzari, Romita, Rossi, Emilio Rubbi, Ferdinando Russo, Sacconi, Scovacricchi, Senaldi, Zarro, Zoso.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 marzo 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

MAZZA e FERRARINI: «Regolamentazione della gestione e dell'uso dei comprensori sciabili e definizione del codice di comportamento dello sciatore» (5553).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

SANNA ed altri: «Interventi nelle regioni

meridionali per progetti integrati di nuovo servizio sociale a favore dei minori» (5554);

MARTINAT: «Interventi urgenti per i danni provocati dalle eccezionali condizioni meteorologiche dell'inverno 1990-1991 alle strade provinciali del Piemonte» (5555);

BONIVER ed altri: «Nuove norme in materia di erogazione di assegni di studio» (5556);

BEVILACQUA ed altri: «Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore» (5557).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2612. — «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (*approvato da quella I Commissione permanente*) (5558).

Sarà stampato e distribuito.

Richiesta da parte di Commissioni di esprimere il parere su progetti di legge ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che per i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati alla IX Commissione permanente (Trasporti),

in sede legislativa, con il parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione, il parere della VI Commissione sia acquisito ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento:

Disegno di legge e proposte di legge di iniziativa dei deputati TASSI ed altri; TASSI ed altri e RONZANI ed altri: «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi» (4756-695-700-2718). *(La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere tale richiesta limitatamente agli articoli 3 (comma 1 e 2), 7 (comma 5) e 8 (comma 4) del testo unificato predisposto dalla IX Commissione.

La IX Commissione permanente (Trasporti) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il parere della IX Commissione sia acquisito ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento:

Proposte di legge d'iniziativa dei deputati PIRO ed altri; BIONDI e COSTA RAFFAELE e BELLOCCHIO ed altri e proposte di legge

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri e PIZZOL ed altri: «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altri norme in materia di assicurazioni private» *(approvate, in un testo unificato dal Senato) — (179-4649-2208/ter-5272). (La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere tale richiesta limitatamente per la proposta di legge n. 5272, agli articoli 2, 3, 5 e 25 e per le abbinate proposte di legge nn. 179, 4649, 2208/ter per le parti incidenti su aspetti della politica dei trasporti, del sistema delle comunicazioni e della sicurezza stradale.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5473, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	290
Votanti	289
Astenuti	1
Maggioranza	145
Voti favorevoli	187
Voti contrari	102

*(La Camera approva).**Hanno votato si:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Andò Salvatore
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso
 Bonferroni Franco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Giovanni
 Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Capria Nicola
 Caradonna Giulio
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Caria Filippo
 Carrara Andreino
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Castrucci Siro
 Cavicchioli Andrea
 Cellini Giuliano
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano
 Ciampaglia Alberto
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Ciocia Graziano
 Cobellis Giovanni
 Coloni Sergio
 Colucci Francesco
 Colucci Gaetano
 Corsi Hubert
 Costa Raffaele
 Cristoni Paolo
 D'Acquisto Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele

Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rotiroti Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreani René
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Boselli Milvia

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Massimo
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Si è astenuto:

Caveri Luciano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Bianco Gerardo
Botta Giuseppe
Bruni Francesco
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Gei Giovanni
Grippio Ugo
La Malfa Giorgio
Lega Silvio
Martino Guido
Montecchi Elena
Napoli Vito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5503, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	315
Votanti	194
Astenuti	121
Maggioranza	98
Voti favorevoli	189
Voti contrari	5

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco

 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bonferroni Franco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco

Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Buffoni Andrea

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Capacci Renato
 Capria Nicola
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Caria Filippo
 Carrara Andreino
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Castrucci Siro
 Caveri Luciano
 Cavicchioli Andrea
 Cellini Giuliano
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano
 Ciampaglia Alberto
 Ciccardini Bartolo
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Ciocia Graziano
 Cobellis Giovanni
 Coloni Sergio

Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro

Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rotiroti Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlatto Guglielmo
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Antonucci Bruno
Calderisi Giuseppe
Mellini Mauro
Negri Giovanni
Tessari Alessandro

Si sono astenuti:

Angelini Giordano
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Servello Francesco
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Bianco Gerardo
Botta Giuseppe
Bruni Francesco
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Gei Giovanni
Grippio Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

La Malfa Giorgio
Lega Silvio
Martino Guido
Montecchi Elena
Napoli Vito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi

Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5496, pregiudiziale Mellini e Russo Franco

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	314
Votanti	314
Astenuti	—
Maggioranza	158
Voti favorevoli	55
Voti contrari	259

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amalfitano Domenico
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benevelli Luigi

Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bonferroni Franco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calderisi Giuseppe
 Calvanese Flora
 Camber Giulio
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Capanna Mario
 Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele

D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menziotti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nardone Carmine
Natta Alessandro
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Russo Franco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Sterpa Egidio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Bianco Gerardo
Botta Giuseppe
Bruni Francesco
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Gei Giovanni
Grippò Ugo
La Malfa Giorgio
Lega Silvio
Martino Guido
Montecchi Elena
Napoli Vito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5251, emendamento n. 17.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	310
Votanti	309
Astenuti	1
Maggioranza	155
Voti favorevoli	23
Voti contrari	286

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
 Baghino Francesco Giulio
 Bassi Montanari Franca
 Berselli Filippo
 Calderisi Giuseppe
 Caradonna Giulio
 Colucci Gaetano
 Del Donno Olindo
 Donati Anna
 Lanzinger Gianni
 Maceratini Giulio
 Mellini Mauro
 Parigi Gastone
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Rallo Girolamo
 Rubinacci Giuseppe
 Salvoldi Giancarlo
 Sospiri Nino
 Tarabini Eugenio
 Tessari Alessandro
 Valensise Raffaele
 Zevi Bruno

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore

Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Battaglia Adolfo
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bonferroni Franco
 Bordon Willer
 Borgoglio Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Borra Gian Carlo	D'Acquisto Mario
Borri Andrea	D'Addario Amedeo
Bortolami Benito Mario	D'Aimmo Florindo
Bortolani Franco	Dal Castello Mario
Breda Roberta	D'Alia Salvatore
Brocca Beniamino	D'Amato Carlo
Brunetto Arnaldo	D'Angelo Guido
Bruni Giovanni	Darida Clelio
Buffoni Andrea	De Carli Francesco
	Degennaro Giuseppe
Caccia Paolo Pietro	Del Bue Mauro
Cafarelli Francesco	Dell'Unto Paris
Calvanese Flora	Diaz Annalisa
Camber Giulio	Diglio Pasquale
Campagnoli Mario	Dignani Grimaldi Vanda
Cannelonga Severino Lucano	Donazzon Renato
Capacci Renato	Duce Alessandro
Capecchi Maria Teresa	Dutto Mauro
Caprili Milziade	
Cardetti Giorgio	Fachin Schiavi Silvana
Cardinale Salvatore	Farace Luigi
Carelli Rodolfo	Faraguti Luciano
Carrara Andreino	Ferrara Giovanni
Carrus Nino	Ferrari Bruno
Casati Francesco	Ferrari Marte
Castagnetti Guglielmo	Ferrari Wilmo
Castrucci Siro	Ferrarini Giulio
Cavagna Mario	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Caveri Luciano	Fiori Publio
Cellini Giuliano	Fracanzani Carlo
Cerutti Giuseppe	Fracchia Bruno
Chiriano Rosario	Francese Angela
Ciabarri Vincenzo	Frasson Mario
Ciaffi Adriano	Fronza Crepaz Lucia
Ciccardini Bartolo	Fumagalli Carulli Battistina
Cicerone Francesco	
Cicone Vincenzo	Gabbuggiani Elio
Ciliberti Franco	Galante Michele
Cimmino Tancredi	Galli Giancarlo
Ciocchi Carlo Alberto	Gangi Giorgio
Ciocia Graziano	Gargani Giuseppe
Civita Salvatore	Gasparotto Isaia
Cobellis Giovanni	Gelli Bianca
Colombini Leda	Gelpi Luciano
Coloni Sergio	Geremicca Andrea
Conte Carmelo	Ghezzi Giorgio
Corsi Hubert	Ghinami Alessandro
Costa Alessandro	Gitti Tarcisio
Costa Silvia	Gorgoni Gaetano
Crescenzi Ugo	Gottardo Settimo
Cristoni Paolo	Gramaglia Mariella
Cursi Cesare	Gregorelli Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Grilli Renato
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto

Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatti Ivana
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro

Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Cederna Antonio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Botta Giuseppe
Bruni Francesco
Casini Carlo
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Gei Giovanni
Grippò Ugo
La Malfa Giorgio
Lega Silvio
Martino Guido
Montecchi Elena
Napoli Vito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5251, emendamento n. 46.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	321
Votanti	318
Astenuti	3
Maggioranza	160
Voti favorevoli	116
Voti contrari	202

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Biondi Alfredo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea

Cafarelli Francesco
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo

Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Melillo Savino
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore

Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serrentino Pietro

Taddei Maria
Tessari Alessandro
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni

Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Diglio Pasquale
Dutto Mauro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe

Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Poti Damiano
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto

Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Battaglia Pietro
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Botta Giuseppe
Bruni Francesco
Colombo Emilio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
de Luca Stefano
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1991

Foti Luigi
Gei Giovanni
Grippo Ugo
La Malfa Giorgio
Lega Silvio
Martino Guido
Montecchi Elena
Napoli Vito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano